



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 306

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 luglio 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 10

Plenaria » 13

2^a - Giustizia:

Plenaria (*)

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 22

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 28

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 37

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 2^a (Giustizia) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 306° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 luglio 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 145
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 149
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	» 273
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 280
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 282

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	Pag. 287
---------------------------	----------

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	Pag. 288
---	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria
39^a Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,25.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Matera

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 luglio 2024.

Viene ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento l'onorevole DE BONIS, senatore all'epoca dei fatti, che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Pone domande all'auditore il senatore RASTRELLI (*FdI*), al quale risponde l'onorevole DE BONIS.

Congedato l'onorevole De Bonis, il seguito dell'esame è rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione dibattimento penale monocratico

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) fa preliminarmente presente che, con missiva del 3 luglio 2024 il Tribunale di Reggio Emilia –

Sezione dibattimento penale monocratico, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 3457/2019 R.G.N.R.-n. 979/2023 R.G. Dib.) nei confronti dell’onorevole Vanna Iori, senatrice all’epoca dei fatti.

Con lettera del 4 luglio 2024 il Presidente del Senato ha deferito la questione all’esame della Giunta ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Si evince dagli atti processuali che l’onorevole Vanna Iori è imputata del reato di cui all’articolo 595, secondo comma, del codice penale, in relazione ad un articolo pubblicato in data 5 settembre 2018 sulla testata giornalistica *on-line* « *Huffingtonpost.it* » con il quale è accusata di aver offeso l’onore e il decoro del signor Dino Riccardo Maria Giarrusso, nominato, nel luglio 2018, segretario particolare del Vice Ministro all’istruzione Lorenzo Fioramonti, con l’incarico di coordinare la comunicazione del suo ufficio e curarne le relazioni istituzionali, nonché di dirigere l’Osservatorio sui concorsi nelle università e negli enti di ricerca.

Nell’articolo in questione, intitolato « *Dino Giarrusso? La competenza non è più una virtù* », veniva in particolare criticato l’affidamento dell’incarico di controllo sui concorsi al dottor Giarrusso, definito « *venditore di bufale anti-scientifiche come “stamina”* », nonché « *campione tv dell’antiscienza e dei processi tv* » (riferendosi al fatto che lo stesso aveva lavorato come giornalista investigativo per il programma televisivo « *Le Iene* »).

Il dottor Giarrusso ha sporto querela nei confronti dell’onorevole Iori, ritenendo tali espressioni non rispondenti al vero e lesive della propria immagine professionale ed umana.

Avendo la difesa dell’imputata eccepito l’applicabilità al caso di specie della prerogativa di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ragione dello *status* di senatrice rivestito dall’onorevole Iori all’epoca dei fatti, alla prima udienza dibattimentale del 4 marzo 2024 il giudice – a fronte dell’opposizione da parte del Pubblico ministero e della Parte civile – si è riservato la decisione in merito, rinviando all’udienza del 10 giugno 2024.

In tale data, a scioglimento della riserva, ritenendo non evidente l’applicabilità della prerogativa *de qua*, né la sussistenza di un’ipotesi di proscioglimento *ex* articolo 129 del codice di procedura penale, il magistrato ha sospeso il processo inviando gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

La relatrice propone di fissare un termine di quindici giorni all’interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice LOPREIATO (M5S) fa preliminarmente presente che, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con missiva in data 2 luglio 2024, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 21941/24 R.G.N.R.-n. 17589/2024 R.G. Gip) nei confronti del senatore Carlo Calenda.

Con lettera dell'11 luglio 2024 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Il procedimento a carico del senatore Calenda ha ad oggetto il reato di diffamazione aggravata di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale ed è originato da una querela sporta dall'onorevole Mario Clemente Mastella presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento, successivamente trasmessa alla Procura presso il Tribunale di Roma per competenza territoriale.

L'onorevole Mastella lamenta il carattere diffamatorio delle affermazioni pubblicate dal senatore Calenda in data 3 aprile 2024 sulle proprie pagine di profilo dei *social network* « X » (denominato in passato « *Twitter* »), *Facebook* e *Instagram*, contenute in un intervento in risposta al *post* pubblicato sul profilo *Facebook* dall'onorevole Emma Bonino. Le dichiarazioni a cui si riferisce la querela sono sostanzialmente le seguenti: « *Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l'opposto della cultura europea. Non ha alcun senso candidare in UE [...] chi è pagato da dittatori stranieri. Chiamare la lista Stati Uniti d'Europa non può coprire personaggi e comportamenti che rappresentano l'opposto dei valori europei* ». L'onorevole Mastella ha ritenuto tali espressioni lesive della propria reputazione, con particolare riguardo all'accostamento della sua persona e della sua storia politica alla mafia e a personaggi politici che sono stati coinvolti in vicende giudiziarie per fatti di mafia.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ritenendo non applicabile il disposto del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione al fatto contestato.

La relatrice propone di concedere all'interessato il termine di quindici giorni per chiedere di essere audito o per presentare memorie scritte,

ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 23 luglio 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 10,45

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI
GIORNALI (FIEG) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
(FNSI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 23 luglio 2024

Sottocommissione per i pareri

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14.

(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– l'articolo 1, laddove fa riferimento ad « interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico », comporta l'applicazione della legge anche a beni del demanio o del patrimonio delle regioni e degli enti locali,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, per la fissazione dei requisiti tecnici minimi degli interventi di manutenzione e recupero, nonché dei tempi e delle modalità del procedimento di valutazione dei predetti interventi;

– con riferimento all'articolo 3, si segnala l'esigenza di garantire l'adeguata rappresentanza delle regioni e degli enti locali all'interno della

commissione tecnica preposta a valutare la concessione dei contributi finanziari in favore degli interventi di manutenzione e recupero.

La Sottocommissione conviene.

(1081) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, e rilevato che:

– la lettera *0a*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente, alle condizioni individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini;

– l'articolo 1, comma 1, lettere *a)-f*), modificato presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*)); tolleranze costruttive (lettera *f*));

– l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, integra l'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, al fine di prevedere i criteri di conformità del progetto alle

norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di decreto ministeriale;

– la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'art. 1, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo;

– l'articolo 1, comma 1, lettere *g*), *h*), e *i*), modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novellando gli articoli 36 e 37 del Testo Unico dell'Edilizia, opera un superamento del requisito della cosiddetta « doppia conformità », limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31;

– l'articolo 1, comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel Testo Unico dell'Edilizia dal presente decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi in materia ambientale;

– l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

– l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

– l'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, reca norme finali e di coordinamento;

considerato che:

– in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: introdurre disposizioni di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia; far fronte al crescente fabbisogno abitativo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

– per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alla materia del « governo del territorio » rientrante nella

potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) ritiene che il provvedimento, benché ispirato da buone intenzioni, presenti in realtà numerose criticità.

Innanzitutto, la scelta di ricorrere ancora una volta alla decretazione d'urgenza non consente alle opposizioni di offrire un contributo per il miglioramento del testo.

In secondo luogo, si sarebbe dovuta dare maggiore rilievo e attenzione al rispetto delle norme antisismiche, a suo avviso di prioritaria importanza.

Rileva, infine, che la riduzione a soli diciotto metri quadri delle dimensioni minime degli appartamenti favorisce la speculazione edilizia per la realizzazione di *bed and breakfast*, soprattutto nelle città a vocazione turistica, che finisce per aggravare la crisi abitativa.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni di merito espresse dal senatore Cataldi, formula considerazioni critiche per il ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia, che in questa legislatura ha raggiunto livelli particolarmente elevati, con conseguente svilimento delle prerogative del Parlamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato e che l'emendamento 18.0.3 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che è tuttora in corso l'istruttoria per il parere sugli emendamenti. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, riservandosi di comunicare in una prossima seduta le eventuali improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(838) LISEI e altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e del 10 luglio, si è concluso il ciclo di audizioni previsto.

Comunica altresì che il Governo ha rappresentato l'esigenza di svolgere un approfondimento su alcune criticità emerse anche nel corso delle audizioni, che hanno portato a valutazioni difformi dei diversi casi in cui ci sono state vittime del terrorismo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se sia stata effettuata una quantificazione degli oneri in caso di accoglimento delle richieste di risarcimento che finora non sono state prese in considerazione.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che dalle audizioni, soprattutto quella del prefetto Orano, sono emerse alcune criticità di tipo economico-finanziario. Sebbene il Governo intenda prestare la massima attenzione ai familiari di vittime del terrorismo, non si può non tenere conto degli oneri che sarebbero determinati da un eccessivo ampliamento della platea di beneficiari. Ricorda, per esempio, il termine di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza per l'attribuzione dei benefici, anche in assenza di una sentenza definitiva.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il provvedimento è finalizzato a snellire gli oneri burocratici a carico delle famiglie per l'accesso ai benefici previsti. Anche la possibilità di erogazione di tali ristori ancor prima di una pronuncia giurisdizionale è volta a evitare inutili appesantimenti quanto meno per i casi più recenti, quando la matrice terroristica sia evidente anche nell'immediatezza. Non c'è alcuna volontà, quindi, di una estensione indiscriminata della platea dei beneficiari, purché coloro che sono stati effettivamente colpiti dal terrorismo ricevano il giusto indennizzo.

Pertanto, pur condividendo l'opportunità di un approfondimento, come richiesto dal Governo, esprime l'auspicio che il disegno di legge in titolo sia approvato quanto prima.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica che la richiesta di una ulteriore riflessione da parte del Governo non richieda tempi lunghi e che quindi il Parlamento sia posto al più presto nelle condizioni di portare avanti l'*iter* almeno del disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Lisei, ma sottoscritto dagli esponenti di tutti i Gruppi in Commissione, rispetto al disegno di legge n. 991 (*Estensione benefici vittime del terrorismo*), del senatore Gasparri.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno fissare un termine ampio per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo che nel frattempo il Governo esegua le ulteriori verifiche che ritiene necessarie. Del resto, anche nel corso delle audizioni sono emerse evidenti disparità di valutazione dei singoli casi, senza una complessiva visione di equità e giustizia. È, pertanto, opinione condivisa che sia necessario procedere nel più breve

tempo possibile per risarcire i familiari delle vittime causate da un clima politico che auspica non torni più.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di lunedì 5 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(991) GASPARRI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e del 10 luglio, si è concluso il ciclo di audizioni previsto.

Comunica altresì che, anche per questo disegno di legge, il Governo ha rappresentato l'esigenza di svolgere ulteriori verifiche, a seguito di alcune criticità emerse anche nel corso delle audizioni.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea la necessità di valutare le implicazioni economico-finanziarie, come rilevato anche per il disegno di legge n. 838 (*Benefici vittime del terrorismo*). Del resto, la quantificazione degli oneri derivanti da esenzioni Irpef e *ticket* sanitari, dall'assistenza psicologica e da altri benefici in materia previdenziale possono essere stimati solo in via approssimativa.

Rileva inoltre che l'indicazione di una data precisa, a partire dalla quale tenere conto degli eventi terroristici, rischia di causare disparità di trattamento. Segnala, in ogni caso, che si potrebbe privilegiare l'esame del disegno di legge n. 838, perché appare meglio strutturato.

Il presidente BALBONI ritiene opportuno fissare un termine ampio per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo che nel frattempo il Governo esegua le ulteriori verifiche che ritiene necessarie.

Propone quindi, analogamente al disegno di legge n. 838, di fissare per le ore 14 di lunedì 5 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 23 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1197

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

la lettera *0a*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente, alle condizioni individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini;

l'articolo 1, comma 1, lettere *a)-f)*, modificato presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche al d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*)); tolleranze costruttive (lettera *f*));

l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, integra l'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, al fine di prevedere i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di decreto ministeriale;

la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'art. 1, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo;

l'articolo 1, comma 1, lettere *g)*, *h)*, e *i)*, modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novellando gli articoli 36 e 37 del Testo Unico dell'Edilizia, opera un superamento del requisito della cosiddetta « doppia conformità », limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31;

l'articolo 1, comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel Testo

Unico dell'Edilizia dal presente decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi in materia ambientale;

l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

l'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, reca norme finali e di coordinamento;

considerato che:

in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: introdurre disposizioni di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia; far fronte al crescente fabbisogno abitativo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alla materia del « governo del territorio » rientrante nella potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1054**Art. 18.****18.0.3 (testo 2)**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il “Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani”, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

182^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(838) LISEI e altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che modifica la legge n. 206 del 2004, in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, ricordando anzitutto che esso è frutto di un approfondito lavoro *bipartisan* effettuato durante la scorsa Legislatura, e presentato in ricorrenza dell'anniversario della strage di Bologna. Sono infatti firmatari del provvedimento senatori appartenenti alle principali forze politiche dell'arco parlamentare.

Il disegno di legge mira a migliorare l'efficacia della normativa vigente in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo, in particolare per la mancata attuazione di parte della legge 3 agosto 2004, n. 206, e a porre fine ai numerosi contenziosi giudiziari delle vittime ed aventi quale controparte lo Stato.

Più nello specifico, il disegno di legge è composto da 7 articoli. L'articolo 1 modifica in più punti la legge 3 agosto 2004, n. 206. Si tratta, per lo più, di correzioni interpretative e di interventi normativi che estendono i benefici già previsti. In particolare, si prevede che: sia uniformata la platea dei beneficiari e siano semplificati e abbreviati i termini temporali di attribuzione dei benefici, fissandoli a quattro mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato – qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza – ed eliminando ogni ter-

mine di prescrizione e decadenza per tutte le vittime; siano riconosciuti i vitalizi mensili a favore di tutti i familiari aventi diritto degli invalidi dal 50 per cento e oltre, eliminando l'attuale esclusione dei familiari degli invalidi deceduti prima del 1° gennaio 2014; siano uniformati i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale anche per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente alla data del 26 agosto 2004, nonché le revisioni per aggravamenti senza limitazioni; siano abrogate alcune disposizioni superate e non più applicabili; siano riallineati diversi benefici in materia pensionistica (7,5 per cento di rivalutazione della retribuzione pensionabile per tutte le categorie; esenzione totale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

L'articolo 2, con la sostituzione e riscrittura dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e con l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, introduce un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dell'importo dei trattamenti pensionistici – diretti, indiretti e di reversibilità – in favore delle vittime del terrorismo. La disposizione prevede che la rivalutazione annua dell'importo dei predetti trattamenti pensionistici, da applicare a decorrere dal 1° settembre 2004, sia determinata applicando all'importo della pensione dell'anno precedente l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Il medesimo articolo, inoltre, ripristina la disciplina della cosiddetta «clausola oro», disponendo che i dipendenti pubblici, in alternativa alla suddetta rivalutazione automatica annua, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, possano optare per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per i familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016, ovvero l'elargizione e l'assegnazione vitalizio di cui all'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e di cui all'articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, i cui criteri medico-legali sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004.

L'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del

1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla nuova normativa, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni sono introdotte in conformità ai principi dell'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo o limitate in sede attuativa.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, che sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (n. 178)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che contiene disposizioni correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, intese a far fronte alle criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione, a partire dalla sua effettiva applicazione dal 15 luglio 2022, nonché a esigenze integrative e di coordinamento normativo.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, lo schema di decreto è adottato in forza di una duplice delega, dettata sia dalla legge n. 20 del 2019, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro 2 anni dall'entrata in vigore del Codice sull'insolvenza, sia dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) che, rinviando all'articolo 30, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente di adottare disposizioni correttive entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 83 del 2022, che ha modificato il Codice in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e l'insolvenza.

Infatti, sia il Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, sia le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 83 del 2022, sono entrati in vigore il 15 luglio 2022. Di conseguenza, le deleghe per l'adozione di disposizioni integrative e correttive sarebbero scadute il 15 luglio 2024. Tuttavia, in base al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 20 del 2019, la scadenza ivi prevista è prorogata di 60 giorni, quindi fino al 13 settembre 2024, per consentire l'espressione del parere parlamentare. Similmente, in base al comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, il termine previsto dalla legge di delegazione europea è prorogato di 3 mesi, ovvero fino al 15 ottobre 2024, per consentire l'espressione del parere parlamentare.

Si ricorda che la normativa europea in materia di insolvenza è dettata dal regolamento (UE) 2015/848, che disciplina la competenza, il ri-

conoscimento, l'esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, essendo finalizzato a evitare il *forum shopping*, ovvero il trasferimento pretestuoso dell'impresa in insolvenza, da uno Stato a un altro, per godere di procedimenti giudiziari più vantaggiosi.

Ad integrazione di tale regolamento, la direttiva (UE) 2019/1023 affronta le disparità esistenti tra le norme nazionali che regolano tali procedure, stabilendo norme sostanziali minime, obbligatorie per gli Stati membri, per le procedure di ristrutturazione preventiva o di esdebitazione dai debiti contratti dagli imprenditori.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si intende rispondere alle esigenze di chiarimento sorte tra gli operatori della materia, ma anche emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa la necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del Codice, tenendo presente la prospettiva adottata dal legislatore europeo in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell'esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti, facendo in modo che l'eventuale crisi d'impresa possa essere individuata e affrontata il prima possibile, e che siano rafforzati gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell'impresa e di ricerca delle possibili soluzioni. L'intervento si iscrive anche nel quadro degli impegni assunti col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Lo schema di decreto si compone di 57 articoli, suddivisi in due capi. Il capo I (articoli da 1 a 51) contiene le disposizioni modificative del Codice della crisi d'impresa, mentre il capo II (articoli da 52 a 55) contiene le disposizioni di coordinamento, quelle abrogative e le disposizioni transitorie.

Le proposte di modifica di maggior rilevanza vanno nella direzione di un rafforzamento della spinta privatistica e negoziale degli strumenti di ristrutturazione aziendale previsti dal Codice.

Si rafforza la valorizzazione dei professionisti, con la trasformazione dell'Albo dei gestori della crisi, di cui all'articolo 356 del Codice, in un semplice « elenco », per la cui iscrizione varrà anche l'esperienza maturata nell'ultimo quinquennio, nell'ambito delle procedure previste dal Codice, in qualità di attestatori, curatori, commissari giudiziali o liquidatori giudiziali, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Si introduce quindi una distinzione tra professionisti ordinistici, con l'obbligo di iscrizione ad albi o elenchi, e non ordinistici, con l'eliminazione dell'obbligo di tirocinio.

Si prevede la possibilità di formulare, anche nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi (CNC), proposte di accordi transattivi con le Agenzie fiscali, con esclusione dell'IVA. A supporto dello stralcio dei tributi (diversi dall'IVA) è prevista l'attestazione da parte del professionista circa la convenienza rispetto a uno scenario alternativo. Nei casi di indebitamento principale verso l'Erario, si favorisce la composizione negoziata anche con gli accordi validati dal tribunale con i creditori pubblici.

Si prevede il ripristino dei controlli dei revisori ai sensi dell'articolo 25-*octies* del Codice, ai fini dell'emersione della crisi d'impresa, con la segnalazione anticipata, e l'avvio della CNC. Si prevede anche una attenuazione o esclusione della responsabilità per i sindaci che si attivano tempestivamente con la segnalazione all'organo amministrativo entro 60 giorni dalla conoscenza effettiva delle condizioni di crisi.

Si prevede anche il possibile riconoscimento della natura « prededucibile » per i crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Infine, si consente l'accesso alla procedura di CNC non solo alle imprese in crisi o insolvenza, ma anche alle imprese che sono solo in condizioni di squilibrio.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (« EDIP ») (COM(2024) 150 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, stabilisce una serie di misure intese a sostenere la capacità di reazione rapida dell'industria del settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della Base industriale e tecnologica di difesa europea (*European Defence Technological and Industrial Base*, EDTIB), con l'obiettivo di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della Base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina).

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valuta in maniera complessivamente positiva il provvedimento, in considerazione del fatto che le misure previste puntano a risolvere le carenze produttive messe in evidenza dall'aggressione in Ucraina, contribuendo alla creazione di un sistema industriale resiliente e flessibile.

Il Governo ritiene correttamente individuata la base giuridica negli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): 114, relativo al mercato interno, in relazione ai materiali di difesa (EDEM); 173, relativo all'industria europea, in relazione alla competitività dell'EDTIB; 212,

relativo alla cooperazione allo sviluppo, in relazione al rafforzamento della DTIB ucraina; 322, relativo alle disposizioni finanziarie.

Il Governo considera, inoltre, rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto, stante la complessità dei diversi strumenti previsti nell'ambito del Programma per l'industria europea della difesa (EDIP), le funzioni fondamentali della difesa e le connesse responsabilità rimangono in capo agli Stati membri. L'azione dell'Unione europea si esplica, più in generale: nell'aggregazione e armonizzazione della domanda di materiali di difesa a livello di Unione; nella cooperazione a lungo termine per l'intero ciclo di vita dei materiali di difesa; nel sostegno del processo di riduzione dei rischi degli investimenti dell'industria della difesa in fabbricazioni flessibili, equamente distribuiti tra gli Stati membri; nella collaborazione volta a impedire il divario di commercializzazione dei prodotti finali nell'ambito del Fondo europeo per la difesa.

Anche il principio di proporzionalità, secondo il Governo, è rispettato in quanto le misure non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi preposti, essendo proporzionate alla portata e alla gravità dello scenario in cui si collocano.

Il Governo evidenzia, inoltre, che le prossime interlocuzioni con la Commissione europea e con gli Stati membri dovranno puntare a preservare il costruito legato alla struttura per un programma europeo di armamento (SEAP) e all'implementazione efficace, dal punto di vista del bilancio nazionale, dei *bond*. Su decisione degli Stati membri, sarà possibile infatti emettere obbligazioni per assicurare un piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di interesse comune degli Stati e dell'Unione. In aggiunta a ciò, bisogna puntare a permettere lo scorporo degli investimenti in programmi europei dai vincoli di bilancio del Patto di stabilità, in particolare se riferiti a programmi di sviluppo europeo innovativo.

La valutazione di impatto evidenzia che il Programma per l'industria europea della difesa (EDIP) prevede un totale di 1,5 miliardi di euro fino al 2027 per il rafforzamento della Base industriale EDTIB. I progetti di « interesse comune » (definiti tali dall'Unione europea e qualora vi partecipino almeno quattro Stati membri) potrebbero essere destinatari di fondi per la copertura fino al 100 per cento dei costi, con un massimo del 25 per cento del totale disponibile. I fondi per lo strumento di sostegno all'Ucraina non sono stati ad oggi ancora definiti.

Si ricorda che le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, sono scadute lo scorso 6 giugno.

La proposta è stata esaminata da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Di queste, il *Bundestag* tedesco e il Senato ceco hanno concluso l'*iter* senza rilevare criticità, mentre i parlamenti belga e portoghese hanno approvato risoluzioni nell'ambito del dialogo politico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

269^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 dispone l'istituzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Per quanto riguarda gli oneri riferiti agli organi della commissione, si rileva che la relazione tecnica si limita a indicarne l'importo complessivo, fornendo gli elementi di quantificazione in merito alla figura del Segretario generale, consentendo di determinare solo in via residuale l'importo concernente cumulativamente il Presidente e gli altri componenti. Osserva inoltre che la relazione tecnica iniziale afferma che l'indennità spetta, oltre che al Presidente, solo ai quattro componenti non di diritto, escludendo quindi i due componenti di diritto. Tuttavia, tale limitazione non è ricavabile dalle norme: al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti. In merito agli oneri per contratti con esperti, rileva che essi sono contemplati solo per il 2024, mentre la norma non li esclude negli anni successivi,

stabilendo soltanto un limite di spesa per il 2024: anche a tale riguardo andrebbero fornite delucidazioni.

La Commissione suddetta è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria e provvede, a decorrere dall'anno 2025, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante un contributo annuale di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, e un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche. In relazione alle minori entrate derivanti dal contributo obbligatorio a carico delle società professionistiche, valutate in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027, il Governo dovrebbe esplicitare i criteri considerati nella stima. Inoltre, al fine di escludere la necessità di inserire un richiamo espresso alle clausole di monitoraggio degli oneri previste dall'articolo 17 della legge di contabilità, il Governo dovrebbe assicurare, considerato verosimile un trend crescente dei fatturati delle società soggette al contributo, che l'importo complessivo di 1.600.000 euro costituisca un limite massimo a regime.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione all'obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari, tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, da rendere immediatamente disponibile all'INL, all'INPS e all'INAIL tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), e l'articolo 7-bis, in relazione al riordino dell'INDIRE, il Governo nel fornire ulteriori chiarimenti dovrebbe confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, e assicurare che tali norme potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 3, osserva che la disposizione prevede che gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), possano essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025, anche rideterminando la misura dei compensi, mentre le relative autorizzazioni di spesa, per compensi e missioni, di cui al comma 4, sono riferite al solo anno 2024. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

L'articolo 10, ai commi da 3-bis a 3-quinquies, prevede che l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, e che il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della re-

gione, con priorità di scelta. Viene previsto inoltre che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. A tale riguardo, appare necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo e assicurazioni circa l'assenza di effetti in termini di fabbisogni aggiuntivi per le istituzioni scolastiche, e conferma che la definizione delle dotazioni organiche del personale sarà effettuata garantendo la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 14-*bis*, comma 3, con riferimento alla previsione che nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali, da completare entro il 31 dicembre 2024, sia previsto che i posti vacanti resi indisponibili siano coperti con contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto, il Governo dovrebbe confermare che tale copertura *pro tempore* rientri appieno nelle modalità già previste dalla legislazione vigente per assicurare la continuità del servizio scolastico.

Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, rileva che le disposizioni in esame autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. In relazione alla modalità di copertura dei relativi oneri, cui si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, appare necessario acquisire dal Governo conferma in merito alla disponibilità di tali risorse.

In merito all'articolo 16-*ter*, pur dando atto che in recenti casi analoghi non sono stati ascritti effetti sui saldi, osserva che la previsione della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato appare almeno potenzialmente onerosa: pertanto appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione in relazione agli attuali tassi di escussione della garanzia concessa dal Fondo in questione e alla sua situazione patrimoniale.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 169.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non ci sono osservazioni da parte del Governo e deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: « La Commis-

sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi interventi il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento, andrebbe ulteriormente confermato che anche le nuove attività e procedure in capo alle amministrazioni comunali, previste dalle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 3, concernente le compensazioni finanziarie spettanti allo Stato qualora questo si spogli di un bene immobile affittato da un ente territoriale disponendo il trasferimento della proprietà del bene all'ente stesso, segnala che andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti che la disposizione esplica sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli attualmente scontati a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra formulati, ritiene opportuna l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 170.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non ci sono osservazioni da parte del Governo e deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto contrario sul parere formulato dalla relatrice esprimendo considerazioni fortemente critiche sulla compressione dei tempi che caratterizza l'esame del provvedimento in seconda lettura in Senato. Sottolinea in particolare come di fronte ad un decreto-legge che affronta temi centrali come l'edilizia e la casa vi sia una sostanziale compressione del dibattito parlamentare, sia sui profili di merito sia sui profili finanziari, profilo che costituisce un elemento particolarmente critico aldilà della non modificabilità sostanziale del testo nella seconda lettura in corso. Quanto meno l'espressione del dibattito dovrebbe essere garantita da tempi congrui di esame, per cui ribadisce la posizione di netta contrarietà su tali modalità di esame e preannuncia peraltro emendamenti della propria parte politica volti ad introdurre la parola « condono » nel titolo del provvedimento, atteso che l'avvenuta espunzione del procedimento di doppia conformità costituisce un vero e proprio condono, su cui non vi è neanche il tempo di dibattere.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato di relazione tecnica, contiene il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – *Critical entities resilience*), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, ed opera nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Per quanto di competenza, segnala che gli articoli da 3 a 5 determinano la struttura di *governance* delle politiche per la resilienza dei soggetti critici disciplinando le competenze del Presidente del Consiglio, istituendo il «Comitato interministeriale per la resilienza», il punto unico di contatto presso la Presidenza del Consiglio e le autorità settoriali competenti. Per queste ultime due strutture, la norma determina la dotazione di personale, e la relativa autorizzazione di spesa. A tal fine la relazione tecnica ipotizza l'indizione di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario. Considerata la mancata espressa previsione normativa di un concorso unico, occorre valutare l'opportunità di integrare in tal senso il testo del provvedimento.

In merito alla copertura finanziaria, di cui al comma 14 dell'articolo 5, operata mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse in particolare per gli anni successivi al 2024.

In relazione all'articolo 11, comma 6, evidenzia che ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica. In proposito, occorre valutare l'opportunità di espungere dalla descritta clausola di invarianza finanziaria l'inciso «a carico della finanza pubblica», al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto risulta, pertanto, utile acquisire l'avviso del Governo.

In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 15 dell'articolo 18, analogamente a quanto segnalato al comma 14 dell'articolo 5, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse, in particolare per gli anni successivi al 2024, anche tenendo conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 166.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento sui profili evidenziati dal relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo con condizione e con osservazione, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di un elemento di risposta da parte del Governo su una specifica richiesta posta dal senatore Patuanelli.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione al quesito posto, chiarisce che in relazione all'articolo 11, in materia di procedimento esecutivo nei confronti di Stati esteri, la disposizione interviene, peraltro ricalcando principi generali di diritto consuetudinario internazionale in materia di rapporti fra Stati rispetto a depositi costituenti riserve valutarie, regolando rapporti fra privati creditori e beni quali le riserve valutarie di Stati esteri, depositati presso la Banca d'Italia. Il creditore non può agire in via cautelare ed esecutiva su tali depositi e i procedimenti esecutivi a tali titoli sono estinti.

Del resto, l'eventuale decisione autonoma di Stati terzi di disinvestire *asset* in conseguenza della crisi politica internazionale non pare evitabile attraverso previsioni normative nazionali ed isolate, mentre la norma di che trattasi consente di garantire che investimenti di riserve valutarie presso la Banca d'Italia non siano aggredite da creditori privati, tutelando dunque l'investimento estero stesso e rafforzando anzi le prospettive di ulteriori investimenti nel paese.

Non pare in conclusione, come correttamente indicato nella Relazione Tecnica, che la norma possa essere suscettibile di provocare effetti finanziari negativi, anche in relazione a eventuali procedimenti esecutivi in corso.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ringrazia del chiarimento fornito dal Governo, rilevando come alla luce di una interlocuzione intercorsa

con la Presidenza del Consiglio dei ministri risulta essere stato peraltro meglio definito l'ambito attuativo che interessa il provvedimento.

La relatrice MENNUNI (*Fdl*), alla luce degli elementi forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2.

Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica richiamate a copertura.

Occorre inoltre valutare, in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, se l'attività della commissione tecnica di cui all'articolo 3 possa determinare oneri di funzionamento per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Appare altresì necessario, all'articolo 3, inserire la previsione che ai componenti della commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 165**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli da 3 a 5, viene rappresentato che in sede di esame definitivo sarà valutato con le amministrazioni competenti l'insierimento della previsione normativa di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario, secondo l'ipotesi assunta nella relazione tecnica;

in relazione all'articolo 5, comma 14, viene assicurato che sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 5 anche per gli anni successivi al 2024;

in relazione all'articolo 11, comma 6, viene condivisa l'opportunità di espungere dalla clausola di invarianza finanziaria l'inciso « a carico della finanza pubblica », al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi;

in relazione all'articolo 18, comma 15, viene assicurato che, anche tenuto conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14, sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 18 anche per gli anni successivi al 2024,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato alla soppressione, all'articolo 11, comma 6, delle parole: « a carico della finanza pubblica ».

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità, in relazione all'articolo 5, di prevedere un concorso unico per l'assunzione della dotazione di personale prevista dal comma 5 per il Punto di Contatto Unico (PCU) e dal comma 13 per le Autorità Settoriali Competenti.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria
170^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (n. 171)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) rileva in premessa che il testo del provvedimento è talmente articolato e complesso che probabilmente sarebbe stato preferibile dividerlo in due atti distinti. Quanto al parere della relatrice, evidenzia l'opportunità di un approfondimento e di un rinvio della votazione, anche in vista di possibili suggerimenti da parte della propria parte politica sulle criticità emerse, in particolare in materia di semplificazioni.

Si associa il senatore TURCO (*M5S*).

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e rinvia il seguito dell'esame dell'atto in titolo alle sedute di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 15) TURCO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE lascia la parola al relatore per l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ricorda preliminarmente il lavoro di confronto informale svolto con i senatori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sugli emendamenti presentati, alcuni dei quali considera meritevoli di essere presi in considerazione. Quanto all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 e contrario sugli emendamenti 1.1, 1.7 e 1.8. Relativamente all'emendamento 1.4, invita al ritiro. Passando all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.4 e contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.5. Quanto all'emendamento 2.2 si riserva di valutare una proposta di riformulazione. Con riferimento all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.17 e 3.21 e contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 e 3.20. Invita quindi al ritiro dell'emendamento 3.18, mentre sugli emendamenti 3.6 e 3.9 si riserva di esprimere il parere dopo un ulteriore confronto con i proponenti. Infine, dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 4, 5 e 6, esprime parere contrario sull'unico emendamento all'articolo 7, il 7.1.

In conclusione, conferma un'ampia disponibilità nei confronti delle varie forze politiche anche per il prosieguo dell'esame, soprattutto in materia di principi di carattere generale, anche per integrare o eventualmente modificare il parere espresso.

Il PRESIDENTE rileva che il Governo e i Gruppi potranno sin d'ora valutare i pareri espressi dal relatore.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede quando si procederà al voto degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ritiene che si potrà iniziare a votare nel corso della settimana corrente.

Il senatore TURCO (*M5S*) chiede ai proponenti dell'emendamento 3.21, che viene sottoscritto dal senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in tema di educazione finanziaria, di riformulare il testo con un riferimento alla cultura d'impresa, come già previsto dal provvedimento approvato dal Parlamento in materia di competitività dei capitali.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) prende atto della sollecitazione, che trasferirà ai colleghi di Gruppo Damiani e Zanettin.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che stanno per essere assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, tre nuovi Atti del Governo recanti testi unici a carattere compilativo delle disposizioni in materia di sanzioni, contenzioso tributario e tributi erariali minori. Propone dunque, ai fini della programmazione dei lavori, di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta già convocata domani mattina, mercoledì 24 luglio, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori al termine della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 24 luglio, prevista alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'Atto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto attua la delega legislativa prevista dall'articolo 10 della legge n. 111 del 2023;

lo schema reca disposizioni in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (articolo 1), di imposta di registro, (articolo 2), di imposte ipotecarie e catastali (articolo 3), imposta di bollo (articolo 4), tasse ipotecarie e catastale (articolo 5), tributi speciali (articolo 6), accesso telematico alle banche dati catastali e aggiornamento delle intestazioni catastali;

considerato che:

esso reca disposizioni in linea con i principi e criteri direttivi della citata legge n. 111, con particolare riferimento:

al principio di semplificare gli adempimenti;

al principio dell'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili;

al principio di prevedere il sistema di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni;

al principio di rivedere le modalità applicative dell'imposta di registro;

tenuto conto che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di imposta di registro, con specifico riferimento all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, in materia di cessioni di aziende o di complessi aziendali,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1. in relazione all'articolo 1, che apporta modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni:

a) intervenire in tema di versamento delle imposte catastali, ipotecarie, e di bollo nel caso di immobili compresi nell'eredità, prodromiche alla presentazione della dichiarazione di successione, prevedendo la facoltà del contribuente, di età anagrafica non superiore a anni 26 e in

assenza di altri eredi che possano far fronte al pagamento delle imposte, di effettuare il pagamento dell'imposta utilizzando le somme in giacenza, a vario titolo, presso banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti esse stesse parti dell'attivo ereditario;

b) intervenire agevolando e semplificando le procedure, in capo agli eredi, per presentare la dichiarazione di successione e accertare la sussistenza o meno di asset del *de cuius* presso istituti di credito o società assicurative, anche utilizzando l'anagrafe dei conti e dei depositi, riducendo il fenomeno dei conti dormienti e facendo emergere sopravvenienze ereditarie;

c) al fine di rendere coerenti i criteri di tassazione delle successioni e delle donazioni, valuti il Governo se attribuire rilevanza alle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* per la determinazione dell'imposta di successione;

d) al comma 1, lettera *gg*), ripristinare il comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1990, al fine di mantenere la previsione che fissa la misura del 4,50 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta;

2. in relazione all'articolo 2 dello schema di decreto, recante modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro:

a) intervenire sulla lettera *ff*), che modifica la Tariffa, Parte I, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al fine di reintrodurre, anche per un periodo limitato di tempo, una misura analoga a quanto disponeva l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, volta a prevedere l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa pari a 200 euro per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono, anche con variazione volumetrica ove consentita e con il raggiungimento della classe energetica NZEB, A o B, per procedere poi alla vendita;

3. con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, recante disposizioni finali e abrogazioni:

a) estendere alle rendite vitalizie assoggettate all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (TU imposta di registro), la previsione dell'articolo 9, comma 4, che disciplina la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

4. al fine di consentire di integrare la dichiarazione anche quando ne derivi un maggior credito o un minor debito a favore del contribuente (cosiddetta « integrativa a favore »), analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA dagli articoli 2, comma

8, e 8, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, introdurre una o più disposizioni volte a modificare:

a) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che disciplina la dichiarazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine;

b) l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 che, con riferimento all'imposta di bollo, disciplina l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.

La Commissione suggerisce inoltre le seguenti correzioni di forma e di coordinamento normativo:

1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 346 del 1990 recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di successione e donazione, e, in particolare all'articolo 51, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *tt*), occorre tenere conto che tale disposizione è stata già oggetto di arrotondamento delle cifre da lire in euro: va quindi soppressa.

2. In relazione all'articolo 10 dello schema di decreto, alla lettera *a*) sostituire il riferimento ai commi 4, 5 e 6 con quello agli articoli 4, 5 e 6.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

144^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

Intervengono i ministri per lo sport e i giovani Abodi e dell'istruzione e del merito Valditara.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame concluso nella seduta pomeridiana del 18 luglio, nel corso della quale, ricorda la PRESIDENTE, si è conclusa la discussione generale e sono intervenuti, in sede di replica, il relatore Marcheschi e il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

Comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 15 di giovedì 18 luglio, sono stati presentati n. 117 emendamenti e n. 21 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Dichiara indi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte emendative 5.2, 5.3, 5.4, 5.0.1, 8-bis.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 13.0.1, 14-bis.0.1, 14-bis.0.2, 14-bis.0.3, 14-bis.0.4, 14-ter.0.1, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

Comunica infine che è stato ritirato l'emendamento 2.2, a prima firma della senatrice D'Elia.

Si passa all'esame degli emendamenti.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti d'iniziativa di senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico, nonché, unitamente alle senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e RANDO (*PD-IDP*), a tutti gli emendamenti d'iniziativa del senatore De Cristofaro.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico, richiama i principali obiettivi ai quali gli stessi sono indirizzati (che – anticipa la senatrice – sono altresì oggetto di un ordine del giorno di cui è promotrice): la modifica degli statuti delle federazioni sportive e delle discipline sportive al fine di garantire il rispetto della parità di genere e la rappresentanza dei giovani con età inferiore a 36 anni; il ripristino del limite all'esercizio dei mandati nonché la previsione dell'incompatibilità parlamentare per gli organi direttivi dei richiamati organismi.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare che l'emendamento 2.1 è diretto a sopprimere l'istituzione della Commissione indipendente per la verifica dei bilanci delle società sportive. Richiamando il proprio intervento in sede di discussione generale, stigmatizza la nomina politica della Commissione stessa, nonché, più in generale, il ricorso alla decretazione d'urgenza per legiferare su temi che sono all'attenzione del Parlamento e senza tener conto del lavoro che la Commissione sta svolgendo nell'ambito dell'affare assegnato sulle prospettive del calcio italiano.

Sul medesimo emendamento 2.1 interviene brevemente la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ad integrazione di quanto evidenziato dalla senatrice D'Elia. Ribadisce la contestazione per il metodo seguito dal Governo e dalla maggioranza che, a suo giudizio, mette in discussione un lavoro condotto dalla Commissione in modo serio, approfondito e trasversale. Dopo aver espresso il suo dissenso con riguardo ai tempi accelerati di esame in Commissione del disegno di legge in titolo, preannuncia la presentazione in Aula, da parte del suo Gruppo, di un ordine del giorno che impegna il Governo a tener conto delle conclusioni alle quali la

Commissione perverrà in esito all'esame del richiamato affare assegnato e a condurre un lavoro in collaborazione con i Gruppi di opposizione.

Nell'auspicare la condivisione del suddetto ordine del giorno da parte degli esponenti dei Gruppi di maggioranza, esprime, infine, apprezzamento per l'attitudine cooperativa dimostrata dal relatore Marcheschi.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

La PRESIDENTE ricorda che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo 4.

Dato per illustrato l'emendamento 5.1, interviene brevemente la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) per esprimere le sue perplessità in merito alla dichiarazione di improponibilità degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.0.1, in ragione del fatto che, a suo parere, gli stessi sono diretti a rendere più salda la connessione tra i due temi principali del provvedimento in esame – vale a dire la scuola e lo sport – mediante il potenziamento dell'educazione motoria e la promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici.

Anche la senatrice RANDO (*PD-IDP*) si rammarica che, nel contesto del provvedimento in esame, non si intenda cogliere l'occasione per incentivare l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, come previsto dall'emendamento 5.0.1.

La PRESIDENTE ribadisce che le suddette proposte non presentano profili attinenti ai contenuti dell'articolo del disegno di legge in esame al quale sono riferite e si pongono peraltro in linea con analoghe dichiarazioni di improponibilità rese in prima lettura. Ricorda che è compito della Presidenza adottare criteri stringenti nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti presentati nel corso di esame di decreti-legge.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene in merito all'emendamento 6.3 per sottolineare che esso è volto a delineare un percorso alternativo per la formazione dei docenti di sostegno agli alunni con disabilità rispetto a quello previsto dal provvedimento in esame, che, a suo parere, svalorizza la qualità della formazione dei docenti medesimi.

Sono, quindi, dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis, la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) interviene per dare conto del-

l'emendamento *7-bis.2*, diretto a sopprimere i commi dell'articolo *7-bis* che prevedono il commissariamento dell'Istituto INDIRE. In particolare, ritiene inspiegabile e domanda chiarimenti in merito alla scelta di commissariare l'Istituto a fronte dell'affidamento allo stesso delle nuove e delicate funzioni di attivazione di percorsi formativi per gli insegnanti di sostegno.

Chiarisce, infine, che il suo Gruppo condivide l'obiettivo di incrementare il numero dei docenti di sostegno, per pervenire a una piena applicazione della legge n. 104, ma dissente dal modello formativo previsto dal provvedimento in esame.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo *7-bis* sono dati per illustrati.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, ha la parola la senatrice RANDO (*PD-IDP*), la quale, intervenendo in merito all'emendamento 8.5, sottolinea che, nel processo inteso ad assicurare la continuità educativa e didattica, ritiene indispensabile acquisire il parere della famiglia del discente nonché la valutazione dell'interesse del discente da parte del dirigente scolastico.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Nell'ambito dell'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 9, la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) evidenzia che gli emendamenti 9.1 e 9.2, di cui è promotrice, sono volti ad estendere l'ambito territoriale in cui avviare le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024.

Sono indi dati per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli *9-bis* e 10.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, ha la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale, focalizzando l'attenzione sull'emendamento 11.6, dichiara di ritenere inaccettabile la previsione di una soglia del 20 per cento di studenti stranieri in classe ai fini dell'assegnazione di un docente di lingua italiana.

Dopo aver ribadito che la suddetta previsione non fa i conti con la realtà della scuola italiana, invita a riflettere sui principi dell'inclusione e dell'intercultura che dovrebbero essere alla base delle misure legislative che interessano gli studenti con una storia di migrazione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Nell'ambito dell'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 12, la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), nel dare conto dell'e-

emendamento 12.1, critica la disciplina contenuta nel provvedimento a seguito dell'esame in prima lettura, che mira a privilegiare, ai fini delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2024/2025 – secondo una logica a suo avviso non rispondente ai criteri di meritocrazia – i dirigenti immessi in ruolo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, ai danni dei dirigenti risultati vincitori del concorso ordinario a base nazionale.

Nel contestare quella che definisce come una vera e propria operazione di sanatoria, fa presente che molti dei vincitori del concorso ordinario, sulla scorta di pareri legali, attiveranno contenziosi nei confronti del Ministero dell'istruzione.

Chiarisce che l'emendamento 12.1 è diretto a proporre una soluzione di mediazione tra la sanatoria e la giusta tutela dei dirigenti risultati vincitori del concorso ordinario, rendendo possibile anche per questi ultimi l'applicazione dei medesimi criteri di selezione.

In risposta, interviene brevemente la senatrice BUCALO (*FdI*), la quale ritiene improprio parlare di « sanatoria », anche tenuto conto del fatto che il concorso ordinario del 2017 è ancora sotto indagine da parte delle procure. Chiarisce che le disposizioni dell'articolo 12 sono intese ad offrire la possibilità di espletare un corso concorso a docenti che sono stati lesi nella possibilità di partecipazione al concorso ordinario, nell'ottica di garantire il buon andamento della scuola e di assicurare l'avvio del nuovo anno scolastico.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, ha la parola il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), il quale, con riferimento all'emendamento 14.8, ritiene che risponda a ragioni di equità e di non discriminazione sopprimere, al comma 2 dell'articolo 14, il riferimento alle scuole europee. Chiarisce, infatti, che, in esse è presente un numero estremamente esiguo di personale docente rispetto a quello impiegato presso le scuole italiane all'estero, alle quali, a suo parere, dovrebbe rivolgersi piuttosto l'attenzione del legislatore, tenuto conto dei moltissimi italiani all'estero che non conoscono la lingua italiana e non hanno mai avuto l'opportunità di visitare il loro Paese.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE concede indi la parola alla senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), la quale segnala che l'articolo 14-ter, al quale il proprio Gruppo non ha presentato proposte emendative, reca contenuti solo in parte condivisibili. Pur dichiarando condivisibile l'adeguamento al tasso di inflazione dei tetti di spesa relativi ai libri di testo nella scuola dell'obbligo, reputa infatti del tutto insufficiente l'incremento di 3 milioni di

euro del Fondo per il finanziamento dei libri di testo e auspica che il Governo possa convergere su una proposta del Gruppo del Partito Democratico intesa a garantire la gratuità degli stessi.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, esprime preoccupazione per l'intenzione della maggioranza e del Governo di procedere a una nuova riforma del pre-ruolo universitario senza aver dato attuazione a quella approvata nel 2022.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), dopo avere aggiunto la firma all'emendamento 15.0.1, stigmatizza lo stanziamento di risorse di oltre 8 milioni di euro annui per la chiamata nel ruolo di seconda fascia di ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione. Ritiene, infatti, che un efficace finanziamento dell'università e della ricerca dovrebbe piuttosto rivolgersi ad incentivare i contributi scientifici dei giovani ricercatori.

Sono indicati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché gli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 16-*bis*.

Conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio e che, tenuto conto della calendarizzazione in Aula del provvedimento per le ore 11 di oggi, la Commissione procederà alle votazioni anche in assenza degli altri pareri delle Commissioni consultate e del Comitato per la legislazione. Invita indi il relatore ad esprimersi sulle proposte emendative.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme al relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e respinto.

Posti distintamente in votazione, sono indi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 2.8, che, posto ai voti, viene respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 2.9, che, posto ai voti, viene respinto.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.10.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 – quest'ultimo dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma –, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 4, si passa alla votazione dell'emendamento 5.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, che viene respinto.

Viene, quindi, posto ai voti l'emendamento 6.1, che risulta respinto.

Dopo che la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ha dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 6.3, con votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 6.2 e 6.3.

Sono quindi posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, quest'ultimo dopo che vi hanno aggiunto la firma i senatori CRISANTI (*PD-IDP*) e Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), e 6.7, quest'ultimo dopo che la senatrice RANDO (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, viene respinto.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 7.2 e 7.3.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 7.4 (al quale ha aggiunto la firma la senatrice RANDO (*PD-IDP*)) e 7.5.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 7-bis.2, ripropone di fronte al ministro Valditara, nel frattempo intervenuto in seduta, le considerazioni svolte in sede di illustrazione dell'emendamento medesimo.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 7-bis.3, dichiara di condividere le considerazioni della senatrice Malpezzi, evidenziando, in aggiunta, la necessità di dialogare con il mondo della scuola.

Il ministro VALDITARA chiarisce che il riordino dell'Istituto INDIRE si rende necessario al fine di adeguarlo alle altre omologhe realtà presenti a livello europeo.

Con successive e distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3.

Con congiunta votazione sono indi respinti gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 8.3, al quale ha aggiunto la firma la senatrice RANDO (*PD-IDP*), 8.4, 8.5 e 8.6.

Con successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 9-bis.1 e 9-bis.2.

In esito a successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, quest'ultimo dopo che la senatrice RANDO (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.13.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 12.1, dà lettura di alcune precisazioni di carattere tecnico contenute nel Dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera con riferimento all'articolo 12.

Posti distintamente in votazione, risultano quindi respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 13.1.

Con successive e distinte votazioni, vengono, quindi, respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.6, giudica una manifestazione di arroganza della maggioranza e del Governo il rifiuto di non prendere in considerazione alcuna delle 117 proposte emendative presentate dai Gruppi di opposizione, tra l'altro nella persona di senatori proponenti che vantano grande esperienza e preparazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame.

Con successive e distinte votazioni, vengono, quindi, respinti gli emendamenti 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11 e 15.12.

Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 16.1 e 16.2.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6, quest'ultimo dopo che la senatrice ALOISIO (*M5S*) vi ha aggiunto la firma.

L'emendamento 16-*bis*.1, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 16-*ter*.0.1, posto infine in votazione, risulta respinto.

Concluso l'esame delle proposte emendative, si passa all'esame degli ordini del giorno, come convenuto in precedenza.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1193/2/7 (identico al proprio ordine del giorno G/1193/1/7), G/1193/4/7 e, come raccomandazione, G/1193/17/7.

Il parere è favorevole altresì sugli ordini del giorno G/1193/3/7, G/1193/5/7, G/1193/7/7, G/1193/9/7, G/1193/12/7, G/1193/13/7, G/1193/14/7, G/1193/15/7, G/1193/19/7, G/1193/20/7 e G/1193/21/7, a condizione che siano modificati, secondo riformulazioni che mette a disposizione dei commissari.

Il parere è infine contrario sui restanti ordini del giorno.

Il ministro ABODI si esprime in senso conforme al relatore e pertanto accoglie gli identici ordini del giorno G/1193/1/7 e G/1193/2/7, l'ordine del giorno G/1193/4/7 nonché, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/1193/17/7.

La disponibilità ad accogliere gli atti di indirizzo G/1193/3/7, G/1193/5/7, G/1193/7/7, G/1193/9/7, G/1193/12/7, G/1193/13/7, G/1193/

14/7, G/1193/15/7, G/1193/19/7, G/1193/20/7 e G/1193/21/7 è subordinata alla riformulazione secondo le indicazioni del relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), accogliendo i suggerimenti del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1193/3/7 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che risulta pertanto accolto.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1193/5/7 in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso indicato da relatore e Governo. L'atto di indirizzo è pertanto accolto.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), pone indi ai voti l'ordine del giorno G/1193/6/7, che la Commissione respinge.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara indi di accogliere le condizioni poste dal relatore e dal Governo sull'ordine del giorno G/1193/7/7, riformulandolo in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che s'intende accolto.

Su richiesta della senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) sono posti separatamente ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1193/8/7, G/1193/9/7 (in riferimento al quale dichiara di non accogliere la proposta di modifica avanzata dal relatore e Governo), nonché l'ordine del giorno G/1193/10/7.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1193/11/7 la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) rivolge un invito al relatore e al ministro Valditarà a voler riconsiderare il parere contrario.

Il ministro VALDITARA si dichiara disponibile ad accogliere, come raccomandazione, il richiamato atto di indirizzo, a condizione che esso sia riformulato.

Il RELATORE si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1193/11/7 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che recepisce la condizione posta dal ministro Valditarà. L'atto di indirizzo si intende pertanto accolto dal Governo come raccomandazione.

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno G/1193/12/7, essendo stato riformulato dalla senatrice ALOISIO (*M5S*) secondo i suggerimenti del relatore e del Governo, si intende accolto.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sull'ordine del giorno G/1193/13/7, a sua prima firma, al fine di mantenere, nel dispositivo, un esplicito impegno affinché siano reperite risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.

Il ministro VALDITARA, tenuto conto di quanto chiesto dalla senatrice Barbara Floridia, modifica conseguentemente la condizione posta sul richiamato atto di indirizzo.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) riformula nel senso indicato dal ministro Valditara l'ordine del giorno G/1193/13/7 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che risulta pertanto accolto.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) riformula gli ordini del giorno G/1193/14/7 e G/1193/15/7 in nuovi testi (pubblicati in allegato), che recepiscono le indicazioni del relatore e del Governo. Tali atti di indirizzo risultano pertanto accolti.

Su richiesta della senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) sono posti separatamente ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1193/16/7 e G/1193/18/7, in riferimento ai quali il relatore e il Governo avevano espresso un orientamento contrario.

Dopo che la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) ha riformulato in nuovi testi gli ordini del giorno G/1193/19/7, G/1193/20/7 e G/1193/21/7 (pubblicati in allegato) nel senso indicato dal relatore e dal Governo, il PRESIDENTE avverte che i medesimi atti di indirizzo si intendono accolti.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1193****(al testo del decreto-legge)****G/1193/1/7**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca » (A.S. 1193),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere presso il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance*.

G/1193/2/7

MARTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca » (A.S. 1193),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere presso il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance*.

G/1193/3/7 (testo 2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premesso che:

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture regionali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;

modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere presso il comitato olimpico nazionale italiano e il comitato italiano paralimpico azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance*.

G/1193/3/7

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premessi che:

il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;

modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico;

un tema, sempre nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, che richiede attenzione è quello relativo ai meccanismi di rinnovo della dirigenza e alla garanzia della piena rappresentatività nel quadro di un fisiologico ricambio degli organi direttivi apicali;

tale esigenza è particolarmente rilevante per soggetti – quali le federazioni sportive nazionali (FSN), gli enti di promozione sportiva (EPS) e le discipline sportive associate (DSA) – che sono sottoposti ai vincoli normativi non solo della legislazione interna, ma anche dell'ordinamento internazionale, e dunque esposti a un vaglio di credibilità e adeguatezza che si estende all'intero sistema sportivo nazionale,

impegna il Governo

a considerare l'approvazione di norme volte a modificare gli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto i 36 anni nella *governance* di enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

G/1193/4/7

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca,

premessi che:

l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

la Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;

la disposizione disciplina quindi la composizione, le funzioni, l'organizzazione nonché le modalità di funzionamento della Commissione;

riguardo alla composizione, la Commissione è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

in particolare, oltre alla partecipazione di diritto del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento;

la disposizione nulla prevede in merito alla parità di genere, contrariamente a quanto espressamente previsto per altri enti e organi con struttura analoga;

ritenuto che:

il principio della parità di genere è riconosciuto dalla nostra costituzione all'articolo 51 ove si attribuisce alla Repubblica la funzione di

promuovere, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini nell'assunzione di cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici;

come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne, persistendo significativi divari soprattutto nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale;

il raggiungimento dell'uguaglianza di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030;

il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico affinché le società quotate, entro il 2026, garantiscano almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33 per cento dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato;

in Italia, con la legge di bilancio 2020 sono stati rafforzati i presidi per la parità di genere nell'ambito delle società quotate, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti;

per le società a controllo pubblico, il relativo Testo Unico prevede che nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,

impegna il Governo:

nella definizione delle nomine nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, a garantire la piena ed effettiva osservanza del principio delle pari opportunità di genere;

a rafforzare le misure per la parità di genere nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società, in particolare per le società a controllo pubblico, coordinando a tal fine la disciplina di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica con la disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificata dalla legge di bilancio 2020.

G/1193/5/7 (testo 2)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani stranieri;

in proposito, preme segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;

ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;

lo sport è da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree « periferiche », con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che « al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento »;

emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1193/5/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani stranieri;

in proposito, preme segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;

ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;

l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;

lo sport è da considerarsi, in particolare con riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree « periferiche », con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;

in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;

secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;

scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che « al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento »;

emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità.

G/1193/6/7

ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni ur-

genti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca » (A.S. 1193),

premesso che:

il decreto-legge oggetto di conversione al Capo I reca disposizioni in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

il provvedimento in esame è di estremo interesse per quei 445 mila i professionisti non iscritti ad ordini e collegi che rappresentano il segmento di gran lunga più dinamico dell'occupazione e sono in continuo aumento (in dodici anni, dal 2008 al 2020, sono infatti quasi raddoppiati);

in particolare, il riferimento è a tutti quei professionisti che si occupano di discipline motorie collegate alla salute nonché alle discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie (*Yoga, Pilates, Feldenkrais, Thai chi*). Tali discipline risultano in costante aumento negli ultimi anni e sono a tutti gli effetti attività olistiche, date dalla perfetta collaborazione tra corpo, mente e parte spirituale. Queste pratiche di movimento garantiscono un controllo sulle cellule cerebrali, portando ad un rallentamento dei processi degenerativi dovuti all'invecchiamento. Alcune di queste pratiche sono state recentemente identificate come un intervento non-farmacologico che potrebbe avere effetti neuroprotettivi, con un conseguente impatto positivo sulla salute psico-fisica degli anziani sani e dei pazienti con decadimento cognitivo, inoltre mantengono sotto controllo i livelli di stress e risultano preventive rispetto alle patologie muscolo-scheletriche;

considerato che:

all'articolo 32 della Costituzione, il legislatore costituente intervenne a riconoscere espressamente un diritto alla salute come « diritto alla protezione della salute », ma anche come « diritto ad essere curato »;

stando alla sentenza n. 202 del 1981 della Corte costituzionale, il citato articolo 32 assume come oggetto di tutela l'integrità fisica dei cittadini, tutela che si realizza mettendo in campo misure di prevenzione da un lato, e assicurando cure gratuite per gli indigenti dall'altro;

secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è « il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute », definita come « uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale » e non semplicemente « assenza di malattie o infermità ». Tale definizione va oltre la mera sopravvivenza fisica o l'assenza di malattia, coinvolgendo anche aspetti psicologici, mentali, ambientali, lavorativi, economici e sociali. Questo paradigma, basato su evidenze scientifiche e sulla conoscenza dei determinanti di salute, può es-

sere applicato alla prevenzione, al trattamento delle malattie e alla promozione della salute a livello individuale e di popolazione;

il più recente decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 3, prevede il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché la promozione dell'attività motoria quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità di vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

considerato, altresì, che:

la legge costituzionale del 26 settembre 2023, n. 1, ha introdotto il comma 7, all'articolo 33, della Costituzione in materia di attività sportiva. In particolare, il comma 7 sancisce che « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme »;

dal nuovo dettato costituzionale emerge il riconoscimento del valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo al suo benessere psico-fisico, incentivandone l'accesso;

si rende quindi necessario un intervento dello Stato che, attraverso sostegni economici e agevolazioni, favorisca la diffusione anche di tutte le descritte pratiche olistiche non solo per il loro valore sociale e di prevenzione, ma anche come strumento di politica economica pubblica;

la tutela della salute deve infatti trovare realizzazione non solo attraverso l'esistente Servizio sanitario nazionale, ma anche attraverso l'autonomo sviluppo del settore legato alle discipline olistiche e del benessere come strumento di prevenzione di patologie;

preme sottolineare come queste discipline non siano tra le discipline sportive riconosciute dal CONI (delibera del consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017), dunque, non godono dei relativi benefici fiscali;

rilevato che:

le problematiche lavorative connesse a questi professionisti sono in primo luogo attribuibili ad una mancanza di normativa adeguata relativa alla riconoscibilità di questi professionisti rispetto a figure operanti nell'ambito del dilettantismo sportivo riconosciuto dal Coni. Pur non essendo discipline sportive i vantaggi fiscali, in termini di tassazione, connessi al mondo dell'associazionismo sportivo rendono maggiormente attrattivo questo ambito rispetto a quello del lavoro autonomo professionale, con grave confusione nel mercato della concorrenza;

la mancanza di tutele adeguate, un'aliquota Iva troppo elevata (22 per cento) per chi è in regime ordinario e la mancanza di possibilità per l'utente finale di poter detrarre le spese relative al benessere, fanno sì che l'ambito professionale non sia la prima scelta da parte dell'utente che vuole iniziare questo tipo di attività. La somma di questi fattori inoltre non promuove la crescita professionale del settore con grave danno anche per l'erario,

impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta:

a) a riconoscere la figura professionale degli operatori del benessere;

b) a prevedere una riduzione dell'aliquota Iva pari almeno fino al 10 per cento in quanto erogazione di servizi che incidono sulla salute e sul benessere della collettività;

c) a introdurre la possibilità di decurtazione dall'IRPEF di tutte le spese relative al benessere dell'individuo.

G/1193/7/7 (testo 2)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;

proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo « *official main partner* » della squadra campione d'Italia;

a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;

la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa

parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò *on line*;

ritenuto che:

l'articolo 9 del decreto-legge 87 del 2018 – convertito dalla legge 96 del 2018 (cosiddetto Decreto Dignità) – ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di « deroghe » al divieto, come i cosiddetti « spazi quote »;

sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di *in-fotainment* che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente,

impegna il Governo

a mantenere alto il livello di attenzione al contrasto del fenomeno della ludopatia anche attraverso il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cosiddetto decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro.

G/1193/7/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;

proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo « *official main partner* » della squadra campione d'Italia;

a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;

la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò *on line*;

ritenuto che:

l'articolo 9 del decreto-legge 87 del 2018 – convertito dalla legge 96 del 2018 (cosiddetto Decreto Dignità) – ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di « deroghe » al divieto, come i cosiddetti « spazi quote »;

sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di *infotainment* che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente;

il caso Inter, con la diffusione pubblicitaria di una vera e propria società di scommesse sportive dietro lo scudo del sito di informazione, rischia di aprire le porte, ove autorizzato, al definitivo e pericoloso superamento del divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse in denaro,

impegna il Governo:

a adottare ogni misura utile a rafforzare il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cosiddetto decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, estendendo il concetto di pubblicità indiretta anche alle forme di informazione che non richiamano direttamente il gioco ma che sono comunque collegate a società o temi connessi al fenomeno del gioco;

prevedere in ogni caso il divieto assoluto di pubblicità relativa a scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, in ogni sua forma e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, in occasione di qualunque manifestazione sportiva, a partire dall'utilizzo di loghi o altri richiami grafici su divise e abbigliamento degli atleti partecipanti, in considerazione dell'elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.

G/1193/8/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

in particolare, l'articolo 6, prevede – in via straordinaria e transitoria – norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice;

tale disposizione dunque, dà la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno non solo in via ordinaria tramite i percorsi di TFA erogati dalle università, ma anche in via straordinaria tramite percorsi da 30 CFU erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e statali su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (i cosiddetti precari triennialisti);

il nuovo percorso di specializzazione creerà una disparità enorme tra due gruppi di corsisti: da un lato coloro che si sono già iscritti al IX ciclo del TFA universitario, rientrando nella riserva del 35 per cento, di durata di 9 mesi, pagando la quota di iscrizione per un per-

corso da 60 CFU in presenza, dall'altro lato coloro che frequenteranno il nuovo percorso per 30 CFU, con minore durata e impegno solo *online*;

paradossalmente si crea, quindi, una situazione, in cui contemporaneamente, docenti appartenenti alla stessa categoria di persone con medesimi requisiti frequenteranno due percorsi diversi per conseguire lo stesso titolo,

impegna il Governo

a valutare la portata applicativa della norma e adottare, entro la data di attivazione dei percorsi, iniziative normative volte a rivedere la disposizione che introduce il nuovo percorso di specializzazione erogato da INDIRE, al fine di evitare discriminazioni tra docenti e porre al centro i bisogni educativi degli studenti con disabilità.

G/1193/9/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

gli articoli 6 e 7 dettano, almeno negli intendimenti, disposizioni finalizzate al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

più in particolare, al fine dichiarato di sopperire alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, introducono, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

per l'attivazione di tali percorsi formativi, la disposizione all'esame prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione

esaminatrice; si prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;

la disposizione reca altresì la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 8 detta invece disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno prevedendo che, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico;

nel mese di febbraio 2024, l'Istituto nazionale di statistica ha presentato i risultati dell'indagine sull'inclusione scolastica; da tale rapporto è emerso che:

nell'anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1 per cento del totale degli iscritti (+7 per cento rispetto al precedente anno scolastico); seppure è migliorata l'offerta di insegnanti di sostegno (+10 per cento) tuttavia emerge che il 12 per cento viene assegnato in ritardo;

il numero medio di ore settimanali di sostegno fruito da ciascun alunno ammonta a 15,3: il confronto tra gli ordini scolastici mette in evidenza una maggiore dotazione nella scuola dell'infanzia (20,2 ore), seguita dalla primaria (16,7 ore) e dalla secondaria di secondo grado (13,4 ore);

il 4 per cento delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non adeguata. Nel Mezzogiorno i ricorsi risultano più frequenti (5,4 per cento) mentre nel Nord la quota scende al 3 per cento;

permane ancora una forte discontinuità nella didattica: il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico;

per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, sale al 62,1 per cento nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75 per cento nelle scuole dell'infanzia; una quota non trascurabile di alunni (9 per cento) ha, inoltre, cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico;

considerato che:

per ovviare alla perdurante precarietà dei docenti di sostegno non appare né utile né risolutiva la creazione di ulteriori e inadeguati per-

corsi formativi ma occorre invece istituire le classi di concorso per il sostegno didattico, una per ciascun grado di istruzione affinché tutti i docenti assegnati ai posti di sostegno a tempo indeterminato non siano più precari;

per garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, occorre prevedere che l'incarico di supplenza dei docenti di sostegno abbia validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate concernenti lo stato di salute o le gravi esigenze familiari del docente; qualora sia poi necessario il completamento di un triennio l'incarico di supplenza deve essere prorogato di un anno e, nello scorrimento delle graduatorie occorre riconoscere la doverosa priorità al docente che garantisce la continuità didattica;

al fine di evitare che all'inizio dell'anno scolastico vi sia l'attesa infinita per i docenti, per gli alunni e le alunne e per le loro famiglie, le procedure di nomina dei docenti di sostegno, devono essere avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, affinché si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

dal predetto rapporto è emerso altresì che gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che affiancano gli insegnanti di sostegno sono più di 68.000; gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell'azione formativa, facilitando la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia;

a livello territoriale, tuttavia, sono ancora ampi i divari nella disponibilità di assistenti per l'autonomia e la comunicazione: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente; la presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente;

per garantire il diritto allo studio e la piena integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dovrebbero essere centralizzate, previa definizione dello stato giuridico, del profilo contrattuale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, del percorso formativo, dell'orario di lavoro, della dotazione organica nonché delle procedure di stabilizzazione del personale che ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione:-

la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione all'esame, oltretutto, rende inconsistente qualsiasi misura e intendimento,

impegna il Governo:

a garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, avviando le procedure di assegnazione al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, e si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;

a centralizzare l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione in tutti gli istituti scolastici al fine di assicurare in tutto il territorio nazionale la qualità dell'azione formativa, facilitare la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolare adeguatamente lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia.

G/1193/10/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione scolastica degli alunni stranieri;

in ordine all'ultimo tema dell'elenco suesposto, il Ministro dell'istruzione e del merito ha dichiarato che « dobbiamo realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri, una sfida irrinunciabile. Mi auguro che il decreto-legge possa essere approvato in termini rapidi »;

preme ai firmatari sottolineare che l'articolo 11, comma 1, pur prevedendo una lodevole misura di sostegno all'inclusione e all'integrazione scolastica degli alunni stranieri – l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento della lingua italiana – ne riduce fortemente e ne complica la portata, in quanto essa: è rimessa all'esercizio di una mera facoltà per il tramite di un decreto ministeriale; incontra il limite delle

risorse di organico disponibili a livello nazionale; incontra un ulteriore limite applicativo, in quanto è prevista per le sole classi nelle quali gli alunni stranieri siano in numero pari o superiore al 20 per cento del totale degli alunni della classe e, altresì, deve trattarsi di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione; infine, ad onta della dichiarata urgenza, la disposizione – si ribadisce, da ascrivere a mera facoltà – è comunque prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026;

al fine di offrire un segnale alle giovani generazioni di stranieri, in grado di rendere reale, rapida ed effettiva la dichiarata volontà di « realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri », considerata « una sfida irrinunciabile » da vincere,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, onde sostenere il diritto costituzionale allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, volto a garantire l'accesso, la frequenza, l'inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti gli alunni, a rivedere la disposizione di cui alla premessa al fine di renderla obbligatoria e fruibile a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2024/25, provvedendo a ridurre, altresì, la percentuale ivi disposta di alunni stranieri rispetto al numero complessivo degli alunni nelle classi.

G/1193/11/7 (testo 2)

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo

a proseguire gli sforzi per garantire il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinati a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

G/1193/11/7

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo

a reperire le necessarie risorse affinché sia riconosciuta una « Dote educativa », quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

G/1193/12/7 (testo 2)

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in ma-

teria di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;

un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 – Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense,

impegna il Governo

al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ad adottare iniziative volte a proseguire nelle azioni già intraprese, continuando a reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.

G/1193/12/7

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;

un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 – Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense;

ad oggi a livello nazionale solo il 39 per cento delle scuole primarie è dotato di questo servizio ed esiste, ancora una volta, una profonda disuguaglianza territoriale: per il Sud e le Isole, la cui media è 21,6 per cento, nessuna regione è sopra la media nazionale, mentre nel Nord, che detiene una media del 50,1 per cento, solo il Friuli-Venezia Giulia è sotto la media;

alla luce di questi dati, occorre sanare queste disuguaglianze affiancando maggiori risorse pubbliche a quelle già allocate dal PNRR, al fine di garantire alle alunne e agli alunni della scuola primaria, nonché alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, non contemplati dal PNRR, il diritto a godere del tempo pieno in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.

G/1193/13/7 (testo 2)

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'art. 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;

la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante.

G/1193/13/7

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'articolo 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;

la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;

appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi.

G/1193/14/7 (testo 2)

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

impegna il Governo

a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.

G/1193/14/7

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

la scuola dovrebbe affiancare al compito dell'« insegnare ad apprendere » anche quello dell'« insegnare a essere » così come stabilito dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

la scuola deve rappresentare, inoltre, un luogo inclusivo, dove tutte le diversità vengono valorizzate così da dare ad ognuno pari possibilità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di prendersi cura di tutti i cittadini, assicurandone la loro dignità, il rispetto delle differenze e le pari opportunità;

un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola come quello dell'educazione affettiva e sessuale, ovvero la conoscenza di sé e dell'altro, appare invece fondamentale per agevolare la crescita dei giovani nonché per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza;

da un'indagine nazionale del Ministero della salute riguardante la salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la

stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete *internet*, meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari;

oggi, purtroppo, attraverso la rete, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia, alimentando la confusione e i falsi miti sulla sessualità e senza aver ricevuto dal sistema educativo né dalla famiglia gli strumenti per saper distinguere tra realtà e finzione,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa dei percorsi di sperimentazione al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;

a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.

G/1193/15/7 (testo 2)

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del perso-

nale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un « *vulnus* » temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del PNRR, previsto per dicembre 2026.

G/1193/15/7

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni ur-

genti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premessi che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un « *vulnus* » temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del PNRR, previsto per dicembre 2026.

G/1193/16/7

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;

l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la

Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;

appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia nella forma perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto-legge all'esame,

impegna il Governo

ad incrementare il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università e valutare la possibilità di vincolare le risorse straordinarie dei fondi del PNRR al fine di procedere già nell'anno in corso alla stipula dei nuovi contratti di ricerca.

G/1193/17/7

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;

nello specifico, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;

nonostante la grande necessità di ricerca, negli enti si moltiplicano i ricercatori con contratti precari, senza che venga prospettata una strada per la stabilizzazione o un programma sostanzioso di concorsi; senza interventi urgenti la situazione del precariato negli enti pubblici di

ricerca è destinata rapidamente a peggiorare, visto che, i fondi messi a disposizione dal PNRR possono prevedere l'assunzione di lavoratori e lavoratrici della ricerca solo a tempo determinato;

fino al 2026 saranno quindi diverse migliaia gli assunti con questa tipologia di contratti, che continueranno ad aggiungersi al personale contrattualizzato con assegni di ricerca e altre tipologie contrattuali discontinue;

tuttavia, se non ci saranno interventi strutturali destinati a rifinanziare le risorse ordinarie a disposizione degli enti di ricerca, ci troveremo di nuovo e sempre di più a fare i conti con l'emigrazione dei nostri ricercatori, la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, con grave danno economico per il nostro Paese, visto il costo elevato per la loro formazione e il fatto che, oltretutto, il numero dei ricercatori in Italia è molto basso rispetto al contesto internazionale, avendone circa un terzo della Germania e metà di Francia e Gran Bretagna,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a reperire le adeguate risorse destinate alla stabilizzazione, tramite procedure concorsuali, del personale degli enti pubblici di ricerca, al fine di consentire l'importante attività svolta dagli enti stessi.

G/1193/18/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare necessario che il Commissario operi con la massima trasparenza, motivando le sue decisioni e comunicando regolarmente i progressi al Parlamento,

impegna il Governo

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Commissario straordinario riferisca, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate.

G/1193/19/7 (testo 2)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con

disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,

impegna il Governo

ad assicurare che il Commissario straordinario garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

G/1193/19/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;

al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;

appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,

impegna il Governo

ad intervenire affinché il Commissario straordinario in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni sia tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli *standard* previsti dalla legge.

G/1193/20/7 (testo 2)

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

G/1193/20/7

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

la Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all'Investimento 1.7, il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università al fine di ridurre le disegualtanze territoriali e garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria degli studenti in maggiore difficoltà socioeconomica;

lo stanziamento iniziale prevedeva un importo pari a 500 milioni per aumentare l'entità della prestazione erogata con un incremento medio di 700 euro e per allargare la platea di beneficiari al fine di rag-

giungere la quota europea del 25 per cento (partendo dal 12 per cento attuale);

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede che almeno 55.000 studenti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ricevano borse di studio finanziate esclusivamente con fondi PNRR;

sulla base delle assegnazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca e ripartite tra le regioni e i rispettivi enti per il diritto allo studio, quest'ultimi avrebbero dovuto adottare i relativi bandi e approvare le graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti risultati idonei;

tuttavia, dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano in maniera eguale su tutto il territorio, nonostante i fondi siano stati erogati: a Verona circa il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento;

tali criticità stanno creando drammatiche situazioni tra gli idonei non beneficiari, costretti, in molti casi, a dover rinunciare gli studi perché impossibilitati dal pagare l'affitto o le tasse universitarie, limitando di fatto un diritto garantito dalla Costituzione;

inoltre, dall'ultimo rapporto Mediobanca emerge come l'erogazione delle borse di studio sia quantomai necessaria, in quanto lo Stato contribuisce alla spesa per la formazione universitaria per il 61 per cento del totale, rispetto al 76 per cento dell'Unione europea e la quota residuale è sostenuta interamente dalle famiglie per il 33 per cento in Italia, a fronte di una media del 14 per cento in UE;

appare necessario mantenere l'impegno con la Commissione europea ed erogare le borse di studio agli studenti risultati idonei anche negli anni successivi al 2026,

impegna il Governo:

al fine di sostenere e garantire il diritto allo studio universitario, a reperire le adeguate risorse per incrementare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio e si elimini definitivamente il fenomeno degli idonei non beneficiari, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

G/1193/21/7 (testo 2)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

impegna il Governo

ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti.

G/1193/21/7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;

in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338/2000 e una riforma della legislazione sugli al-

loggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli *standard* attuali;

la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;

secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;

per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva finanziato con legge di bilancio 2021, il Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;

tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,

impegna il Governo

parallelamente alle misure poste in essere dal PNRR, ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti e della penuria di posti letto negli studentati.

Art. 1.

1.1

VERSACE, D'ELIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non pos-

sono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CONI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo" »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1.1 All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. I componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutiva del Presidente del CIP, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.” ».

1.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “principio di democrazia interna,” sono inserite le seguenti: “che presuppone la massima partecipazione dei tesserati agli organi direttivi,”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti principi:

a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

b) modelli collegiali e comunque non monocratici di *governance*;

c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani”;

c) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di *governance* a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i principi di cui al comma 1-*bis*. A tal fine, per l’elezione del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell’ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l’organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell’elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.”;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: “I presidenti” con le seguenti: “I soggetti di cui al quinto periodo” e dopo le parole: “dei voti validamente espressi” sono aggiunte le seguenti: “e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto”;

3) l’ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l’utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i principi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all’autorità vigilante”;

e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nella composizione dell’organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve es-

sere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze”. ».

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D’ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente:

« 0b) il primo e il secondo periodo sono soppressi. ».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.” ».

1.4

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, premettere alla lettera b) la seguente:

« 0b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi.” ».

1.5

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: « si applica anche » inserire le seguenti: « all'elezione del presidente del CONI, ai propri organismi regionali nonché ».

1.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

« 2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paraolimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.” ».

Art. 2.**2.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo.

2.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 2.***(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: “Tale termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico”.

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione”. ».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 13, comma 7, quarto periodo, le parole: “può assistere alle assemblee dei soci” sono sostituite dalle seguenti: “partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto” ».

2.4

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 13-bis », comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità di tutti i dati sui quali si basano l'attività e la relativa valutazione ».

2.5

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 13-bis », comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze » con le seguenti: « tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso « Art. 13-bis », comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il presidente è nominato su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze »;*

2) *al nono periodo, sostituire le parole: « un biennio » con le seguenti: « un triennio »;*

3) *al decimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: « , ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione »;*

4) *all’undicesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: « diversi da quelli di diritto »;*

5) *all’ultimo periodo, sostituire le parole « Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione, » con le seguenti: « Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria, ».*

2.6

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 13-bis », comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze », con le seguenti: « , tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri. Il presidente è nominato su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze ».

2.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 13-bis », comma 6, primo periodo, dopo le parole: « opera con » inserire la seguente: « assoluta ».

2.8

VERSACE, CRISANTI

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: « magistrati contabili, ».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dopo l’undicesimo periodo inserire il seguente: « I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte della Commissione e degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione. ».

2.9

VERSACE, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dodicesimo periodo, sostituire le parole « Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto » con le seguenti: « Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti della Commissione diversi da quelli di diritto e coloro che rivestono incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione ».

2.10

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 13-bis », comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: « Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione, » con le seguenti: « Il segretario generale è nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria, ».

Art. 3.**3.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D’ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2

VERSACE, D’ELIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: “lavoro autonomo occasionale” sono aggiunte le seguenti: “e da rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico”. ».

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D’ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

3.5

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:

« *b)* all'articolo 29, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico”;

b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“*2-bis.* Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”.

2-ter. L'articolo 25, comma *6-bis*, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente: “*6-bis.* Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla so-

cietà Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6."».

3.6

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.

3-ter. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

“3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

3-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

“6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

3-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente:

“2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente”.

Art. 5.**5.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Sopprimere il comma 2.

5.2

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente:

“336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.”. ».

5.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 329 le parole: “nelle classi quarte e quinte” sono soppresse;

b) il comma 330 è abrogato.

c) dopo il comma 336 è inserito il seguente:

“336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti

interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.» ».

5.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 329 le parole: “nelle classi quarte e quinte” sono soppresse;

b) il comma 330 è abrogato. ».

5.0.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente

« Art. 5-bis.

(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

“4-bis. Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto”.

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto spor-

tivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento".

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali".

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario". ».

Art. 6.

6.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « in aggiunta » fino a: « INDIRE » con le seguenti: « fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima

del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università. ».

6.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « in aggiunta » fino alla fine del periodo con le seguenti: « fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università. ».

6.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « presente comma » inserire le seguenti: « , in deroga all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 », e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , di cui venti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri dieci CFU/CFA di laboratori. ».

6.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « trenta crediti formativi » con le seguenti: « quaranta crediti formativi ».

Conseguentemente:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La direzione dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, o dalle università

autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, deve essere affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED-02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), con un curriculum di competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. »;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università. »;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede per tali docenti il conseguimento di sei crediti formativi in più di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento. »;

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: « il profilo professionale del docente specializzato » *e sostituire le parole:* « e la commissione esaminatrice dell'esame finale » *con le seguenti:* « per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto ed agli insegnamenti, e la commissione esaminatrice dell'esame finale di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR. ».

6.6

VERSACE, CRISANTI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno è libero per chiunque possenga un titolo di studio coerente con la classe di concorso. ».

6.7

VERSACE, RANDO

*Al comma 2, sostituire le parole: « cinque anni » con le seguenti:
« dieci anni ».*

Art. 7.**7.1**

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sopprimere l'articolo.

7.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 7.

*(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero,
in attesa di riconoscimento)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto. ».

7.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 7.***(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero,
in attesa di riconoscimento)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto. ».

7.4

VERSACE, RANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, coloro i quali sono in possesso di un titolo estero e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione e, nel contempo, hanno frequentato con successo un corso TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento di sostegno) presso Atenei italiani, possono sostituire i corsi attivati dall'INDIRE con la formazione acquisita durante la frequenza del TFA Italiano, anche in questo caso rinunciando ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno ».

7.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

« 2-ter. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale. ».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

– *dopo le parole:* « l'esame finale dei percorsi » *inserire le seguenti:* « per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti »;

– *dopo le parole:* « composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale » *inserire le seguenti:* « di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR. ».

Art. 7-bis.**7-bis.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo.

7-bis.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

7-bis.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Art. 8.**8.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo.

8.3

VERSACE, RANDO

Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: « continuità educativa e didattica di cui al comma 1 » inserire le seguenti: « , nonché la socializzazione extrascolastica e del periodo estivo, ».

8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

*Al comma 1, capoverso « comma 3 », sopprimere le parole da: « nel caso di » fino a: « discende ».**Conseguentemente, al medesimo capoverso « comma 3 », sostituire le parole da: « può essere proposta » fino a: « precedente anno scolastico » con le seguenti: « può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità ».*

8.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso « 3 », primo periodo, sostituire le parole da: « nel caso » fino a: « discente » con le seguenti: « sentita la famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ».

8.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso « 3 », primo periodo, sostituire le parole: « può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico » con le seguenti: « può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 3-bis.

Art. 8-bis.**8-bis.0.1**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

« Art. 8-ter.

(Personale educativo degli enti locali)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausilia-

rio, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio». ».

Art. 9.

9.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, sostituire le parole da: « sono di seguito individuati » fino alla fine del comma con le seguenti: « è individuato, all'interno di ciascuna regione, un capoluogo di provincia in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto. ».

9.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

*« i-bis) Milano;
i-ter) Torino;
i-quater) Roma;
i-quinquies) Napoli. ».*

9.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Per la partecipazione alle attività formative, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. ».

Art. 9-bis.**9-bis.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, a decorrere dall'anno 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2025. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ».

9-bis.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, a

valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027 ».

Art. 10.

10.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: « e devono acquisire » fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: « acquisire, in ogni caso » fino alla fine del comma con le seguenti: « sostenere l'anno di formazione e di prova ai sensi della normativa ».

10.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « con oneri a proprio carico ».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « con oneri a proprio carico ».

10.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis

e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. ».

10.4

VERSACE, RANDO

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma ».

10.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è as-

soggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio.” ».

10.0.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti del comparto AFAM)

1. All'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,” sono soppresse;

b) le parole: “per la sola istituzione che li costituisce” sono soppresse ».

10.0.3

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di aggiornamento annuale GPS)

1. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale ».

Art. 11.**11.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale. » e sostituire le parole da: « dedicato » fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: « aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso "Lingua italiana per discenti di lingua straniera" (A-23). ».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: « extracurricolare » con la seguente: « curricolare »;*

2) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana » con le seguenti: « alunni con background migratorio »;*

3) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche interessate organizzano le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio. ».*

11.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « dedicato » fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: « aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola se-

condaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso "Lingua italiana per discenti di lingua straniera" (A-23). ».

11.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, dopo le parole: « l'assegnazione di un docente » inserire le seguenti: « a partire dagli asili nido ».

11.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « di un docente dedicato » fino alla fine del periodo con le seguenti: « di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri negli istituti con classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione oppure che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana pari o inferiore al livello A2 del quadro europeo delle lingue. ».

Conseguentemente:

1) *al comma 2, sostituire le parole da: « le istituzioni scolastiche » fino alla fine del comma con le seguenti: « e gradualmente per tutti gli alunni con background migratorio, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze linguistiche attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione di lingua italiana di qualità – CLIQ, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. »;*

2) *al comma 3, sostituire le parole da: « in orario extracurricolare » fino alla fine del comma con le seguenti: « sia a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma,*

sia utilizzando le disponibilità dell'istituto in particolare dell'organico di potenziamento. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è diretta alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni con *background* migratorio che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, livello A2 per la scuola primo ciclo, B1 per la scuola del secondo ciclo, definita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo. Dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero dell'istruzione e del merito individua inoltre, a questo fine, uno specifico contingente dell'organico di potenziamento.»;

3) *al comma 4, al capoverso sostituire le parole da: « e che non sono » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente da assegnare agli istituti di riferimento. ».*

11.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la parola: « dedicato » inserire le seguenti: « alla predisposizione di materiale didattico dedicato, all'attività di consulenza e formazione del corpo docente, alla promozione di materiali multilingue, anche non comunitarie, come supporto della lingua della comunicazione di base, alla lingua dello studio e alle microlingue delle discipline scolastiche e ».

11.6

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe » con le seguenti: « sulla base di valutazione complessiva dei bisogni linguistici degli studenti ».

11.7

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « pari o superiore al 20 per cento » con le seguenti: « pari o superiore al 10 per cento ».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: « Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) » inserire le seguenti: « adeguatamente potenziati » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento obbligatorio di cui al presente comma è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale. »;

al comma 4, capoverso « b-ter », sostituire le parole: « al 20 per cento » con le seguenti: « al 10 per cento ».

11.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 10 per cento ».

11.9

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 5 per cento ».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso « b-ter », sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 5 per cento ».

11.10

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze attraverso test standardizzati di

livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione lingua italiana di qualità-CLIQ. ».

11.11

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « potenziamento didattico in orario extracurricolare » inserire le seguenti: « attività socioculturali, sportive e nel corso della pausa estiva, anche attraverso la collaborazione tra i vari attori della comunità educante, creando sinergie e collaborazioni con professionisti di diverse discipline ed enti del terzo settore dentro e fuori dalla scuola ».

11.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: « extracurricolare » con la seguente: « curricolare ».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: « alunni stranieri » fino a: « lingua italiana » con le seguenti: « alunni con background migratorio »;*

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio. ».*

11.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 4, capoverso comma b-ter), sopprimere le parole da: « che si iscrivono » fino a: « A2 del QCER, ».

Art. 12.**12.1**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso « Art. 19-quater », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « nel limite del 50 per cento » con le seguenti: « nella misura del 100 per cento ».

12.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso « Art. 19-quater », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « alla stessa procedura di mobilità e ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 19-quater », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « alle procedure di mobilità e ».

12.3

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sopprimere il comma 1-bis.

Art. 13.**13.1**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

“1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I

dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati. Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, entro 30 giorni dall'approvazione decreto-legge è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN, composta anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle organizzazioni sindacali, con il compito di valutare l'efficacia e l'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura evidenziata e di definire gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.

I-bis. La Commissione di cui al comma 1 opera nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione il Ministro dell'istruzione e del merito emana una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici.

I-ter. A partire dal 1° settembre 2024, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al comma 94, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

I-quater. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.” ».

13.0.1

VERSACE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione ».

Art. 14.**14.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 14.***(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della Scuola)*

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

14.2

LA MARCA, VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

« 01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra

in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.” ».

Conseguentemente:

– *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato. »;

– *al comma 2, sopprimere le parole:* « presso le Scuole europee ».

14.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

« 01-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 2, le parole: “sei anni” sono sostituite con le seguenti: “tre anni”. »;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 » *con le seguenti:* « all'estero ».

14.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con il seguente:*

« 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni »;

b) *dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:*

« a) all'articolo 19, comma 4, le parole: “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni” e le parole: “scadenza sessennale” sono sostituite con le seguenti: “scadenza novennale”;

b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: ».

14.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con il seguente:*

« 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni: »;

b) *dopo l'alea, inserire le seguenti lettere:*

« a) All'articolo 21, comma 2, primo periodo, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “tre”.

b) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: ».

14.6

CRISANTI, LA MARCA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso « 2-bis », primo periodo, sopprimere le parole: « nell'arco della vita lavorativa ».

14.7

CRISANTI, LA MARCA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: « del presente decreto » fino alla fine del comma con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto anche dal personale in servizio all'estero in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024 ».

14.8

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, sopprimere le parole: « presso le Scuole europee ».

14.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole: « presso le Scuole nell'anno scolastico 2023/2024 » con le seguenti: « all'estero ».

Art. 14-bis.**14-bis.0.1**

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, CASTIELLO, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.1.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

14-bis.0.2

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.1.

(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata "Carta", dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

b) materiale di cancelleria scolastica;

c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata "La mia dote educativa", alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessiva-

mente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

14-bis.0.3

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, CASTIELLO, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.1.

(Misure urgenti per una graduale implementazione del tempo prolungato)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, pari a euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

14-bis.0.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.1.

(Misure urgenti in materia di personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 ».

Art. 14-ter.

14-ter.0.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-ter.1.

(Disposizioni urgenti in merito all'attivazione della didattica a distanza in casi di urgenza e necessità)

1. Nei casi di necessità e urgenza e di gravi e impreviste cause sopravvenute, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, modalità di didattica a distanza, utilizzando strumenti informatici o

tecnologici a disposizione e avuto riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di garantire la continuità didattica.

2. La durata della sospensione di cui al comma 1 non può in ogni caso superare i 30 giorni ».

Art. 15.

15.1

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: « Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca » *con le seguenti:* « Nelle more della compiuta attivazione del contratto di ricerca previsto dal decreto-legge 29 giugno 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ».

15.2

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis.0. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

1-bis.01. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

15.3

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis.0. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “del quattordicesimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “del ventesimo anno”. ».

15.4

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, i seguenti:

« 1-*sexies*. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “L'importo” è sostituita dalle seguenti: “Il trattamento giuridico ed economico”;

b) le parole: “in sede di contrattazione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro dell'università e della ricerca”.

1-*septies*. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili”.

1-*octies*. All'articolo 14, comma 6-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca”.

1-*novies*. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro. ».

15.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito” sono sostituite dalle seguenti: “Diritti, doveri e retribuzione del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabiliti”. ».

15.6

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “L'importo” sono sostituite dalle seguenti: “Diritti, doveri e retribuzione”. ».

15.7

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “L'importo” sono sostituite dalle seguenti: “Il trattamento giuridico ed economico”. ».

15.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “in sede di contrattazione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro dell'università e della ricerca”. ».

15.9

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “né possono essere computati ai fini di cui” sono sostituite dalle seguenti: “fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e”. ».

15.10

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili”. ».

15.11

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. All'articolo 14, comma 6-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca”. ».

15.12

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro. ».

15.0.1

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, BARBARA FLORIDIA, CRISANTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 15-bis.01.**

(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: “Con riferimento alle assunzioni di professori universitari” fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti – per il triennio 2025-2027 – rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027”.

2. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

15.0.2

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, CASTELLONE, BARBARA FLORIDIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-ter.

(Misure urgenti per il potenziamento dell’Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell’Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concor-

suali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ».

15.0.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-ter.

(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

“568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolato alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Art. 16.

16.1

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: « comma 2 ».*

b) *alla lettera lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli *standard* previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.” »;

c) *alla lettera a) sostituire le parole:* « al secondo periodo » *con le seguenti:* « al comma 2, secondo periodo »;

d) *alla lettera b) sostituire le parole:* « al decimo periodo » *con le seguenti:* « al comma 2, decimo periodo ».

16.2

VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: « comma 2 »;*

b) *alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

*a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;*

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

*c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli *standard* previsti dalla legge;*

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che derogano o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

*g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.” »;*

c) *alla lettera a), alinea, sostituire le parole: « al secondo periodo » con le seguenti: « al comma 2, secondo periodo »;*

d) *alla lettera b), alinea, sostituire le parole: « al decimo periodo » con le seguenti: « al comma 2, decimo periodo ».*

16.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: « comma 2 »;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: « al secondo periodo » con le seguenti: « al comma 2, secondo periodo »;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: « al decimo periodo » con le seguenti: « al comma 2, decimo periodo »;*

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di promuovere l’accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l’erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell’utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”. ».

16.4

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: « comma 2 »;*

b) *alla lettera a), alinea, sostituire le parole: « al secondo periodo » con le seguenti: « al comma 2, secondo periodo »;*

c) *alla lettera b), alinea, sostituire le parole: « al decimo periodo » con le seguenti: « al comma 2, decimo periodo »;*

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

« b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.” ».

16.5

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario stra-

ordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero ».

16.6

VERSACE, ALOISIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione *ex novo* di residenze destinate agli studenti universitari ».

Art. 16-bis.

16-bis.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, BARBARA FLORIDIA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « per l'anno 2024 » con le seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

Art. 16-ter.

16-ter.0.1

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-quater.

(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – FIS)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo

2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ».

Plenaria**145^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 8^a Commissione.

Si sofferma sull'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), che reca modifiche al testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*)); tolleranze costruttive (lettera *f*)).

Specifica che la lettera *f-bis*) dell'articolo 1, comma 1, inserita dalla Camera dei deputati dei deputati, introduce una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.

Passa poi a dar conto dell'articolo 1, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), che novellano gli articoli 36 e 37 del richiamato testo unico, operando un superamento del requisito della cosiddetta « doppia conformità », limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31.

In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando: gli interventi eseguiti in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (*Scia*) alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 23 del testo unico sull'edilizia, per i quali, in quanto fattispecie di maggiore gravità, continua a permanere l'attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni

di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all'epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36); gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia « semplice » di cui all'articolo 22 del suddetto testo unico, per i quali vi è il superamento della doppia conformità: si prevede che sia sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (ossia al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all'epoca della realizzazione dell'intervento (nuovo articolo 36-*bis*).

Precisa che nei casi di difformità parziali si introduce la cosiddetta « sanatoria condizionata », in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/Scia in sanatoria all'esecuzione di interventi per rendere l'opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico-sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Evidenzia, infine, che l'articolo 37 (recante interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) del testo unico viene modificato estendendo anche in questi casi il nuovo regime in merito all'eliminazione della « doppia conformità » e lasciando in questo caso invariata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

Fra le altre disposizioni di interesse della Commissione, segnala l'articolo 3, che prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati (entro il 24 maggio 2024) che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva – introdotti nel testo unico in materia edilizia dal decreto-legge in esame – relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari.

Sottolinea che l'articolo, a seguito di una modifica introdotta in prima lettura, dispone altresì circa l'applicabilità di talune misure inerenti alle tolleranze costruttive all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, anche in questo caso, di misure introdotte nel testo unico in materia edilizia dal decreto-legge.

Il comma 4-*bis* concerne poi l'applicabilità di talune disposizioni (introdotte nel testo unico dal decreto-legge in esame) in materia di accertamento di conformità, nelle ipotesi di mancato previo accertamento della compatibilità paesaggistica.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 4, che fissa l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 maggio 2024.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) fa presente che la propria parte politica esprime un giudizio negativo sul provvedimento in titolo, che si pone in antitesi con i principi del rispetto delle regole in materia edilizia. La scelta di consentire la sanatoria di difformità edilizie, attribuendo tale facoltà persino alle amministrazioni pubbliche che dovrebbero invece es-

sere di esempio, oltre a penalizzare tutti coloro che hanno ottemperato alla normativa vigente, finisce con il favorire la realizzazione di ulteriori abusi edilizi.

Esprime altresì preoccupazione per la circostanza che il decreto-legge in esame opera sanatorie anche su immobili situati in aree sottoposte a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico. Chiede quindi delucidazioni circa l'impatto del provvedimento rispetto all'attività delle Soprintendenze svolta a presidio della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche in considerazione del possibile rilievo penale degli abusi.

Segnala conclusivamente che l'immissione sul mercato immobiliare di abitazioni che non presentano requisiti di conformità rispetto alla normativa edilizia opera una distorsione in tale ambito e pone, contestualmente, una questione di sicurezza per coloro che acquisteranno tali immobili e vi andranno ad abitare.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) esprime a sua volta considerazioni critiche nei confronti del provvedimento in titolo, rilevando, in aggiunta rispetto alle riflessioni appena svolte dal senatore Crisanti, l'inopportunità di una sostanziale deregolamentazione dei cambi di destinazione d'uso degli immobili.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in sede di replica al dibattito, richiama l'importanza del provvedimento in titolo che si fa carico di risolvere numerose criticità, derivanti da irregolarità edilizie di minore entità, che impediscono in molti casi persino il trasferimento di immobili. Una volta sanate le piccole difformità, segnala che i benefici riguarderanno, oltre ai proprietari, anche le amministrazioni pubbliche, sia in termini di semplificazione delle procedure, sia in termini di minori costi (oggi sostenuti per le demolizioni) e maggiori entrate per oneri di urbanizzazione.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del Presidente relatore, ribadendo la ferma contrarietà della propria parte politica rispetto al provvedimento che dispone sanatorie in materia edilizia. Si tratta di misure che determinano, a suo giudizio, un inopportuno effetto premiale nei confronti di coloro che hanno violato la normativa vigente, penalizzando chi invece ha tenuto comportamenti leciti. Le disposizioni in esame recano, a suo avviso, un messaggio negativo sotto il profilo culturale, secondo il quale si possono violare, anche per il futuro, le disposizioni in maniera urbanistica, senza doverne pagare le conseguenze.

Né va dimenticato, prosegue l'oratrice, l'elevato numero di pratiche riferite a procedimenti di sanatoria assunti in passato, che giacciono ancora in gran parte inevase presso i comuni.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del Presidente relatore, esprimendo una convinta adesione ai contenuti del provvedimento in titolo, diretto a semplificare numerose procedure in materia edilizia.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere. Ritiene infatti, per un verso, opportuna la scelta di intervenire al fine di consentire la regolarizzazione di minori violazioni delle norme in materia edilizia, andando anche incontro ad esigenze manifestate da comuni, e, per l'altro, giudica incompleto il provvedimento, che avrebbe dovuto, a suo giudizio, farsi carico di ulteriori criticità presenti nel Testo unico dell'edilizia e rispondere all'esigenza di reperire maggiori risorse per sostenere le locazioni di immobili, al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 14,30.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

126^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Morelli.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 135 emendamenti e 44 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede di capire come la Presidenza intenda programmare l'esame del provvedimento in titolo, considerato che i lavori pomeridiani dell'Aula riprenderanno tra meno di mezz'ora, e che il tempo a disposizione della Commissione non appare dunque sufficiente per procedere all'illustrazione, alle dichiarazioni di voto e alle votazioni degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Irto.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta, onde consentire al rappresentante del Governo di capire se vi sia il tempo di completare l'istruttoria perlomeno sugli ordini del giorno presentati.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,30.

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto, si procederà all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario MORELLI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1197/1/8. Afferma che gli ordini del giorno G/1197/2/8, G/1197/4/8 e G/1197/5/8 potrebbero essere accolti come raccomandazione ove fossero accettate riformulazioni di cui dà lettura. Esprime invece parere contrario sugli ordini del giorno G/1197/3/8 e G/1197/6/8. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1197/7/8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Afferma che gli ordini del giorno G/1197/8/8, G/1197/9/8, G/1197/10/8, G/1197/11/8, G/1197/12/8, G/1197/13/8, G/1197/14/8 e G/1197/15/8 potrebbero essere accolti come raccomandazione ove fossero accettate riformulazioni di cui dà lettura. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1197/16/8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Afferma che gli ordini del giorno G/1197/17/8, G/1197/18/8, G/1197/19/8 e G/1197/20/8 potrebbero essere accolti come raccomandazione ove fossero accettate riformulazioni di cui dà lettura. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1197/21/8, mentre chiede l'accantonamento dell'ordine del giorno G/1197/22/8. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1197/23/8 e G/1197/24/8, a condizione che siano riformulati in un senso di cui dà lettura. Esprime invece parere contrario sugli ordini del giorno G/1197/25/8, G/1197/26/8, G/1197/27/8 e G/1197/28/8. Dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1197/30/8. Afferma che gli ordini del giorno G/1197/29/8, G/1197/31/8, G/1197/32/8 e G/1197/34/8 potrebbero essere accolti come raccomandazione ove fossero accettate riformulazioni di cui dà lettura. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1197/33/8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1197/35/8. Afferma che gli ordini del giorno G/1197/36/8, G/1197/37/8, G/1197/41/8, G/1197/42/8 e G/1197/43/8 potrebbero essere accolti come raccomandazione ove fossero accettate riformulazioni di cui dà lettura. Annuncia la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1197/38/8. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1197/39/8, a condizione che sia accolta una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime infine parere contrario sugli ordini del giorno G/1197/40/8 e G/1197/44/8.

Gli ordini del giorno G/1197/3/8, G/1197/6/8, G/1197/21/8, G/1197/25/8, G/1197/26/8, G/1197/27/8, G/1197/28/8, G/1197/35/8, G/1197/40/8 e G/1197/44/8 risultano pertanto non accolti dal Governo.

L'ordine del giorno G/1197/22/8 viene accantonato.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*), a nome di tutto il Gruppo di Fratelli d'Italia, sottoscrive l'ordine del giorno G/1197/1/8 e accetta la disponibilità del Governo. L'ordine del giorno G/1197/1/8, che viene sottoscritto anche dal senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), risulta pertanto accolto come raccomandazione.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) sottoscrive gli ordini del giorno G/1197/2/8, G/1197/4/8 e G/1197/5/8 e presenta altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, riformulati nel senso indicato dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1197/2/8 (testo 2), G/1197/4/8 (testo 2) e G/1197/5/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo come raccomandazione.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) non accetta la riformulazione proposta dal Governo con riferimento all'ordine del giorno G/1197/7/8, che risulta pertanto non accolto dal Governo.

Presenta gli ordini del giorno G/1197/8/8 (testo 2), G/1197/9/8 (testo 2), G/1197/10/8 (testo 2), G/1197/11/8 (testo 2), G/1197/12/8 (testo 2), G/1197/13/8 (testo 2) e G/1197/15/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo come raccomandazione, mentre non accetta la riformulazione proposta dal Governo con riferimento all'ordine del giorno G/1197/14/8, che risulta dunque non accolto dal Governo.

Presenta l'ordine del giorno G/1197/16/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

Infine, dichiara di non accettare la riformulazione proposta dal Governo con riferimento all'ordine del giorno G/1197/17/8, che risulta pertanto non accolto dal Governo.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) presenta l'ordine del giorno G/1197/18/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo come raccomandazione.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) presenta l'ordine del giorno G/1197/19/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta accolta dal Governo come raccomandazione, mentre non accetta la riformulazione proposta con riferimento all'ordine del giorno G/1197/20/8, che risulta dunque non accolto.

Il senatore TREVISI (*M5S*) presenta l'ordine del giorno G/1197/23/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

Presenta inoltre gli ordini del giorno G/1197/29/8 (testo 2), G/1197/32/8 (testo 2), G/1197/36/8 (testo 2) e G/1197/42/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano accolti dal Governo come raccomandazione.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) presenta gli ordini del giorno G/1197/24/8 (testo 2), G/1197/33/8 (testo 2) e G/1197/39/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano accolti dal Governo.

Presenta inoltre gli ordini del giorno G/1197/34/8 (testo 2), G/1197/37/8 (testo 2), G/1197/41/8 (testo 2) e G/1197/43/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano accolti dal Governo come raccomandazione.

Accetta infine la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1197/30/8.

L'ordine del giorno G/1197/30/8 è pertanto accolto come raccomandazione.

La senatrice SIRONI (M5S) presenta l'ordine del giorno G/1197/31/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo come raccomandazione e accetta la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1197/38/8.

L'ordine del giorno G/1197/38/8 è pertanto accolto come raccomandazione.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1197/22/8, precedentemente accantonato, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere contrario e che risulta dunque non accolto dal Governo.

Risulta così esaurito l'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che, stante l'imminente inizio delle votazioni in Aula, la seduta della Commissione dovrà essere tolta. In considerazione del numero di emendamenti presentati e del fatto che le opposizioni hanno già preannunciato l'intenzione di illustrare e di intervenire in dichiarazione di voto su ogni singola proposta, ritiene inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente con il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1197

(al testo del decreto-legge)

G/1197/1/8

RASTRELLI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, ROSA, SIGISMONDI, TUBETTI, SALVITTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1197 di conversione in legge del decreto-legge del 29 maggio 2024 n. 69, recante misure urgenti per la semplificazione edilizia e urbanistica,

premesso che:

la normativa urbanistica risulta priva di specifica disciplina per i casi di abusi edilizi che risultino non demolibili, poiché la loro demolizione potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti;

ciò comporta ulteriore criticità laddove il mancato completamento di tali opere possa costituire pregiudizio al decoro e alla qualità urbana dell'intera sulla quale insistono gli immobili;

occorre, in questo senso, dare un senso compiuto al comma 2 dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di delineare una specifica disciplina in materia di interventi edilizi realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo, o in difformità da esso, di cui al comma 2 dell'articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la quale preveda che i Comuni, con motivata decisione, possano autorizzare il completamento funzionale ai fini della agibilità e abitabilità delle opere realizzate, a condizione che sussistano le seguenti condizioni:

sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione;

il mancato completamento delle opere costituisca pregiudizio al decoro e alla qualità urbana dell'area ed il completamento funzionale costituisca oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l'ufficio tecnico comunale;

le opere abusive, nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, non costituiscano elemento detrattore alla corretta fruizione del paesaggio, e sia stato già espresso parere favorevole alla loro esecuzione o conservazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

G/1197/2/8 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,

impegna il Governo

nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, a rideterminare quanto primo il quadro normativo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio rafforzando ruolo, poteri e competenze delle amministrazioni locali e delle Prefetture nell'esecuzione delle ordinanze di demolizione.

G/1197/2/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,

premesso che:

il provvedimento dispone molteplici novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di seguito TUE), che riguardano diversi istituti, quali: interventi di edilizia libera; definizione dello stato legittimo degli immobili; mutamento della destinazione d'uso;

opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire; tolleranze costruttive;

la vera semplificazione che occorre introdurre nell'ambito delle modifiche previste al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono quelle con cui rafforzare l'azione preventiva e repressiva dello Stato nei confronti dell'abusivismo edilizio rafforzando misure e risorse per eseguire prontamente la demolizione degli abusi, principale azione di lotta al ciclo illegale del cemento;

il Rapporto 2022 sul BES (Benessere Equo e Sostenibile) dell'Istat, alla base della Relazione sul BES e dell'Allegato al DEF presentato al Parlamento nel 2023 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, segnala un incremento nel 2022 del 9,1 per cento delle case abusive, con una crescita che non si registrava dal 2004. La situazione nelle regioni del Sud viene definita come «insostenibile», con 42,1 abitazioni costruite illegalmente ogni 100 realizzate nel rispetto delle regole. Secondo i dati delle Forze dell'ordine elaborati nel Rapporto Ecomafia 2023 di Legambiente, il ciclo del cemento illegale nel 2022 è stata la prima voce tra i crimini ambientali accertati dalle forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto: con 12.216 reati contestati, ha sfiorato il 40 per cento del totale, in crescita del 28,7 per cento rispetto al 2021;

a fronte di questi numeri, che fotografano la recrudescenza di un fenomeno con gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche, risulta eseguito al 31 dicembre 2022 soltanto il 15,3 per cento delle oltre 70mila ordinanze di demolizione emesse dai 485 Comuni di Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio (le regioni più colpite dal fenomeno) che hanno risposto al monitoraggio civico promosso da Legambiente,

impegna il Governo

a rideterminare quanto prima il quadro normativo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio rafforzando ruolo, poteri e competenze delle amministrazioni locali e delle Prefetture nell'esecuzione delle ordinanze di demolizione, anche attraverso l'individuazione di apposite risorse ad esso finalizzate.

G/1197/3/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,

premesso che:

il provvedimento dispone molteplici novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia edilizia di seguito TUE), che riguardano diversi istituti, quali: interventi di edilizia libera; definizione dello stato legittimo degli immobili; mutamento della destinazione d'uso; opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire; tolleranze costruttive;

in materia di mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari o di interi immobili nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate proposte emendative che rendono ancora più facili i passaggi e le procedure per i mutamenti di destinazione senza o con opere, nell'ambito di ciascuna categoria funzionale, anche ai piani terra e in deroga al reperimento degli standard urbanistici e delle aree a servizio, con l'applicazione diretta della nuova normativa, fatta salva la possibilità delle Regioni di provvedere ulteriori livelli di semplificazione, in violazione dello spirito di leale collaborazione, consultazione e raccordo fra enti locali, Regioni e Stato;

il cambio di destinazione d'uso, soprattutto da residenziale a turistico, sta determinando processi di gentrificazione e di cosiddetta « turisticizzazione » dei nostri tessuti urbani, con gravi disagi per gli abitanti, per gli studenti e anche per gli artigiani degli antichi mestieri che caratterizzano i centri storici, in deroga dagli standard che dovrebbero sempre garantire le necessarie dotazioni di servizi e spazi per la città pubblica, ad esclusivo vantaggio della rendita urbana;

la totale deregolamentazione in questa direzione, introdotta per lo più con decreto-legge, senza l'acquisizione dell'intesa Stato-Regioni, determina nei fatti un superamento della pianificazione urbanistica e del governo del territorio, che al di là della regolamentazione edilizia strettamente intesa, riguarda aspetti di natura paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-artistico e di assetto sociale ed insediativo dei luoghi, le cui regole vengono totalmente disattese,

impegna il Governo

ad adottare previo accordo con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 uno specifico provvedimento normativo che disciplini, attraverso linee guida nazionali il mutamento di destinazione d'uso degli immobili che deve avvenire sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici territoriali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi stabiliti.

G/1197/4/8 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

1) a definire un piano per l'abitare che risponda prioritariamente al fabbisogno reale derivante dalle 700.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, dal circa un milione di famiglie in povertà assoluta e alle 40.000 famiglie che ogni anno subiscono una sentenza di sfratto;

2) a individuare adeguate risorse da destinare agli enti gestori di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, e ai Comuni finalizzate al recupero delle 90.000 case popolari che oggi risultano chiuse e inutilizzate per mancanza di manutenzioni straordinarie;

3) a rifinanziare i fondi contributo affitto e morosità incolpevole con risorse non inferiore all'ultimo stanziamento complessivo, destinato a tali fondi, dal governo precedente.

G/1197/4/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,

premesso che:

il provvedimento dispone molteplici novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di seguito TUE), che riguardano diversi istituti, quali: interventi di edilizia libera; definizione dello stato legittimo degli immobili; mutamento della destinazione d'uso; opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire; tolleranze costruttive;

la relazione del decreto-legge in esame afferma, tra l'altro, che le disposizioni rivestono carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;

nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati emendamenti che hanno chiarito il senso di quanto affermato nella relazione, con l'approvazione di un emendamento, che finalizzato alla incentivazione dell'offerta abitativa, propone il recupero dei sottotetti, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini;

con altro emendamento si è approvata una disposizione che abilita il tecnico progettista ad asseverare la conformità di locali con una altezza minima inferiore ai 2,70 metri fino ai 2,40 metri e di alloggi monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadri fino a 20 metri quadri per una persona e inferiore a 38 metri quadri fino a 28 metri quadri per due persone, giungendo in questo modo alla legittimazione di micro monolocali;

il Governo invece di rispondere alle evidenti criticità abitative vissute da 700.000 famiglie nelle graduatorie comunale, dal circa un milione di famiglie con redditi da povertà assoluta in affitto, delle 40.000 famiglie che subiscono una sentenza di sfratto ogni anno, nonché a fronte di 800.000 studenti fuorisede ai quali viene offerto una residenza al solo 4 per cento di loro, propone di rendere abitabili appartamenti minimi fino ad oggi illegali e con evidenti criticità dal punto di vista igienico sanitario;

mentre si favoleggia di visionari piani casa, nei fatti, si propongono alloggi più piccoli e sostanzialmente invivibili, con una ottica puramente mercantile ed invece di affrontare la precarietà abitativa, il Governo, tende una mano a piccole e grandi speculazioni e contemporaneamente lascia 90.000 case popolari senza risorse per recuperarle e riassegnarle alle famiglie nelle graduatorie, continuando nel perseguire l'azzeramento dei fondi contributo affitto e morosità incolpevole,

impegna il Governo:

1) a definire un piano per l'abitare che risponda prioritariamente al fabbisogno reale derivante dalle 700.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, dal circa un milione di famiglie in povertà assoluta e alle 40.000 famiglie che ogni anno subiscono una sentenza di sfratto;

2) a individuare adeguate risorse da destinare agli enti gestori di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, e ai Comuni fi-

nalizzate al recupero delle 90.000 case popolari che oggi risultano chiuse e inutilizzate per mancanza di manutenzioni straordinarie;

3) a rifinanziare i fondi contributo affitto e morosità incolpevole con risorse non inferiore all'ultimo stanziamento complessivo, destinato a tali fondi, dal governo precedente;

4) a procedere alla abrogazione, in un successivo provvedimento, delle norme inserite nel decreto-legge in esame in materia di utilizzo sottotetti, di altezze minime degli alloggi e di metri quadri minimi in quanto non hanno alcuna attinenza con la risposta al crescente fabbisogno.

G/1197/5/8 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, AS 1197,

premesso che:

il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 tra gli altri si pone il fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo al fine di rispondere al crescente fabbisogno abitativo;

è condivisibile la scelta di affrontare il disagio abitativo attraverso un ampliamento dell'offerta che punti al riutilizzo dell'esistente lasciato vuoto e in degrado, il che significa appunto non solo limitare il consumo di suolo ma soprattutto giungere ad un consumo di suolo zero, riportando nella disponibilità dei comuni immobili che recuperati possano dare un contributo notevole alla risposta ad un fabbisogno articolato e segmentato ma che in particolare vede nelle famiglie a basso reddito il cuore della precarietà abitativa;

dal 1988 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 217 del 25 febbraio, statui che « il “diritto all'abitazione” rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione »;

un'altra pronuncia della Corte costituzionale, la n. 404 del 7 aprile, affermò ulteriormente il « dovere collettivo di “impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”, dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un

diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione ». Detto orientamento giurisprudenziale di principio si è consolidato nel tempo, anche di recente dalla sentenza 22 giugno 2021, n. 128 della Corte costituzionale;

l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, proclama « il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto »;

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 34 paragrafo 3 che « al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti »;

la protezione dei diritti di proprietà non dovrebbe mai essere disgiunta dalla missione collettiva della proprietà pubblica, nonché dal principio di cui all'articolo 42, comma 2 della Costituzione, secondo cui la proprietà privata deve avere funzione sociale e risultare accessibile a tutti;

le amministrazioni locali non sono a oggi in grado di fronteggiare in maniera efficace questa « emergenza », mancando di uno *stock* di alloggi sufficiente a garantire alternative abitative a chi si trova in uno stato di precarietà abitativa;

secondo dati Istat 2019 quasi il 30 per cento delle abitazioni censite in Italia, pari a circa 10,7 milioni di case su un totale di circa 26 milioni censite, risulta non occupato;

in Europa sono ormai affermate in molti contesti (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Scozia, ecc.) strategie politiche innovative, che a livello amministrativo o legislativo stanno promuovendo il diritto alla casa tramite interventi di contrasto all'ingiustificato stato di abbandono del patrimonio edilizio di enti pubblici e soprattutto di grandi proprietari privati;

la preconditione di politiche di immobili in stato di abbandono è un censimento sullo stato del patrimonio edilizio esistente, tramite la necessaria collaborazione e coinvolgimento degli enti locali;

è ragionevole qualificare: come « ingiustificato » uno stato di abbandono di un immobile che persista da almeno cinque anni; di « grandi proprietari »; persone fisiche; enti locali e demanio civile e militare e altri enti titolari di almeno cinque alloggi,

impegna il Governo, nei rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a:

procedere previa intesa con l'Anci ad una mappatura capillare degli immobili inutilizzati sia pubblici che privati, da almeno cinque anni

finalizzata a definire un elenco di immobili in ogni singolo comune allo scopo di procedere a programmi di recupero degli stessi, per destinarli prioritariamente a edilizia residenziale pubblica, senza effettivo consumo di suolo, e alle famiglie con redditi medio bassi che non riescono a trovare soluzione nel mercato, alle famiglie nelle graduatorie comunali e a quelle sfrattate in disagio sociale, abitativo ed economico a lavoratrici e lavoratori con contratti di lavoro precario;

individuare risorse economiche per sostenere: da una parte la mappatura degli immobili sfitti e abbandonate inutilizzati da almeno cinque anni, dall'altra l'eventuale piano di recupero dell'immobile anche con efficientamento energetico, in modo da consentire ai comuni di poter affrontare la precarietà abitativa in maniera efficace e concreta.

G/1197/5/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, AS 1197,

premesso che:

Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 tra gli altri si pone il fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo al fine di rispondere al crescente fabbisogno abitativo;

è condivisibile la scelta di affrontare il disagio abitativo attraverso un ampliamento dell'offerta che punti al riutilizzo dell'esistente lasciato vuoto e in degrado, il che significa appunto non solo limitare il consumo di suolo ma soprattutto giungere ad un consumo di suolo zero, riportando nella disponibilità dei comuni immobili che recuperati possano dare un contributo notevole alla risposta ad un fabbisogno articolato e segmentato ma che in particolare vede nelle famiglie a basso reddito il cuore della precarietà abitativa;

dal 1988 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 217 del 25 febbraio, statui che « il “diritto all'abitazione” rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ».

un'altra pronuncia della Corte costituzionale, la n. 404 del 7 aprile, affermò ulteriormente il « dovere collettivo di “impedire che delle

persone possano rimanere prive di abitazione», dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione». Detto orientamento giurisprudenziale di principio si è consolidato nel tempo, anche di recente dalla sentenza 22 giugno 2021, n. 128 della Corte costituzionale;

l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, proclama « il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto »;

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 34 paragrafo 3 che « al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti »;

la protezione dei diritti di proprietà non dovrebbe mai essere disgiunta dalla missione collettiva della proprietà pubblica, nonché dal principio di cui all'articolo 42, comma 2 della Costituzione, secondo cui la proprietà privata deve avere funzione sociale e risultare accessibile a tutti;

le amministrazioni locali non sono a oggi in grado di fronteggiare in maniera efficace questa « emergenza », mancando di uno *stock* di alloggi sufficiente a garantire alternative abitative a chi si trova in uno stato di precarietà abitativa;

secondo dati Istat 2019 quasi il 30 per cento delle abitazioni censite in Italia, pari a circa 10,7 milioni di case su un totale di circa 26 milioni censite, risulta non occupato;

in Europa sono ormai affermate in molti contesti (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Scozia, ecc.) strategie politiche innovative, che a livello amministrativo o legislativo stanno promuovendo il diritto alla casa tramite interventi di contrasto all'ingiustificato stato di abbandono del patrimonio edilizio di enti pubblici e soprattutto di grandi proprietari privati;

la preconditione di politiche di immobili in stato di abbandono è un censimento sullo stato del patrimonio edilizio esistente, tramite la necessaria collaborazione e coinvolgimento degli enti locali;

è ragionevole qualificare: come « ingiustificato » uno stato di abbandono di un immobile che persista da almeno cinque anni; di « grandi proprietari »; persone fisiche; enti locali e demanio civile e militare e altri enti titolari di almeno cinque alloggi,

impegna il Governo:

a procedere previa intesa con l’Anci ad una mappatura capillare degli immobili inutilizzati sia pubblici che privati, da almeno cinque anni finalizzata a definire un elenco di immobili in ogni singolo comune allo scopo di procedere a programmi di recupero degli stessi, per destinarli prioritariamente a edilizia residenziale pubblica, senza effettivo consumo di suolo, e alle famiglie con redditi medio bassi che non riescono a trovare soluzione nel mercato, alle famiglie nelle graduatorie comunali e a quelle sfrattate in disagio sociale, abitativo ed economico a lavoratrici e lavoratori con contratti di lavoro precario;

a individuare risorse economiche per sostenere: da una parte la mappatura degli immobili sfitti e abbandonate inutilizzati da almeno cinque anni, dall’altra l’eventuale piano di recupero dell’immobile anche con efficientamento energetico, in modo da consentire ai comuni di poter affrontare la precarietà abitativa in maniera efficace e concreta.

G/1197/6/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, all’articolo 2 stabilisce norme in materia di strutture amovibili realizzate durante l’emergenza COVID-19 con la finalità di consentire il mantenimento delle strutture di quelle che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative;

a seguito della crisi sismica che, tra il 2016 e il 2017, ha colpito i territori di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, sono state predisposte e installate strutture provvisorie al fine di garantire continuità aziendale, alle imprese operanti in vari settori economici destinatarie di provvedimenti di inagibilità;

tale azione ha impedito che il sisma provocasse, oltre ai lutti e agli ingenti danni in termini di distruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato, anche una progressiva desertificazione economica;

tra i comparti maggiormente interessati dall’intervento di delocalizzazione, su strutture provvisorie nelle aree del sisma, vi è senza dubbio quello agricolo che rappresenta un settore estremamente sensibile per le economie locali, in particolare per i territori delle aree interne e montane;

l'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede la possibilità di installare strutture provvisorie dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché vengano immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto;

la delocalizzazione delle attività economica nell'area del sisma e l'installazione di strutture provvisorie è disciplinata dal Testo unico per la ricostruzione provata, dalle Ordinanze del Commissario straordinario n. 9 del 2016, n. 157 del 2023 e n. 180 del 2024, quest'ultima con la finalità di disporre proroghe per il settore agricolo ai termini di demolizione;

a distanza di otto anni dagli eventi sismici, non è di alcuna utilità procedere alla rimozione delle strutture provvisorie laddove siano garantiti i requisiti urbanistici, anche in virtù del fatto che le attività di smantellamento e quelle di smaltimento generano costi molto elevati, oltre a produrre un significativo impatto ambientale;

è necessario considerare tali strutture come un valore aggiunto per le imprese colpite dal sisma e, di conseguenza, fattore strategico di supporto alla ripresa economica,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia garantito e disciplinato il mantenimento di tutte le strutture provvisorie in esercizio, come installate in area sisma per la delocalizzazione delle attività economiche, laddove siano garantiti i requisiti urbanistici e in deroga alle scadenze temporali stabilite.

G/1197/7/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

nel territorio della Regione Siciliana, i decreti di imposizione del vicolo paesaggistico da parte della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali posti alla fine degli anni '60 non rispettarono le normali procedure di pubblicazione previsti per questo tipo di atti;

in particolare in diversi comuni il decreto venne pubblicato esclusivamente all'albo pretorio del comune stesso e non in *Gazzetta Ufficiale* per renderlo conoscibile *erga omnes*;

per correggere questo errore i decreti poi vennero pubblicati successivamente in *Gazzetta Ufficiale* ma a distanza di diversi anni (dal 1973 al 1975);

negli anni che vanno tra la pubblicazione del decreto all'albo pretorio e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* diverse migliaia di cittadini hanno richiesto le licenze edilizie per la realizzazione di nuove opere ma i comuni interessati rilasciarono il titolo edilizio senza acquisire però il preventivo nulla osta paesaggistico da parte della sovrintendenza;

nel testo all'esame dell'aula che stiamo esaminando, prevede all'articolo 3, comma 4-*bis* che: « Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo legittimante è stato rilasciato da parte degli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Restano esclusi dalla presente disposizione gli interventi che hanno conseguito un titolo abilitativo in sanatoria a qualsiasi titolo rilasciato o assentito »;

nello specifico il comma 5, a cui fa riferimento l'articolo 3, prevede un'oblazione ed una sanzione e dispone quanto segue: « il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

tenuto conto che, esclusivamente in questi specifici casi menzionati, il cittadino non era tenuto a conoscere il decreto perché non pubblicato in *Gazzetta* e considerato che i comuni interessati non si erano premurati di richiederne l'acquisizione,

impegna il Governo

per le motivazioni e in relazione alle specifiche vicende esposte in premessa, ad assumere le iniziative di competenza volte a prevedere che il pagamento a titolo di oblazione sia nella forma minima di 1.032 euro e che nella determinazione dell'eventuale sanzione si tenga in considerazione la specifica inottemperanza dei comuni su menzionati.

G/1197/8/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo

a mettere in atto, per quanto di competenza, ogni azione utile affinché sia garantita dagli enti preposti la salvaguardia degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali.

G/1197/8/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge all'esame del Parlamento novella in maniera incisiva il TUE senza, ad avviso del firmatario del presente atto, i necessari e opportuni tempi di studio e valutazione delle singole misure adottate;

si conferma, in linea generale, l'approvazione di una normativa avulsa da precise e doverose valutazioni circa l'impatto che le innovazioni approvate potrebbero comportare sul sistema giuridico che regola la materia in oggetto, sui rapporti tra cittadini ed istituzioni e sui diritti e sulle responsabilità che realizzano la convivenza sociale ed economica;

è invece, ad avviso del presentatore, il dominio dell'interesse di parte, del qui e ora, subito, dove la possibilità di rendere oro uno scatinato, un sottotetto, rischia di far dimenticare che accanto al legittimo interesse economico è fondamentale trovi posto anche l'interesse alle persone a cui quelle abitazioni, rese tali « per legge », sono destinate;

il problema non è il caso particolare, ma la generalizzazione del fatto che possa essere considerato « normale » vivere secondo *standard* ridotti perché così indica il mercato che diventa norma di legge;

ad un testo entrato in Parlamento con un profilo ben preciso e, anche se non condivisibile, in parte comprensibile, ne è stato sostituito un altro che rompe gli argini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, senza una riflessione, senza un tempo necessario per comprendere la direzione da prendere;

il decreto-legge si è così trasformato in qualcosa di molto diverso dal provvedimento iniziale con l'inserimento di norme profondamente impattanti;

si consente l'agibilità per locali aventi un'altezza minima interna fino al limite massimo di 2,40 metri e, con riguardo alla superficie degli alloggi monostanza aventi una superficie minima, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, se abitati da una persona, oppure, se abitati da due persone, fino al limite massimo di 28 metri quadrati. Una scelta scellerata che aprirà la strada ad alloggi sempre meno vivibili e sempre più costosi che favorisce la rendita immobiliare ma non fa nulla per sostenere gli affitti, non vede l'emergenza abitativa, né la carenza di case per studenti che saranno i più penalizzati da questa pessima norma. Sul rispetto del requisito dell'adattabilità sono stati espressi molti dubbi in commissione VIII trattandosi di monolocali di 20 metri quadrati per singola persona o 28 metri quadrati per due persone comprensivi dei servizi igienici;

prima dell'entrata in vigore del decreto-legge per ottenere una sanatoria edilizia, l'opera doveva essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Con le modifiche approvate in commissione, non è più necessaria questa verifica non solo per le parziali difformità, come previsto dal testo iniziale del decreto-legge, ma nemmeno per le variazioni essenziali, cioè quelle che stravolgono completamente il progetto iniziale approvato e per il quale sarebbe necessario un nuovo titolo abilitativo. Di fatto sono sanate anche opere che prevedono aumenti consistenti di cubature, edifici totalmente diversi e che violano le norme vigenti in materia antisismica. Tutti interventi per i quali sarebbe necessario un nuovo permesso di costruire. Il provvedimento ha una portata devastante. Non si tratta solo di rispetto delle regole, ma anche di questioni che riguardano la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e degli *standard* urbanistici e architettonici;

il testo prevede inoltre la soppressione dell'articolo 32, comma 3, terzo periodo del TUE prevedendo il superamento della doppia conformità anche nel caso di immobili soggetti a vincolo;

un emendamento della maggioranza approvato ha inoltre stabilito che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile o nelle singole unità immobiliari. Quindi eventuali irregolarità nelle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità, e viceversa senza chiarire di quali difformità si tratti nel caso di quelle insistenti sulle abitazioni individuali;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024 ha apportato delle modifiche all'articolo 23-ter in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante volte ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all'interno delle aree urbane, prevedendo, in particolare, il principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale;

la misura è stata ulteriormente ampliata in Commissione prevedendo una totale *deregulation* per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere. Senza obbligo di reperire gli *standard* per i servizi pubblici e la dotazione minima di parcheggi. Decidendo in luogo dei comuni, a cui viene sottratta la possibilità di regolare con i propri strumenti di pianificazione persino il fenomeno degli affitti brevi che impatta sulla qualità della vita di tantissime aree urbane e centri storici;

in definitiva sono state cancellate tutte le regole che disciplinano il cambio di destinazione d'uso e ciò potrebbe causare lo stravolgimento di interi quartieri e città;

in relazione all'articolo 34-*bis* sulle tolleranze costruttive, rispetto all'impianto del decreto-legge, si dispone che la disciplina relativa alle tolleranze costruttive (*ante* 24 maggio 2024) si applica anche agli scostamenti rispetto alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;

inoltre in relazione alle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, si prevede che il tecnico deve riferirsi nell'attestazione alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-*bis*, comma 2. Tale ultima specificazione, è volta a consentire all'amministrazione competente di prescrivere eventuali interventi necessari ad assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore vigente al momento della presentazione dell'attestazione;

infine vengono espunte le previsioni che pongono in capo al tecnico abilitato gli adempimenti in ordine alla salvaguardia dei diritti dei terzi;

modifiche di così ampia portata e di così profonde conseguenze avrebbero richiesto un confronto politico di ben altra profondità e complessità, anche per inquadrare le richieste nell'ambito di una riforma organica del TUE, mentre la strada scelta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata quella dell'urgenza del decreto-legge. Di fatto risultata preclusa ogni possibilità di dibattito e confronto,

impegna il Governo

a mettere in atto, per quanto di competenza, ogni azione utile affinché sia garantita dagli enti preposti la salvaguardia degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali.

G/1197/9/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a reperire e stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana nei comuni, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

G/1197/9/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame del Parlamento novella in maniera incisiva il TUE senza, ad avviso del firmatario del presente atto, i necessari e opportuni tempi di studio e valutazione delle singole misure adottate;

si conferma, in linea generale, l'approvazione di una normativa avulsa da precise e doverose valutazioni circa l'impatto che le innovazioni approvate potrebbero comportare sul sistema giuridico che regola la materia in oggetto, sui rapporti tra cittadini ed istituzioni e sui diritti e sulle responsabilità che realizzano la convivenza sociale ed economica;

è invece, ad avviso del presentatore, il dominio dell'interesse di parte, del qui e ora, subito, dove la possibilità di rendere oro uno scatinato, un sottotetto, rischia di far dimenticare che accanto al legittimo interesse economico è fondamentale trovi posto anche l'interesse alle persone a cui quelle abitazioni, rese tali « per legge », sono destinate;

il problema non è il caso particolare, ma la generalizzazione del fatto che possa essere considerato « normale » vivere secondo *standard* ridotti perché così indica il mercato che diventa norma di legge;

ad un testo entrato in Parlamento con un profilo ben preciso e, anche se non condivisibile, in parte comprensibile, ne è stato sostituito un altro che rompe gli argini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, senza una riflessione, senza un tempo necessario per comprendere la direzione da prendere;

il decreto-legge si è così trasformato in qualcosa di molto diverso dal provvedimento iniziale con l'inserimento di norme profondamente impattanti;

si consente l'agibilità per locali aventi un'altezza minima interna fino al limite massimo di 2,40 metri e, con riguardo alla superficie degli alloggi monostanza aventi una superficie minima, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, se abitati da una persona, oppure, se abitati da due persone, fino al limite massimo di 28 metri quadrati. Una scelta scellerata che aprirà la strada ad alloggi sempre meno vivibili e sempre più costosi che favorisce la rendita immobiliare ma non fa nulla per sostenere gli affitti, non vede l'emergenza abitativa, né la carenza di case per studenti che saranno i più penalizzati da questa pessima norma. Sul rispetto del requisito dell'adattabilità sono stati espressi molti dubbi in commissione VIII trattandosi di monolocali di 20 metri quadrati per singola persona o 28 metri quadrati per due persone comprensivi dei servizi igienici;

prima dell'entrata in vigore del decreto-legge per ottenere una sanatoria edilizia, l'opera doveva essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Con le modifiche approvate in commissione, non è più necessaria questa verifica non solo per le parziali difformità, come previsto dal testo iniziale del decreto-legge, ma nemmeno per le variazioni essenziali, cioè quelle che stravolgono completamente il progetto iniziale approvato e per il quale sarebbe necessario un nuovo titolo abilitativo. Di fatto sono sanate anche opere che prevedono aumenti consistenti di cubature, edifici totalmente diversi e che violano le norme vigenti in materia antisismica. Tutti interventi per i quali sarebbe necessario un nuovo permesso di costruire. Il provvedimento ha una portata devastante. Non si tratta solo di rispetto delle regole, ma anche di questioni che riguardano la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e degli *standard* urbanistici e architettonici;

il testo prevede inoltre la soppressione dell'articolo 32, comma 3, terzo periodo del TUE prevedendo il superamento della doppia conformità anche nel caso di immobili soggetti a vincolo;

un emendamento della maggioranza approvato ha inoltre stabilito che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile o nelle singole unità immobiliari. Quindi eventuali irregolarità nelle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità, e viceversa senza chiarire di quali difformità si tratti nel caso di quelle insistenti sulle abitazioni individuali;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024 ha apportato delle modifiche all'articolo 23-ter in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante volte ad agevolare i cambi

di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all'interno delle aree urbane, prevedendo, in particolare, il principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale;

la misura è stata ulteriormente ampliata in Commissione prevedendo una totale deregulation per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere. Senza obbligo di reperire gli *standard* per i servizi pubblici e la dotazione minima di parcheggi. Decidendo in luogo dei comuni, a cui viene sottratta la possibilità di regolare con i propri strumenti di pianificazione persino il fenomeno degli affitti brevi che impatta sulla qualità della vita di tantissime aree urbane e centri storici;

in definitiva sono state cancellate tutte le regole che disciplinano il cambio di destinazione d'uso e ciò potrebbe causare lo stravolgimento di interi quartieri e città;

in relazione all'articolo 34-*bis* sulle tolleranze costruttive, rispetto all'impianto del decreto-legge, si dispone che la disciplina relativa alle tolleranze costruttive (*ante* 24 maggio 2024) si applica anche agli scostamenti rispetto alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;

inoltre in relazione alle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, si prevede che il tecnico deve riferirsi nell'attestazione alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-*bis*, comma 2. Tale ultima specificazione, è volta a consentire all'amministrazione competente di prescrivere eventuali interventi necessari ad assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore vigente al momento della presentazione dell'attestazione;

infine vengono espunte le previsioni che pongono in capo al tecnico abilitato gli adempimenti in ordine alla salvaguardia dei diritti dei terzi;

modifiche di così ampia portata e di così profonde conseguenze avrebbero richiesto un confronto politico di ben altra profondità e complessità, anche per inquadrare le richieste nell'ambito di una riforma organica del TUE, mentre la strada scelta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata quella dell'urgenza del decreto-legge. Di fatto è risultata preclusa ogni possibilità di dibattito e confronto,

impegna il Governo

a reperire e stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana nei comuni, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

G/1197/10/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare coerenti iniziative di competenza volte all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, che prevedano la riduzione delle emissioni climalteranti, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica, la rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

G/1197/10/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame del Parlamento novella in maniera incisiva il TUE, ad avviso del firmatario del presente atto, senza i necessari e opportuni tempi di studio e valutazione delle singole misure adottate;

si conferma, in linea generale, l'approvazione di una normativa avulsa da precise e doverose valutazioni circa l'impatto che le innovazioni approvate potrebbero comportare sul sistema giuridico che regola la materia in oggetto, sui rapporti tra cittadini ed istituzioni e sui diritti e sulle responsabilità che realizzano la convivenza sociale ed economica;

è invece, ad avviso del presentatore, il dominio dell'interesse di parte, del qui e ora, subito, dove la possibilità di rendere oro uno scatinato, un sottotetto, rischia di far dimenticare che accanto al legittimo interesse economico è fondamentale trovi posto anche l'interesse alle persone a cui quelle abitazioni, rese tali « per legge », sono destinate;

il problema non è il caso particolare, ma la generalizzazione del fatto che possa essere considerato « normale » vivere secondo *standard* ridotti perché così indica il mercato che diventa norma di legge;

ad un testo entrato in Parlamento con un profilo ben preciso e, anche se non condivisibile, in parte comprensibile, ne è stato sostituito un altro che rompe gli argini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, senza

una riflessione, senza un tempo necessario per comprendere la direzione da prendere;

il decreto-legge si è così trasformato in qualcosa di molto diverso dal provvedimento iniziale con l'inserimento di norme profondamente impattanti;

si consente l'agibilità per locali aventi un'altezza minima interna fino al limite massimo di 2,40 metri e, con riguardo alla superficie degli alloggi monostanza aventi una superficie minima, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, se abitati da una persona, oppure, se abitati da due persone, fino al limite massimo di 28 metri quadrati. Una scelta scellerata che aprirà la strada ad alloggi sempre meno vivibili e sempre più costosi che favorisce la rendita immobiliare ma non fa nulla per sostenere gli affitti, non vede l'emergenza abitativa, né la carenza di case per studenti che saranno i più penalizzati da questa pessima norma. Sul rispetto del requisito dell'adattabilità sono stati espressi molti dubbi in commissione VIII trattandosi di monolocali di 20 metri quadrati per singola persona o 28 metri quadrati per due persone comprensivi dei servizi igienici;

prima dell'entrata in vigore del decreto-legge per ottenere una sanatoria edilizia, l'opera doveva essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Con le modifiche approvate in commissione, non è più necessaria questa verifica non solo per le parziali difformità, come previsto dal testo iniziale del decreto-legge, ma nemmeno per le variazioni essenziali, cioè quelle che stravolgono completamente il progetto iniziale approvato e per il quale sarebbe necessario un nuovo titolo abilitativo. Di fatto sono sanate anche opere che prevedono aumenti consistenti di cubature, edifici totalmente diversi e che violano le norme vigenti in materia antisismica. Tutti interventi per i quali sarebbe necessario un nuovo permesso di costruire. Il provvedimento ha una portata devastante. Non si tratta solo di rispetto delle regole, ma anche di questioni che riguardano la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e degli *standard* urbanistici e architettonici;

il testo prevede inoltre la soppressione dell'articolo 32, comma 3, terzo periodo del TUE prevedendo il superamento della doppia conformità anche nel caso di immobili soggetti a vincolo;

un emendamento della maggioranza approvato ha inoltre stabilito che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile o nelle singole unità immobiliari. Quindi eventuali irregolarità nelle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità, e viceversa senza chiarire di quali difformità si tratti nel caso di quelle insistenti sulle abitazioni individuali;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024 ha apportato delle modifiche all'articolo 23-ter in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante volte ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all'interno delle aree urbane, prevedendo, in particolare, il principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale;

la misura è stata ulteriormente ampliata in commissione prevedendo una totale deregulation per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere. Senza obbligo di reperire gli *standard* per i servizi pubblici e la dotazione minima di parcheggi. Decidendo sulla testa dei comuni, a cui viene sottratta la possibilità di regolare con i propri strumenti di pianificazione persino il fenomeno degli affitti brevi che impatta sulla qualità della vita di tantissime aree urbane e centri storici;

in definitiva sono state cancellate tutte le regole che disciplinano il cambio di destinazione d'uso e ciò potrebbe causare lo stravolgimento di interi quartieri e città;

in relazione all'articolo 34-bis sulle tolleranze costruttive, rispetto all'impianto del decreto-legge, si dispone che la disciplina relativa alle tolleranze costruttive (*ante* 24 maggio 2024) si applica anche agli scostamenti rispetto alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;

inoltre in relazione alle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, si prevede che il tecnico deve riferirsi nell'attestazione alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2. Tale ultima specificazione, è volta a consentire all'amministrazione competente di prescrivere eventuali interventi necessari ad assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore vigente al momento della presentazione dell'attestazione;

infine vengono espunte le previsioni che pongono in capo al tecnico abilitato gli adempimenti in ordine alla salvaguardia dei diritti dei terzi;

modifiche di così ampia portata e di così profonde conseguenze avrebbero richiesto un confronto politico di ben altra profondità e complessità, anche per inquadrare le richieste nell'ambito di una riforma organica del TUE, mentre la strada scelta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata quella dell'urgenza del decreto-legge. Di fatto è stato precluso ogni possibilità di dibattito e confronto,

impegna il Governo

ad adottare coerenti iniziative di competenza volte all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, che prevedano la ridu-

zione delle emissioni climalteranti, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica, la rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

G/1197/11/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

a rafforzare con decisione il quadro normativo per quanto riguarda le ordinanze di demolizione nel primo provvedimento utile, in particolare prevedendo che per deliberare l'abbattimento dell'abuso sia sufficiente la sentenza in cui viene accertata in via definitiva l'esistenza del reato edilizio e di quello paesaggistico e prevedendo che le prefetture abbiano l'onere di intervenire con la demolizione dell'abuso in sostituzione dei comuni se, entro 18 mesi dall'ordinanza dell'abbattimento, l'intervento non sia stato ancora eseguito;

nelle more a mettere in atto, quanto di propria competenza, per sostenere i comuni nell'assolvimento delle proprie funzioni in materia di demolizione di opere abusive, per una corretta applicazione della norma introdotta nel decreto-legge in commento.

G/1197/11/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame del Parlamento novella in maniera incisiva il TUE, ad avviso della firmataria del presente atto, senza i necessari e opportuni tempi di studio e valutazione delle singole misure adottate;

si conferma, in linea generale, l'approvazione di una normativa avulsa da precise e doverose valutazioni circa l'impatto che le innovazioni approvate potrebbero comportare sul sistema giuridico che regola la

materia in oggetto, sui rapporti tra cittadini ed istituzioni e sui diritti e sulle responsabilità che realizzano la convivenza sociale ed economica;

è invece, ad avviso del presentatore, il dominio dell'interesse di parte, del qui e ora, subito, dove la possibilità di rendere oro uno scantinato, un sottotetto, rischia di far dimenticare che accanto al legittimo interesse economico è fondamentale trovi posto anche l'interesse alle persone a cui quelle abitazioni, rese tali « per legge », sono destinate;

il problema non è il caso particolare, ma la generalizzazione del fatto che possa essere considerato « normale » vivere secondo standard ridotti perché così indica il mercato che diventa norma di legge;

ad un testo entrato in Parlamento con un profilo ben preciso e, anche se non condivisibile, in parte comprensibile, ne è stato sostituito un altro che rompe gli argini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, senza una riflessione, senza un tempo necessario per comprendere la direzione da prendere;

il decreto-legge si è così trasformato in qualcosa di molto diverso dal provvedimento iniziale con l'inserimento di norme profondamente impattanti;

si consente l'agibilità per locali aventi un'altezza minima interna fino al limite massimo di 2,40 metri e, con riguardo alla superficie degli alloggi monostanza aventi una superficie minima, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, se abitati da una persona, oppure, se abitati da due persone, fino al limite massimo di 28 metri quadrati. Una scelta scellerata che aprirà la strada ad alloggi sempre meno vivibili e sempre più costosi che favorisce la rendita immobiliare ma non fa nulla per sostenere gli affitti, non vede l'emergenza abitativa, né la carenza di case per studenti che saranno i più penalizzati da questa pessima norma. Sul rispetto del requisito dell'adattabilità sono stati espressi molti dubbi in commissione VIII trattandosi di monolocali di 20 metri quadrati per singola persona o 28 metri quadrati per due persone comprensivi dei servizi igienici;

prima dell'entrata in vigore del decreto-legge per ottenere una sanatoria edilizia, l'opera doveva essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Con le modifiche approvate in commissione, non è più necessaria questa verifica non solo per le parziali difformità, come previsto dal testo iniziale del decreto-legge, ma nemmeno per le variazioni essenziali, cioè quelle che stravolgono completamente il progetto iniziale approvato e per il quale sarebbe necessario un nuovo titolo abilitativo. Di fatto sono sanate anche opere che prevedono aumenti consistenti di cubature, edifici totalmente diversi e che violano le norme vigenti in materia antisismica. Tutti interventi per i quali sarebbe necessario un nuovo permesso di costruire. Il provvedimento ha una portata devastante. Non si tratta solo di rispetto delle regole, ma anche di

questioni che riguardano la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e degli *standard* urbanistici e architettonici;

il testo prevede inoltre la soppressione dell'articolo 32, comma 3, terzo periodo del TUE prevedendo il superamento della doppia conformità anche nel caso di immobili soggetti a vincolo;

un emendamento della maggioranza approvato ha inoltre stabilito che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile o nelle singole unità immobiliari. Quindi eventuali irregolarità nelle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità, e viceversa senza chiarire di quali difformità si tratti nel caso di quelle insistenti sulle abitazioni individuali;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024 ha apportato delle modifiche all'articolo 23-ter in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante volte ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all'interno delle aree urbane, prevedendo, in particolare, il principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale;

la misura è stata ulteriormente ampliata in commissione prevedendo una totale deregulation per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere. Senza obbligo di reperire gli *standard* per i servizi pubblici e la dotazione minima di parcheggi. Decidendo sulla testa dei comuni, a cui viene sottratta la possibilità di regolare con i propri strumenti di pianificazione persino il fenomeno degli affitti brevi che impatta sulla qualità della vita di tantissime aree urbane e centri storici;

in definitiva sono state cancellate tutte le regole che disciplinano il cambio di destinazione d'uso e ciò potrebbe causare lo stravolgimento di interi quartieri e città;

in relazione all'articolo 34-bis sulle tolleranze costruttive, rispetto all'impianto del decreto-legge, si dispone che la disciplina relativa alle tolleranze costruttive (*ante* 24 maggio 2024) si applica anche agli scostamenti rispetto alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;

inoltre in relazione alle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, si prevede che il tecnico deve riferirsi nell'attestazione alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2. Tale ultima specificazione, è volta a consentire all'amministrazione competente di prescrivere eventuali interventi necessari ad assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore vigente al momento della presentazione dell'attestazione;

vengono espunte le previsioni che pongono in capo al tecnico abilitato gli adempimenti in ordine alla salvaguardia dei diritti dei terzi;

infine, nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita la nuova lettera *c-ter*, che modifica l'articolo 31, comma 3, del TUE, introducendo la possibilità di prorogare il termine ordinario per la demolizione e il ripristino dei luoghi, pari a 90 giorni dall'ingiunzione. In particolare, viene previsto che il termine può essere prorogato con atto motivato del comune fino ad un massimo di 240 giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socioeconomico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine;

modifiche di così ampia portata e di così profonde conseguenze avrebbero richiesto un confronto politico di ben altra profondità e complessità, anche per inquadrare le richieste nell'ambito di una riforma organica del TUE, mentre la strada scelta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata quella dell'urgenza del decreto-legge. Di fatto è stato precluso ogni possibilità di dibattito e confronto,

impegna il Governo:

a rafforzare con decisione il quadro normativo per quanto riguarda le ordinanze di demolizione nel primo provvedimento utile, in particolare prevedendo che per deliberare l'abbattimento dell'abuso sia sufficiente la sentenza in cui viene accertata in via definitiva l'esistenza del reato edilizio e di quello paesaggistico e prevedendo che le prefetture abbiano l'onere di intervenire con la demolizione dell'abuso in sostituzione dei comuni se, entro 18 mesi dall'ordinanza dell'abbattimento, l'intervento non sia stato ancora eseguito;

nelle more a mettere in atto, quanto di propria competenza, per sostenere i comuni nell'assolvimento delle proprie funzioni in materia di demolizione di opere abusive, per una corretta applicazione della norma introdotta nel decreto-legge in commento.

G/1197/12/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative di competenza volte a rifinanziare con risorse adeguate, nel primo provvedimento utile, il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in loca-

zione e il Fondo per la morosità incolpevole per sostenere la locazione dei soggetti in condizioni di particolare difficoltà.

G/1197/12/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge all'esame del Parlamento novella in maniera incisiva il TUE, ad avviso della firmataria senza i necessari e opportuni tempi di studio e valutazione delle singole misure adottate;

si conferma, in linea generale, l'approvazione di una normativa avulsa da precise e doverose valutazioni circa l'impatto che le innovazioni approvate potrebbero comportare sul sistema giuridico che regola la materia in oggetto, sui rapporti tra cittadini ed istituzioni e sui diritti e sulle responsabilità che realizzano la convivenza sociale ed economica;

è invece, ad avviso del presentatore, il dominio dell'interesse di parte, del qui e ora, subito, dove la possibilità di rendere oro uno scatinato, un sottotetto, rischia di far dimenticare che accanto al legittimo interesse economico è fondamentale trovi posto anche l'interesse alle persone a cui quelle abitazioni, rese tali « per legge », sono destinate;

il problema non è il caso particolare, ma la generalizzazione del fatto che possa essere considerato « normale » vivere secondo *standard* ridotti perché così indica il mercato che diventa norma di legge;

ad un testo entrato in Parlamento con un profilo ben preciso e, anche se non condivisibile, in parte comprensibile, ne è stato sostituito un altro che rompe gli argini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, senza una riflessione, senza un tempo necessario per comprendere la direzione da prendere;

il decreto-legge si è così trasformato in qualcosa di molto diverso dal provvedimento iniziale con l'inserimento di norme profondamente impattanti;

si consente l'agibilità per locali aventi un'altezza minima interna fino al limite massimo di 2,40 metri e, con riguardo alla superficie degli alloggi monostanza aventi una superficie minima, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, se abitati da una persona, oppure, se abitati da due persone, fino al limite massimo di 28 metri quadrati. Una scelta scellerata che aprirà la strada ad alloggi sempre meno vivibili e sempre più costosi che favorisce la rendita immobiliare ma non fa nulla per sostenere gli affitti, non vede l'emergenza abitativa, né la carenza di

case per studenti che saranno i più penalizzati da questa pessima norma. Sul rispetto del requisito dell'adattabilità sono stati espressi molti dubbi in commissione VIII trattandosi di monocalci di 20 metri quadrati per singola persona o 28 metri quadrati per due persone comprensivi dei servizi igienici;

prima dell'entrata in vigore del decreto-legge per ottenere una sanatoria edilizia, l'opera doveva essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Con le modifiche approvate in commissione, non è più necessaria questa verifica non solo per le parziali difformità, come previsto dal testo iniziale del decreto-legge, ma nemmeno per le variazioni essenziali, cioè quelle che stravolgono completamente il progetto iniziale approvato e per il quale sarebbe necessario un nuovo titolo abilitativo. Di fatto sono sanate anche opere che prevedono aumenti consistenti di cubature, edifici totalmente diversi e che violano le norme vigenti in materia antisismica. Tutti interventi per i quali sarebbe necessario un nuovo permesso di costruire. Il provvedimento ha una portata devastante. Non si tratta solo di rispetto delle regole, ma anche di questioni che riguardano la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e degli *standard* urbanistici e architettonici;

il testo prevede inoltre la soppressione dell'articolo 32, comma 3, terzo periodo del TUE prevedendo il superamento della doppia conformità anche nel caso di immobili soggetti a vincolo;

un emendamento della maggioranza approvato ha inoltre stabilito che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile o nelle singole unità immobiliari. Quindi eventuali irregolarità nelle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità, e viceversa senza chiarire di quali difformità si tratti nel caso di quelle insistenti sulle abitazioni individuali;

l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024 ha apportato delle modifiche all'articolo 23-ter in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante volte ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all'interno delle aree urbane, prevedendo, in particolare, il principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale;

la misura è stata ulteriormente ampliata in commissione prevedendo una totale *deregulation* per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere. Senza obbligo di reperire gli *standard* per i servizi pubblici e la dotazione minima di parcheggi. Decidendo sulla testa dei comuni, a cui viene sottratta la possibilità di regolare con i propri strumenti di pianificazione persino il fenomeno degli affitti brevi che impatta sulla qualità della vita di tantissime aree urbane e centri storici;

in definitiva sono state cancellate tutte le regole che disciplinano il cambio di destinazione d'uso e ciò potrebbe causare lo stravolgimento di interi quartieri e città;

in relazione all'articolo 34-*bis* sulle tolleranze costruttive, rispetto all'impianto del decreto-legge, si dispone che la disciplina relativa alle tolleranze costruttive (*ante* 24 maggio 2024) si applica anche agli scostamenti rispetto alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;

inoltre in relazione alle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, si prevede che il tecnico deve riferirsi nell'attestazione alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-*bis*, comma 2. Tale ultima specificazione, è volta a consentire all'amministrazione competente di prescrivere eventuali interventi necessari ad assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore vigente al momento della presentazione dell'attestazione;

vengono espunte le previsioni che pongono in capo al tecnico abilitato gli adempimenti in ordine alla salvaguardia dei diritti dei terzi;

modifiche di così ampia portata e di così profonde conseguenze avrebbero richiesto un confronto politico di ben altra profondità e complessità, anche per inquadrare le richieste nell'ambito di una riforma organica del TUE, mentre la strada scelta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata quella dell'urgenza del decreto-legge. Di fatto è stato precluso ogni possibilità di dibattito e confronto,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a rifinanziare con risorse adeguate, nel primo provvedimento utile, il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole per sostenere la locazione dei soggetti in condizioni di particolare difficoltà.

G/1197/13/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a prevedere idonei meccanismi di monitoraggio e valutazione delle misure e degli strumenti di pianificazione adottati in relazione agli obiettivi europei sul clima.

G/1197/13/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

la direttiva *Case Green*, (UE) 2024/1275, dopo l'approvazione definitiva del 12 aprile scorso, è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* l'8 maggio scorso ed è entrata in vigore il 28 maggio;

gli obiettivi delineati dalla direttiva (UE) 2024/1275 sono « il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione europea per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 »;

la direttiva europea sulle case *green* è un passo importante dal punto di vista ambientale e sociale. L'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare può concretamente contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra: gli edifici risultano essere responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia;

il patrimonio immobiliare italiano, così come gli edifici degli altri Stati membri, ha a disposizione 26 anni per mettersi in regola e ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici fino ad arrivare alla neutralità climatica nel 2050;

la direttiva *Case Green* impone di arrivare a un risparmio del 16 per cento dei consumi energetici degli edifici residenziali entro il 2030: secondo i dati Terna ed Enea questo obiettivo sarebbe già stato raggiunto grazie alle detrazioni edilizie in vigore dal 2020 (ed in particolare il *Superbonus*) che ha garantito un risparmio energetico totale di 9.050,04 gigawattora/anno;

il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;

come già accennato le detrazioni fiscali edilizie hanno promosso in questi anni (oltre a rilanciare il Pil del Paese creando economia ed occupazione, mettere in sicurezza e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico e privato) l'aumento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive che sono obiettivi previsti dalla Direttiva Ue « *Case Green* »;

entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: *Superbonus*, ristrutturazioni, *Ecobonus*, *Sismabonus*;

tra le principali finalità del provvedimento in esame, come sottolineato dalla stessa relazione introduttiva, vi è quella di varare « misure specifiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. »;

appare evidente come la direttiva *Case Green* e la sua corretta applicazione avrà ripercussioni nelle compravendite degli immobili,

impegna il Governo

a prevedere idonei meccanismi di monitoraggio e valutazione delle misure e degli strumenti di pianificazione adottati in relazione agli obiettivi europei sul clima.

G/1197/14/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

la principale finalità del provvedimento in esame, come sottolineato dalla stessa relazione introduttiva, è quella di varare « disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

in tutta Italia vengono eseguiti giornalmente numerosi sfratti per morosità: l'attuale crisi economica, occupazionale e sociale fa presagire che l'emergenza abitativa continuerà e peggiorerà nel prossimo anno;

secondo gli ultimi dati stanno aumentando nel nostro Paese gli sfratti; un recente studio presentato dall'osservatorio « Salva la Tua Casa » su dati elaborati dalla Nomisma e forniti da Qbt – Reviva, sono a rischio sfratto per debito ben 170 mila famiglie;

l'attuale livello degli affitti sul mercato privato della casa è infatti, per molte famiglie, insostenibile a causa della crescita dell'inflazione, della diffusione del lavoro precario con salari medio-bassi e dei livelli alti di disoccupazione;

sono quindi necessarie politiche efficaci per garantire alle famiglie abitazioni dignitose;

in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha istituito un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

tale fondo aveva l'obiettivo di sostenere le famiglie destinatarie di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale;

nella legge di bilancio per il 2023 tale fondo non è stato però rifinanziato nonostante le richieste di Anci, delle associazioni sindacali, di volontariato e degli inquilini;

il contributo affitto e i fondi per la morosità incolpevole hanno costituito negli ultimi anni uno strumento fondamentale per alleviare il disagio abitativo, impedendo gli sfratti e di consentire ai nuclei familiari in difficoltà di trovare un'altra sistemazione abitativa;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intervenendo nel corso del *question time* alla Camera dei deputati il 22 febbraio 2023 ha ribadito che il fondo per la morosità incolpevole non « basta più » aggiungendo però che non verrà rifinanziato e che verrà sostituito da un non meglio precisato piano di interventi;

ad oggi però il Governo non ha assunto alcun provvedimento per evitare che vengano sfrattate numerose famiglie, fino ad oggi tutelate dal fondo per la morosità incolpevole;

moltissime amministrazioni comunali di tutta Italia hanno approvato da tempo atti di indirizzo per sollecitare il Governo a promuovere politiche abitative efficaci e rapide e per rifinanziare il fondo per la morosità incolpevole,

impegna il Governo

a stanziare, in relazione a quanto espresso in premessa e coerentemente con le finalità del provvedimento in esame, risorse adeguate per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno problemi economici a pagare gli affitti e che rischiano di essere sfrattate dalla loro abitazione.

G/1197/15/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

la principale finalità del provvedimento in esame, come sottolineato dalla stessa relazione introduttiva, è quella di varare « disposizioni

di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

in Italia ci sono circa 10,7 milioni di abitazioni sfitte su 36 milioni censite, un numero che secondo l'Istat è destinato a crescere di fronte al calo di natalità. Tuttavia il disagio abitativo nel Paese è in continuo aumento: nel 2022 sono stati emessi 42.000 provvedimenti di sfratto e circa 150 famiglie ogni giorno continuano a perdere la casa, spesso senza che ci sia un intervento pubblico di presa in carico delle loro fragili condizioni economiche, sociali e sanitarie;

ad essere più colpite, sono le 890.000 famiglie in affitto che vivono in una condizione di povertà assoluta, ovvero coloro che non possono sostenere spese minime quotidiane, a cui si aggiungono altre 650.000 nuclei con redditi bassi che sono in attesa di ricevere una casa popolare a canone sociale. Senza contare i quasi 240.000 studenti universitari, nella maggior parte dei casi fuori sede, in grave difficoltà a pagare l'affitto di una stanza;

le case popolari in Italia rappresentano il 4 per cento dello *stock* abitativo totale: una percentuale ancora bassa rispetto al fabbisogno nazionale e allo scenario in vigore in altri Paesi dell'Unione europea;

l'edilizia pubblica in Italia ha spesso scontato una certa marginalità, aggravata, tra il 1993 e il 2013, dalla politica di alienazione degli alloggi che ha portato alla perdita di oltre il 22 per cento del patrimonio;

ad oggi, le indagini raccolte da Nomisma nel *report* « Dimensione del disagio abitativo *pre* e *post* emergenza COVID-19 » parlano di 758 mila immobili, di cui 652 mila assegnati regolarmente. Eppure le domande di case popolari in attesa, senza prospettiva di assegnazione, sono 650 mila e Nomisma ha stimato che siano 1,2 milioni i nuclei familiari in affitto (fuori del sistema Erp) che vivono una condizione di « disagio economico acuto »;

è quindi indifferibile l'approvazione di un « Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica » rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio;

il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica deve prevedere la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di cri-

teri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a varare un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica secondo le indicazioni e le finalità espresse in premessa, al fine di fornire un reale ed efficace riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo.

G/1197/15/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

la principale finalità del provvedimento in esame, come sottolineato dalla stessa relazione introduttiva, è quella di varare « disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

in Italia ci sono circa 10,7 milioni di abitazioni sfitte su 36 milioni censite, un numero che secondo l'Istat è destinato a crescere di fronte al calo di natalità. Tuttavia il disagio abitativo nel Paese è in continuo aumento: nel 2022 sono stati emessi 42.000 provvedimenti di

sfratto e circa 150 famiglie ogni giorno continuano a perdere la casa, spesso senza che ci sia un intervento pubblico di presa in carico delle loro fragili condizioni economiche, sociali e sanitarie;

ad essere più colpite, sono le 890.000 famiglie in affitto che vivono in una condizione di povertà assoluta, ovvero coloro che non possono sostenere spese minime quotidiane, a cui si aggiungono altre 650.000 nuclei con redditi bassi che sono in attesa di ricevere una casa popolare a canone sociale. Senza contare i quasi 240.000 studenti universitari, nella maggior parte dei casi fuori sede, in grave difficoltà a pagare l'affitto di una stanza;

le case popolari in Italia rappresentano il 4 per cento dello *stock* abitativo totale: una percentuale ancora bassa rispetto al fabbisogno nazionale e allo scenario in vigore in altri Paesi dell'Unione europea;

l'edilizia pubblica in Italia ha spesso scontato una certa marginalità, aggravata, tra il 1993 e il 2013, dalla politica di alienazione degli alloggi che ha portato alla perdita di oltre il 22 per cento del patrimonio;

ad oggi, le indagini raccolte da Nomisma nel *report* « Dimensione del disagio abitativo *pre* e *post* emergenza COVID-19 » parlano di 758 mila immobili, di cui 652 mila assegnati regolarmente. Eppure le domande di case popolari in attesa, senza prospettiva di assegnazione, sono 650 mila e Nomisma ha stimato che siano 1,2 milioni i nuclei familiari in affitto (fuori del sistema Erp) che vivono una condizione di « disagio economico acuto »;

è quindi indifferibile l'approvazione di un « Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica » rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio;

il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica deve prevedere la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione,

impegna il Governo

a varare un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica secondo le indicazioni e le finalità espresse in premessa, al fine di fornire un reale ed efficace riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo.

G/1197/16/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

la principale finalità del provvedimento in esame, come sottolineato dalla stessa relazione introduttiva, è quella di varare « disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

le recenti proteste degli studenti davanti alle università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di *welfare* e i fondi per il diritto allo studio;

il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che « discrimina » una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;

con decreto direttoriale n. 2347 del 27 dicembre 2023 recante il « Riparto del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali – Anno 2023 » il Direttore generale del Ministero dell'università e ricerca ha ripartito le risorse tra 60 università statali;

nonostante l'urgenza della situazione legata all'incremento dei costi degli alloggi per studenti, il Governo Meloni ha reso strutturale il contributo affitto, stanziando soltanto 4 milioni di euro per il 2023 e aumentando l'importo a 6 milioni a decorrere dal 2024;

secondo le ultime stime il Governo avrebbe quindi stanziato mediamente circa 24 euro al mese di contributo affitto, per una estrema minoranza di studenti fuorisede. Tale misura è stata corrisposta a 14 mila studenti, sugli 800 mila presenti nel nostro Paese, ovvero circa l'1,7 per cento dei fuorisede;

appare evidente come sia necessario l'incremento di tali risorse per dare risposte efficaci, rapide e concrete alle difficoltà dei numerosi studenti fuori sede nel reperire una abitazione dignitosa,

impegna il Governo

al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

G/1197/16/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

la principale finalità del provvedimento in esame, come sottolineato dalla stessa relazione introduttiva, è quella di varare « disposizioni

di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

le recenti proteste degli studenti davanti alle università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di *welfare* e i fondi per il diritto allo studio;

il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che « discrimina » una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;

con decreto direttoriale n. 2347 del 27 dicembre 2023 recante il « Riparto del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali – Anno 2023 » il Direttore generale del Ministero dell'università e ricerca ha ripartito le risorse tra 60 università statali;

nonostante l'urgenza della situazione legata all'incremento dei costi degli alloggi per studenti, il Governo Meloni ha reso strutturale il contributo affitto, stanziando soltanto 4 milioni di euro per il 2023 e aumentando l'importo a 6 milioni a decorrere dal 2024;

secondo le ultime stime il Governo avrebbe quindi stanziato mediamente circa 24 euro al mese di contributo affitto, per una estrema minoranza di studenti fuorisede. Tale misura è stata corrisposta a 14 mila studenti, sugli 800 mila presenti nel nostro Paese, ovvero circa l'1,7 per cento dei fuorisede;

appare evidente come sia necessario l'incremento di tali risorse per dare risposte efficaci, rapide e concrete alle difficoltà dei numerosi studenti fuori sede nel reperire una abitazione dignitosa,

impegna il Governo

al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'in-

cremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

G/1197/17/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

la direttiva *Case Green*, (UE) 2024/1275, dopo l'approvazione definitiva del 12 aprile scorso, è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* l'8 maggio scorso ed è entrata in vigore il 28 maggio;

gli obiettivi delineati dalla direttiva (UE) 2024/1275 sono « il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione europea per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 »;

la direttiva europea sulle case *green* è un passo importante dal punto di vista ambientale e sociale. L'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare può concretamente contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra: gli edifici risultano essere responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia;

il patrimonio immobiliare italiano, così come gli edifici degli altri Stati membri, ha a disposizione 26 anni per mettersi in regola e ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici fino ad arrivare alla neutralità climatica nel 2050;

la direttiva *Case Green* impone di arrivare a un risparmio del 16 per cento dei consumi energetici degli edifici residenziali entro il 2030: secondo i dati Terna ed Enea questo obiettivo sarebbe già stato raggiunto grazie alle detrazioni edilizie in vigore dal 2020 (ed in particolare il *Superbonus*) che ha garantito un risparmio energetico totale di 9.050,04 gigawattora/anno;

il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;

come già accennato le detrazioni fiscali edilizie hanno promosso in questi anni (oltre a rilanciare il Pil del Paese creando economia

ed occupazione, mettere in sicurezza e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico e privato) l'aumento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive che sono obiettivi previsti dalla Direttiva Ue « Case Green »;

entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: *Superbonus*, ristrutturazioni, *Ecobonus*, *Sismabonus*;

tra le principali finalità del provvedimento in esame, come sottolineato dalla stessa relazione introduttiva, vi è quella di varare « misure specifiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. »;

appare evidente come la direttiva Case Green e la sua corretta applicazione avrà ripercussioni nelle compravendite degli immobili,

impegna il Governo

a predisporre un piano nazionale di riqualificazione energetica degli edifici, coerentemente con gli obiettivi e le finalità della citata Direttiva Case Green, prevedendo incentivi e sussidi rivolti preferibilmente agli immobili con classe energetiche inferiori ed ai soggetti meno abbienti, favorendo la riduzione dei costi di intermediazione finanziaria e promuovendo mutui « green » agevolati a tassi ridotti.

G/1197/18/8 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.S. 1197),

premesso che:

è stato previsto l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale concesso in locazione ai dipendenti dello Stato, civili e militari, impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152;

con decreto 17 gennaio 1992 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un bando di gara per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale agevolata;

ad esempio, negli immobili costruiti nell'ambito del piano di zona « Mazzalupo Boccea – collina delle Muse », oggetto del bando

della Prefettura di Roma n. 3909/Gab. del 3 aprile 2002, realizzato in regime di edilizia agevolata, vivono circa 50 famiglie;

attualmente tali famiglie sono coinvolte in procedure di sfratti esecutivi da parte dell'impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali;

dal gennaio 2023, infatti, la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi per la realizzazione del programma edilizio ricadente sui terreni del Comune di Roma, una volta terminati i contratti di locazione, ha messo sul mercato gli appartamenti a soggetti terzi estranei alle forze dell'ordine, con particolare violazione della finalità pubblica della realizzazione degli interventi edilizi;

il caso in questione non è isolato, bensì esemplifica una situazione in cui versano anche altre famiglie presenti su tutto il territorio nazionale;

appare necessario e improrogabile che gli assegnatari degli alloggi intravedano la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa di settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative normative volte a risolvere le problematiche illustrate in premessa.

G/1197/18/8

MINASI, GERMANÀ

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.S. 1197),

premesso che:

è stato previsto l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale concesso in locazione ai dipendenti dello Stato, civili e militari, impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152;

con decreto 17 gennaio 1992 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un bando di gara per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale agevolata;

ad esempio, negli immobili costruiti nell'ambito del piano di zona «Mazzalupo Boccea – collina delle Muse», oggetto del bando della Prefettura di Roma n. 3909/Gab. del 3 aprile 2002, realizzato in regime di edilizia agevolata, vivono circa 50 famiglie;

attualmente tali famiglie sono coinvolte in procedure di sfratti esecutivi da parte dell'impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali;

dal gennaio 2023, infatti, la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi per la realizzazione del programma edilizio ricadente sui terreni del Comune di Roma, una volta terminati i contratti di locazione, ha messo sul mercato gli appartamenti a soggetti terzi estranei alle forze dell'ordine, con particolare violazione della finalità pubblica della realizzazione degli interventi edilizi;

il caso in questione non è isolato, bensì esemplifica una situazione in cui versano anche altre famiglie presenti su tutto il territorio nazionale;

appare necessario e improrogabile che gli assegnatari degli alloggi intravedano la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa di settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a introdurre disposizioni per riconoscere il diritto di prelazione agli assegnatari degli alloggi realizzati a seguito di contributo pubblico in materia di edilizia residenziale agevolata.

G/1197/19/8 (testo 2)

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica non presenta alcuna prescrizione in merito alla sicurezza e alla manutenzione dell'edilizia pubblica, necessari ancor di più alla luce del tragico evento come quello accaduto a Scampia, in data 22 luglio 2024, dove il ballatoio del terzo piano della Vela celeste è crollato a causa della mancata manutenzione, provocando la morte di una donna di 35 anni e un uomo di 29 anni con l'aggiunta di 7 feriti;

è necessario che il Governo si attivi non solo in riferimento all'edilizia privata, come nel decreto oggetto di discussione, bensì anche in

riferimento all'edilizia pubblica, al fine di mettere in sicurezza edifici pericolanti,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a promuovere normative volte ad aumentare la sicurezza degli edifici pubblici, tramite rigorosi controlli, e a implementare la manutenzione degli edifici pubblici.

G/1197/19/8

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica non presenta alcuna prescrizione in merito alla sicurezza e alla manutenzione dell'edilizia pubblica, necessari ancor di più alla luce del tragico evento come quello accaduto a Scampia, in data 22 luglio 2024, dove il ballatoio del terzo piano della Vela celeste è crollato a causa della mancata manutenzione, provocando la morte di una donna di 35 anni e un uomo di 29 anni con l'aggiunta di 7 feriti;

è necessario che il Governo si attivi non solo in riferimento all'edilizia privata, come nel decreto oggetto di discussione, bensì anche in riferimento all'edilizia pubblica, al fine di mettere in sicurezza edifici pericolanti,

impegna il Governo

a promuovere normative volte ad aumentare la sicurezza degli edifici pubblici, tramite rigorosi controlli, e a implementare la manutenzione degli edifici pubblici.

G/1197/20/8

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica non prevede al-

cuna misura relativa all'edilizia pubblica, trascurando così milioni di cittadini italiani e non affrontando il tema dell'emergenza abitativa in caso di eventi catastrofici;

è necessario che il Governo si attivi al fine di promuovere un piano casa per l'edilizia pubblica, che possa fornire sicurezza ai cittadini costretti a fronteggiare le eventuali emergenze, tali da rendere le proprie abitazioni inagibili,

impegna il Governo

a promuovere un piano casa per l'edilizia pubblica che possa fornire sicurezza a cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, non più abitabili, a causa di eventi emergenziali.

G/1197/21/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a sanare talune difformità regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

in particolare, l'articolo 1 prevede modifiche puntuali al citato testo unico dell'edilizia con la finalità, *inter alia*, di semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili, favorire i cambiamenti di destinazione d'uso, stabilire nuovi parametri in materia di tolleranze costruttive e superare l'attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità;

come rilevato dall'ANAC in sede di audizione, il settore dell'edilizia e dell'urbanistica si presenta particolarmente esposto a rischi corruttivi, tanto da indurre il legislatore ad introdurre l'obbligo di rendere pubblici gli atti di Governo del territorio e la documentazione relativa ai procedimenti che comportano la trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

a fronte delle dichiarate esigenze di semplificazione procedimentale, che si traducono in un regime di maggior favore per il privato, si ritiene pertanto opportuno introdurre, anche nell'ambito delle procedure di formazione dei titoli abilitativi edilizi, adeguate garanzie di trasparenza e prevenzione della corruzione, mediante l'utilizzo di strumenti digitali

che agevolino la tracciabilità dei processi e delle decisioni adottate dalla pubblica amministrazione e l'accesso ai dati da parte dei cittadini;

il ricorso alla piattaforma unica della trasparenza anche in materia edilizia e urbanistica consentirebbe di assolvere alle esigenze di semplificazione procedimentale e, contestualmente, all'efficacia delle funzioni di monitoraggio e controllo da parte degli uffici tecnici comunali, nonché alla riduzione degli oneri di trasparenza a carico delle stesse amministrazioni che avrebbero come riferimento per la pubblicazione delle informazioni un unico punto di accesso digitale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'attività amministrativa nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica mediante l'utilizzo di strumenti digitali integrati nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

G/1197/22/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a sanare talune difformità regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

in particolare, come riportato nel preambolo al provvedimento, l'introduzione di disposizioni di semplificazione sarebbe funzionale, *inter alia*, a superare le incertezze interpretative, a favorire la regolarizzazione delle cosiddette « lievi difformità edilizie » e a consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari;

con riferimento alle fattispecie abusive di minor gravità, viene introdotta una nuova sanatoria per le ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire e dalla segnalazione certificata di inizio attività che prevede il superamento del principio della cosiddetta doppia conformità urbanistico-edilizia, e l'introduzione del meccanismo del « silenzio assenso »;

la formulazione della norma presenta ampi margini di incertezza in ordine alla riconduzione della singola fattispecie nell'ambito delle parziali difformità, piuttosto che delle variazioni essenziali;

al riguardo si rileva, in primo luogo, che, nonostante il dichiarato intento chiarificatore e l'impatto delle nuove disposizioni sulla com-

plessiva disciplina del testo unico dell'edilizia, il provvedimento in esame non intervenga sulla definizione di « disciplina edilizia » ai fini dell'accertamento di conformità, né si sofferma sulla definizione di « parziale difformità », lasciando intendere che tale categoria debba desumersi per via residuale e collocarsi tra i limiti delle « tolleranze costruttive » e i limiti delle « variazioni essenziali », per le quali, tuttavia, occorre fare riferimento alle differenti normative regionali, con il rischio che si creino diverse e contrastanti prassi applicative e che la medesima fattispecie abusiva possa accedere alla sanatoria senza la « doppia conformità » in alcuni contesti territoriali ovvero essere ritenuta una variazione essenziale, e dunque soggetta alla « doppia conformità », in altri; la rilevanza della nuova sanatoria introdotta con l'articolo 36-*bis*, avrebbe richiesto una definizione puntuale delle opere riconducibili alla parziale difformità, al fine di dirimere fin da subito le possibili interferenze con la categoria delle difformità essenziali e consentire un'applicazione coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale, ridimensionando tale categoria rispetto a talune normative regionali che vi includono anche incrementi volumetrici consistenti; quanto sopra si rende ancor più necessario considerato che in Commissione referente è stato introdotto l'articolo 34-*ter* che disciplina « Casi particolare di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo »;

il provvedimento in esame inoltre semplifica ulteriormente la disciplina relativa alla modalità e ai presupposti per attestare lo legittimo dell'immobile di cui all'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001;

anche in questo caso sarebbe stato auspicabile un chiarimento in merito al rapporto tra agibilità e stato legittimo dell'immobile, considerato che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale finalizzato a definire i requisiti in presenza dei quali può essere presentata la segnalazione certificata, ai fini dell'agibilità, per gli immobili legittimamente realizzati ma privi di agibilità, ai sensi dell'articolo 24, comma 7-*bis* del citato testo unico dell'edilizia,

impegna il Governo

ad adottare, con il primo provvedimento utile, le disposizioni necessarie a fornire una puntuale definizione delle ipotesi di parziale difformità al fine di consentire un'applicazione quanto più omogenea e uniforme sul territorio nazionale della disciplina sull'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-*bis* del testo unico dell'edilizia;

a dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 24, comma 7-*bis* testo unico dell'edilizia con riferimento agli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità.

G/1197/23/8 (testo 2)

TREVISI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

considerato che:

nell'ambito del pacchetto di riforme *Fit for 55*, la direttiva Case Green (EPBD) mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO₂ del parco immobiliare europeo e raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e in linea con il principio « l'efficienza energetica al primo posto » previsto dalla direttiva (UE) 2023/1791;

l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituisce una misura necessaria per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la povertà energetica;

un ruolo chiave è attribuito al Piano nazionale di ristrutturazione che ciascun Paese dovrà elaborare entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva e che dovrà convergere ed essere coerente con il quadro delle misure in materia di efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi definiti nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);

come rilevato dalla Commissione europea, i meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per le ristrutturazioni energetiche degli edifici dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione degli Stati membri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere un riordino della disciplina sugli incentivi alla riqualificazione del patrimonio immobiliare in un'ottica di semplificazione degli stessi di adeguamento degli obiettivi fissati in sede UE.

G/1197/23/8

TREVISI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

tuttavia nonostante il dichiarato intento del decreto-legge *de quo* di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente », non emergono disposizioni *ad hoc* per incentivare la riqualificazione, anche energetica, degli edifici;

considerato che:

nell'ambito del pacchetto di riforme *Fit for 55*, la direttiva Case Green (EPBD) mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO₂ del parco immobiliare europeo e raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e in linea con il principio « l'efficienza energetica al primo posto » previsto dalla direttiva (UE) 2023/1791;

l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituisce una misura necessaria per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la povertà energetica;

un ruolo chiave è attribuito al Piano nazionale di ristrutturazione che ciascun Paese dovrà elaborare entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva e che dovrà convergere ed essere coerente con il quadro delle misure in materia di efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi definiti nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);

come rilevato dalla Commissione europea, i meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per le ristrutturazioni energetiche degli edifici dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione degli Stati membri,

impegna il Governo

ad adottare una strategia coerente con gli obiettivi europei sul clima e con la normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo idonei meccanismi di monitoraggio e valutazione delle misure e degli strumenti di pianificazione adottati nonché adeguati mezzi di finanziamento per l'attuazione del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.

G/1197/24/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere un riordino della disciplina sugli incentivi alla riqua-

lificazione del patrimonio immobiliare, in un'ottica di semplificazione degli stessi e di adeguamento agli obiettivi fissati in sede UE.

G/1197/24/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

considerato che:

nell'ambito del pacchetto di riforme *Fit for 55*, la direttiva Case Green (EPBD) mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO₂ del parco immobiliare europeo e raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e in linea con il principio « l'efficienza energetica al primo posto » previsto dalla direttiva (UE) 2023/1791;

l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituisce una misura necessaria per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la povertà energetica; un ruolo chiave è attribuito al Piano nazionale di ristrutturazione che ciascun Paese dovrà elaborare entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva e che dovrà convergere ed essere coerente con il quadro delle misure in materia di efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi definiti nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);

come rilevato dalla Commissione europea, i meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per le ristrutturazioni energetiche degli edifici dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione degli Stati membri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere un riordino della disciplina sugli incentivi alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, in un'ottica di semplificazione degli stessi e di adeguamento agli obiettivi fissati in sede UE.

G/1197/25/8

SIRONI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

considerato che:

la progettazione e la pianificazione delle città sono profondamente intrecciate con il diritto alla mobilità e l'accessibilità per tutti e giocano un ruolo cruciale nel determinare il nostro ambiente urbano. Un elemento che merita un'attenzione particolare è l'accessibilità non solo quale concetto di urbanistica, ma altresì quale requisito fondamentale per garantire un'effettiva inclusività ed equità sociale nonché per assicurare che le infrastrutture e i servizi siano accessibili a ogni persona, indipendentemente dalle sue abilità;

la pianificazione urbana accessibile non riguarda solo l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma garantisce un accesso equo e universale a tutti i servizi urbani (trasporti pubblici, edifici pubblici, spazi verdi e attività culturali) attraverso il ricorso alla progettazione universale ovvero alla creazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti senza la necessità di adattamenti o progettazioni specialistiche; alla tecnologia assistiva ovvero all'innovazione tecnologica volta all'utilizzo di applicazioni di navigazione per persone con disabilità o segnalazioni tattili per i non vedenti e infine alla mobilità urbana inclusiva,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e dell'articolo 36-*bis*, comma 5, primo periodo, del TUE siano destinate alla realizzazione di opere di rigenerazione urbana in chiave inclusiva e sostenibile, di riqualificazione in ottica di accessibilità strutturale e percettiva di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nonché per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale progettate secondo i principi della progettazione universale, della tecnologia assistita e della mobilità urbana inclusiva.

G/1197/26/8

TREVISI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni a tutela degli immobili per la salvaguardia del bene « casa »;

con diversi provvedimenti adottati da inizio legislatura, il Governo ha fortemente ristretto l'ambito di applicazione dei *bonus* edilizi e degli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito;

in particolare, sono stati interessati dai divieti anche gli interventi maggiormente meritevoli come quelli posti in essere dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e da enti del Terzo settore;

allo stesso modo, sono state limitate le agevolazioni per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;

inoltre, si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione *in bonis* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

come se non bastasse, con l'ultimo decreto-legge in materia, sono state introdotte restrizioni in merito alla possibilità di utilizzare sia i crediti in circolazione, soprattutto con riferimento alle banche, sia le detrazioni in capo ai cittadini, con una estensione obbligatoria a dieci anni delle rate;

ritenuto che:

è necessario preservare il legittimo affidamento dei cittadini e delle imprese in merito all'utilizzo dei bonus edilizi, non tanto con riferimento all'impostazione originaria degli strumenti (oramai da tempo superata dalle numerose modifiche intervenute) bensì quantomeno sulle deroghe che questo stesso Governo ha introdotto;

è altresì necessario garantire la massima fruizione dei bonus edilizi, a partire dai contribuenti più deboli, soprattutto con riferimento ad interventi maggiormente qualificati, come l'eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento sismico e gli interventi posti in essere dagli enti del terzo settore,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti delle misure introdotte consentendo, come peraltro proposto da parlamentari della maggioranza che sostiene il Governo, di continuare a fruire delle deroghe al divieto di cessione e sconto di cui al decreto-legge n. 11 del 2023, almeno con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

G/1197/27/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni a tutela degli immobili per la salvaguardia del bene « casa »;

con diversi provvedimenti adottati da inizio legislatura, il Governo ha fortemente ristretto l'ambito di applicazione dei *bonus* edilizi e degli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito;

in particolare, sono stati interessati dai divieti anche gli interventi maggiormente meritevoli come quelli posti in essere dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e da enti del Terzo settore;

allo stesso modo, sono state limitate le agevolazioni per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici; inoltre, si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione *in bonis* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

come se non bastasse, con l'ultimo decreto-legge in materia, sono state introdotte restrizioni in merito alla possibilità di utilizzare sia i crediti in circolazione, soprattutto con riferimento alle banche, sia le detrazioni in capo ai cittadini, con una estensione obbligatoria a dieci anni delle rate;

ritenuto che:

è necessario preservare il legittimo affidamento dei cittadini e delle imprese in merito all'utilizzo dei *bonus* edilizi, non tanto con riferimento all'impostazione originaria degli strumenti (oramai da tempo superata dalle numerose modifiche intervenute) bensì quantomeno sulle deroghe che questo stesso Governo ha introdotto;

è altresì necessario garantire la massima fruizione dei *bonus* edilizi, a partire dai contribuenti più deboli, soprattutto con riferimento ad interventi maggiormente qualificati, come l'eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento sismico e gli interventi posti in essere dagli enti del Terzo settore,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti delle misure introdotte consentendo, come peraltro proposto da parlamentari della maggioranza che sostiene il Governo, di continuare a fruire delle deroghe al divieto di cessione e sconto di cui al decreto-legge n. 11 del 2023, almeno con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

G/1197/28/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni a tutela degli immobili per la salvaguardia del bene « casa »;

con diversi provvedimenti adottati da inizio legislatura, il Governo ha fortemente ristretto l'ambito di applicazione dei *bonus* edilizi e degli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito;

in particolare, sono stati interessati dai divieti anche gli interventi maggiormente meritevoli come quelli posti in essere dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e da enti del Terzo settore;

allo stesso modo, sono state limitate le agevolazioni per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;

inoltre, si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione *in bonis* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

come se non bastasse, con l'ultimo decreto-legge in materia, sono state introdotte restrizioni in merito alla possibilità di utilizzare sia i crediti in circolazione, soprattutto con riferimento alle banche, sia le detrazioni in capo ai cittadini, con una estensione obbligatoria a dieci anni delle rate;

ritenuto che:

è necessario preservare il legittimo affidamento dei cittadini e delle imprese in merito all'utilizzo dei *bonus* edilizi, non tanto con riferimento all'impostazione originaria degli strumenti (oramai da tempo superata dalle numerose modifiche intervenute) bensì quantomeno sulle deroghe che questo stesso Governo ha introdotto;

è altresì necessario garantire la massima fruizione dei *bonus* edilizi, a partire dai contribuenti più deboli, soprattutto con riferimento ad interventi maggiormente qualificati, come l'eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento sismico e gli interventi posti in essere dagli enti del Terzo settore,

impegna il Governo

ad assumere iniziative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse in considerazione dell'impatto positivo registratosi in termini di accesso al beneficio da parte di tali categorie di contribuenti.

G/1197/29/8 (testo 2)

TREVISI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

come rilevato dal comunicato stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto in esame semplifica le procedure vigenti introducendo, *inter alia*, il silenzio-assenso per la sanatoria delle piccole difformità. Un principio particolarmente rilevante che va nella direzione della massima semplificazione e che mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali, attualmente sovraccarichi di pratiche edilizie;

considerato che:

come noto l'ufficio tecnico comunale è quella struttura atta allo svolgimento di alcuni servizi di pianificazione edilizia nel novero dei quali rientrano anche tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia e di controllo nel territorio comunale;

a fronte dell'introduzione ad opera del presente decreto-legge del citato silenzio assenso per la sanatoria delle piccole difformità e delle tolleranze costruttive nonché di svariate semplificazioni procedurali, risulta cruciale non solo intensificare le attività di vigilanza per l'accertamento della regolarità delle opere di natura edile soprattutto al fine di verificare la consistenza e la natura dei lavori svolti e a valutarne la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi amministrativi (concessioni edilizie, autorizzazioni, e altro) ma occorre altresì potenziare le risorse umane per garantire effettività ed efficienza ai controlli sulle eventuali anomalie riguardanti l'utilizzazione del suolo e dell'edificato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad assumere le opportune iniziative per potenziare, anche individuando le risorse economiche necessarie, le risorse umane degli uffici tecnici comunali preposti agli adempimenti di vigilanza e di controllo di cui in premessa, al fine di assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici.

G/1197/29/8

TREVISI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

come rilevato dal comunicato stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto in esame semplifica le procedure vi-

genti introducendo, *inter alia*, il silenzio-assenso per la sanatoria delle piccole difformità. Un principio particolarmente rilevante che va nella direzione della massima semplificazione e che mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali, attualmente sovraccarichi di pratiche edilizie;

considerato che:

come noto l'ufficio tecnico comunale è quella struttura atta allo svolgimento di alcuni servizi di pianificazione edilizia nel novero dei quali rientrano anche tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia e di controllo nel territorio comunale;

a fronte dell'introduzione ad opera del presente decreto-legge del citato silenzio assenso per la sanatoria delle piccole difformità e delle tolleranze costruttive nonché di svariate semplificazioni procedurali, risulta cruciale non solo intensificare le attività di vigilanza per l'accertamento della regolarità delle opere di natura edile soprattutto al fine di verificare la consistenza e la natura dei lavori svolti e a valutarne la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi amministrativi (concessioni edilizie, autorizzazioni, e altro) ma occorre altresì potenziare le risorse umane per garantire effettività ed efficienza ai controlli sulle eventuali anomalie riguardanti l'utilizzazione del suolo e dell'edificato,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per potenziare, anche individuando le risorse economiche necessarie, le risorse umane degli uffici tecnici comunali preposti agli adempimenti di vigilanza e di controllo di cui in premessa, al fine di assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici.

G/1197/30/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

come rilevato dal comunicato stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

il decreto in esame semplifica le procedure vigenti introducendo, *inter alia*, il silenzio-assenso per la sanatoria delle piccole diffor-

mità. Un principio particolarmente rilevante che va nella direzione della massima semplificazione e che mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali, attualmente sovraccarichi di pratiche edilizie;

considerato che:

come noto l'ufficio tecnico comunale è quella struttura atta allo svolgimento di alcuni servizi di pianificazione edilizia nel novero dei quali rientrano anche tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia e di controllo nel territorio comunale; a fronte dell'introduzione ad opera del presente decreto-legge del citato silenzio assenso per la sanatoria delle piccole difformità e delle tolleranze costruttive nonché di svariate semplificazioni procedurali, risulta cruciale non solo intensificare le attività di vigilanza per l'accertamento della regolarità delle opere di natura edile soprattutto al fine di verificare la consistenza e la natura dei lavori svolti e a valutarne la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi amministrativi (concessioni edilizie, autorizzazioni, e altro) ma occorre altresì potenziare le risorse umane per garantire effettività ed efficienza ai controlli sulle eventuali anomalie riguardanti l'utilizzazione del suolo e dell'edificato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad assumere le opportune iniziative per potenziare, anche individuando le risorse economiche necessarie, le risorse umane degli uffici tecnici comunali preposti agli adempimenti di vigilanza e di controllo di cui in premessa, al fine di assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici.

G/1197/31/8 (testo 2)

SIRONI

Il Senato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni iniziativa utile volta a porre fine alla grave situazione di emergenza abitativa mediante la definizione di una adeguata pianificazione strategica nazionale e lo stanziamento delle risorse a tal fine necessarie.

G/1197/31/8

SIRONI

Il Senato,

premessso che:

il decreto-legge in esame reca misure di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a sanare talune difformità regolate dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

come riportato nella relazione introduttiva, il provvedimento intende fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;

considerato che:

a fronte di una domanda abitativa crescente e di una condizione di vulnerabilità e precarietà di molte famiglie (a fronte di 1,9 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta, oggi sono quasi un milione quelle che vivono in affitto, il 45,3 per cento del totale) l'offerta di edilizia pubblica nel nostro Paese è assolutamente insufficiente e non risponde a un fabbisogno abitativo stimato in oltre 600 mila unità immobiliari;

il provvedimento in esame non contiene alcuna disposizione idonea a ridurre tale grave *deficit* strutturale e ad avviare i processi di rigenerazione del tessuto urbano. Piuttosto prevede meccanismi volti a sanare interventi edilizi che interessano interi edifici o unità abitative e a semplificare i mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere, in deroga ai parametri posti a presidio della salubrità e vivibilità degli ambienti interni e dei contesti urbani, con l'effetto di favorire soluzioni abitative finalizzate ad incrementare la rendita immobiliare, riducendo la disponibilità di alloggi ad uso residenziale in locazione permanente e, dunque, aggravando la precarietà abitativa;

nonostante la grave condizione di deprivazione abitativa richieda prioritariamente l'attuazione di una pianificazione strategica volta all'adeguamento dell'offerta di alloggi accessibili, nell'ultimo anno risultano stanziati risorse del tutto insufficienti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a porre fine alla grave situazione di emergenza abitativa mediante la definizione di una adeguata pianificazione strategica nazionale e lo stanziamento delle risorse a tal fine necessarie.

G/1197/32/8 (testo 2)

TREVISI

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche con riferimento al tema del superamento delle barriere architettoniche;

considerato che:

l'articolo 9 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, recepita con la legge n. 18 del 2009, stabilisce che « al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali »;

tale nuovo paradigma dovrà rappresentare un cambiamento importante nel nostro attuale sistema incentrato non solo sui meri servizi ma sulle persone e conseguentemente sul soddisfacimento dei bisogni e del riconoscimento effettivo dei diritti;

è quanto mai necessario rispondere ai bisogni delle persone disabili poiché tale capacità è uno degli indicatori principali di un *Welfare* moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

ad adottare le opportune iniziative anche di carattere normativo volte a prevedere che un terzo delle entrate, derivanti dall'applicazione dell'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e dell'articolo 36-*bis*, comma 5, primo periodo, del TUE, siano utilizzate per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, specificando che siano in chiave inclusiva e sostenibile, e quindi non solo per le persone con disabilità motoria ma anche senso percettiva;

a prevedere che l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge coordinato con l'articolo 34-*bis* TUE in materia di tolleranze costruttive ed esecutive, in correlazione con interventi di rilevanza paesaggistica, non comporti limitazioni d'accesso alle persone con disabilità di modo che si possano garantire pari diritti ed opportunità.

G/1197/32/8

TREVISI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche con riferimento al tema del superamento delle barriere architettoniche;

considerato che:

l'articolo 9 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, recepita con la legge n. 18 del 2009, stabilisce che « al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali »;

tale nuovo paradigma dovrà rappresentare un cambiamento importante nel nostro attuale sistema incentrato non solo sui meri servizi ma sulle persone e conseguentemente sul soddisfacimento dei bisogni e del riconoscimento effettivo dei diritti;

è quanto mai necessario rispondere ai bisogni delle persone disabili poiché tale capacità è uno degli indicatori principali di un *Welfare* moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative anche di carattere normativo volte a prevedere che un terzo delle entrate, derivanti dall'applicazione dell'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e dell'articolo 36-*bis*, comma 5, primo periodo, del TUE, siano utilizzate per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, specificando che siano in chiave inclusiva e sostenibile, e quindi non solo per le persone con disabilità motoria ma anche senso percettiva;

a prevedere che l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge coordinato con l'articolo 34-*bis* TUE in materia di tolleranze costruttive ed esecutive, in correlazione con interventi di rilevanza paesaggistica, non comporti limitazioni d'accesso alle persone con disabilità di modo che si possano garantire pari diritti ed opportunità.

G/1197/33/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

tuttavia nonostante la relazione illustrativa che accompagna il decreto de quo poggia le sue fondamenta sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente », non emergono disposizioni *ad hoc* per incentivare la riqualificazione, anche energetica, degli edifici;

considerato che:

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, perlopiù poco efficienti dal punto di vista energetico;

sebbene i vantaggi derivanti dal combattere efficacemente il predetto fenomeno siano oramai noti, risulta necessario adottare nuove politiche pubbliche rivolte verso un unico disegno di rigenerazione che coniughi;

la componente di recupero e di riqualificazione edilizia con una proiezione sul contesto urbanistico/abitativo o territoriale di riferimento nelle sue plurime declinazioni di tipo ambientale, economico, culturale e sociale;

tenuto conto che:

i titoli di risparmio energetico (TEE) giocano da sempre un ruolo di primo piano nel finanziamento degli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Si tratta di un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai cosiddetti soggetti obbligati (distributori di energia elettrica e gas naturale) con più di cinquantamila clienti. Ad altri soggetti (i cosiddetti soggetti volontari, come le ESCO o le società dotate di un esperto in gestione dell'energia certificato – EGE) si riconosce il diritto di ricevere la corrispondente quantità di cosiddetti « certificati bianchi » laddove scelgano di realizzare liberamente interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia;

riconosciuta la validità e l'efficacia dimostrata in questi anni dai TEE, in modo particolare sul settore domestico, risulta necessario, al fine di incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico su soggetti in condizioni di « precarietà energetica », riorganizzare il meccanismo in questione introducendo, per i citati soggetti obbligati, un vincolo preciso che li orienti obbligatoriamente a intervenire per una quota

parte del proprio obiettivo di risparmio energetico con interventi sulle abitazioni dei predetti soggetti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito della strategia di efficientamento energetico del parco immobiliare, di adottare specifiche misure agevolative per le famiglie in condizione di povertà energetica.

G/1197/33/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

tuttavia nonostante la relazione illustrativa che accompagna il decreto de quo poggia le sue fondamenta sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente », non emergono disposizioni *ad hoc* per incentivare la riqualificazione, anche energetica, degli edifici;

considerato che:

il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, perlopiù poco efficienti dal punto di vista energetico;

sebbene i vantaggi derivanti dal combattere efficacemente il predetto fenomeno siano ormai noti, risulta necessario adottare nuove politiche pubbliche rivolte verso un unico disegno di rigenerazione che coniughi;

la componente di recupero e di riqualificazione edilizia con una proiezione sul contesto urbanistico/abitativo o territoriale di riferimento nelle sue plurime declinazioni di tipo ambientale, economico, culturale e sociale;

tenuto conto che:

i titoli di risparmio energetico (TEE) giocano da sempre un ruolo di primo piano nel finanziamento degli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Si tratta di un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai cosiddetti soggetti obbligati (di-

tributori di energia elettrica e gas naturale) con più di cinquantamila clienti. Ad altri soggetti (i cosiddetti soggetti volontari, come le ESCO o le società dotate di un esperto in gestione dell'energia certificato – EGE) si riconosce il diritto di ricevere la corrispondente quantità di cosiddetti « certificati bianchi » laddove scelgano di realizzare liberamente interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia;

riconosciuta la validità e l'efficacia dimostrata in questi anni dai TEE, in modo particolare sul settore domestico, risulta necessario, al fine di incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico su soggetti in condizioni di « precarietà energetica », riorganizzare il meccanismo in questione introducendo, per i citati soggetti obbligati, un vincolo preciso che li orienti obbligatoriamente a intervenire per una quota parte del proprio obiettivo di risparmio energetico con interventi sulle abitazioni dei predetti soggetti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché una quota pari almeno al cinque per cento dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, sia vincolata alla realizzazione di misure e interventi di risparmio energetico a beneficio degli immobili delle famiglie in condizione di povertà energetica, al fine di ridurre gli oneri a carico delle medesime nonché di garantire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente senza oneri per la finanza pubblica.

G/1197/34/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative normative volte ad introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto fascicolo del fabbricato che consenta di individuare le caratteristiche dell'immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo, e il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza degli edifici idonee a individuare le qualità tecnico-prestazionali degli stessi nonché di programmare e monitorare nel tempo gli interventi necessari.

G/1197/34/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

tuttavia nonostante la relazione illustrativa che accompagna il decreto in esame ponga le sue fondamenta sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente », non emergono disposizioni ad hoc per incentivare l'adozione di strumenti in grado di monitorare e programmare gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio;

considerato che:

da anni le categorie tecniche più rappresentative del settore richiedono come necessaria l'introduzione del cosiddetto fascicolo del fabbricato quale carta di identità di un manufatto capace di consentire di individuare l'unità immobiliare sotto tutti gli aspetti, tra cui la legittimità edilizia urbanistica, lo stato di fatto e di conservazione, il livello di sicurezza strutturale ed impiantistica, l'efficienza energetica, la manutenzione, la programmazione di tutti gli eventuali interventi necessari a mantenere efficiente l'immobile in tutte le sue componenti;

il citato fascicolo, laddove contenente la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nonché le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati, consentirebbe non solo di monitorare e programmare nel tempo gli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia ma altresì di ottenere il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza;

inoltre, i comuni avrebbero a disposizione uno strumento utile ad avere un quadro completo delle reali condizioni e dello stato dei fabbricati presenti sul proprio territorio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto fascicolo del fabbricato che consenta di in-

dividuate le caratteristiche dell'immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo, e il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza degli edifici idonee a individuare le qualità tecnico-prestazionali degli stessi nonché di programmare e monitorare nel tempo gli interventi necessari.

G/1197/35/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a sanare talune difformità regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

come riportato nella relazione introduttiva, il provvedimento intende fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo;

considerato che:

nel nostro Paese il tema della casa rappresenta un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione;

il disagio abitativo è una condizione di malessere sociale legata alla qualità dell'alloggio – per la quale manca una definizione univoca nel nostro ordinamento giuridico – che riguarda, in Italia, circa 1,5 milioni di famiglie italiane (dati di Federcasa e della società Nomisma S.p.A.);

il disagio e l'emergenza abitativa affliggono sia ceti a reddito molto basso o nullo, per i quali gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale sono in numero insufficiente, sia gli individui o i nuclei familiari svantaggiati che hanno un reddito troppo alto per vedersi assegnare una « casa popolare » ma troppo basso per poter accedere alle locazioni del libero mercato; il non avere un alloggio e l'essere esclusi dalla possibilità di disporre sono tra le forme più estreme di povertà e di deprivazione. La « deprivazione abitativa » – uno degli indicatori utilizzati dall'Unione europea per calcolare il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale – in Italia riguarda il 5 per cento della popolazione, a fronte del 4 per cento medio dei Paesi europei;

l'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani afferma solennemente che « ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita

sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche ed ai servizi sociali necessari »;

il diritto all'abitazione è espressamente previsto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Carta sociale europea e, nel testo revisionato nel 1996, per garantirne l'effettivo esercizio, gli Stati firmatari « s'impegnano a prendere misure destinate », tra l'altro, « a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente », a « prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente » e a « rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti »;

in questo quadro si inserisce anche il Pilastro europeo dei diritti sociali, adottato dall'Unione europea nel 2017, nel quale vengono ribaditi alcuni dei diritti già presenti nell'*acquis* dell'Unione e aggiunti nuovi principi finalizzati ad affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici, e a garantire i « livelli minimi di inclusione e coesione sociale »;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 2010 ha precisato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, « si estende su tre livelli normativi »: « il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia “Governo del territorio”, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, come precisato [...] da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale » (sentenza n. 94 del 2007);

considerato altresì che:

appare necessario recuperare un ruolo « guida » dello Stato nella materia delle politiche abitative al fine di rendere effettivo il diritto sociale all'abitazione; una nuova lettura « forte » del diritto all'abitazione, inteso come posizione soggettiva avente un « contenuto essenziale », secondo l'accezione invalsa in ambito europeo, consentirebbe un radicale cambiamento di approccio delle tradizionali politiche abitative, anche nell'ottica di un *welfare* integrato, nel quale il contrasto della povertà abi-

tativa possa rappresentare l'anello di irradiazione degli altri diritti fondamentali, da cui partire per sostenere e favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione,

impegna il Governo

a intraprendere ogni iniziativa utile finalizzata a rimuovere la grave condizione di deprivazione abitativa presente in Italia e ad agevolare il processo per il riconoscimento esplicito del diritto all'abitazione come diritto costituzionale, nonché per la sistematizzazione della materia delle politiche abitative nel riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

G/1197/36/8 (testo 2)

TREVISI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

in particolare, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo*, l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovano il proprio fondamento sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

considerato che:

nell'ambito della tutela della parte debole nei rapporti contrattuali di diritto privato, a cominciare dal rapporto di locazione, si collocano due importanti strumenti utilizzati a livello nazionale per le politiche abitative, ovvero il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui alla legge 28 ottobre 2013, n. 124, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entrambi sono stati incrementati nel corso della XVIII legislatura, da ultimo ad opera del cosiddetto decreto « aiuti » (decreto-legge n. 50 del 2022) che ha assegnato al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022;

a partire dall'assegnazione delle somme, relative all'anno 2019 – consentendo alle regioni di poter riallocare sul fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione le risorse non utilizzate della do-

tazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – si è sostanzialmente prodotta un'unificazione delle risorse della dotazione dei due fondi con la precipua finalità di attuare misure uniche per la riduzione del disagio abitativo;

negli anni, si è riscontrato che entrambi i predetti fondi hanno presentato delle criticità come si può rilevare, tra l'altro, dall'indagine effettuata dalla Corte dei conti sull'utilizzo degli stessi per il periodo dal 2014 al 2020 (deliberazione 3 agosto 2020, n. 9/2020/G);

diverse sono le disfunzioni e le distorsioni che le due misure presentano e sulle quali la stessa Corte dei conti si è soffermata: il non corretto assolvimento delle procedure per il riparto delle risorse, che ha contribuito a un loro impiego non del tutto efficiente; la inadeguatezza di un'attività di monitoraggio circa la gestione dei fondi e lo stato di utilizzo delle risorse ripartite tra le regioni; il mancato o parziale trasferimento delle risorse agli enti locali; le difficoltà di accesso e di erogazione del contributo da parte dei cittadini, soprattutto con riferimento al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; nel raccogliere le citate raccomandazioni della Corte dei conti, appare quanto mai opportuno un profondo ripensamento delle modalità con le quali provvedere all'erogazione delle risorse economiche da mettere a disposizione di un settore, come quello in esame, che esprime un fabbisogno molto elevato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle misure volte al contrasto del disagio abitativo, nei limiti di finanza pubblica, di adottare iniziative normative finalizzate a:

a) prevedere un aumento e una razionalizzazione delle risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e a quello per la morosità incolpevole, individuando modalità procedurali atte a rendere più agevole l'erogazione delle risorse nei confronti dei soggetti aventi diritto (prevedendo anche la possibilità di erogazione diretta in favore dei proprietari degli immobili dati in locazione) non solo con tempi contenuti e certi ma anche con criteri omogenei che assicurino, quanto più possibile, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;

b) prevedere l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi in favore di alcune categorie di soggetti o nuclei familiari come, ad esempio, giovani coppie – intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi *more uxorio* o da persone legate da unione civile –, genitori separati o divorziati con figli – minorenni, maggiorenni disabili o non economicamente indipendenti – al fine di consentire un più agevole accesso al mercato delle locazioni per tutti quei soggetti che non abbiano possibilità di fornire idonee garanzie in ordine alla propria solidità economica e futura solvibilità;

c) definire incentivi fiscali per la rinegoziazione dei canoni di locazione ed una loro diminuzione per prevenire le difficoltà e criticità connesse alla morosità incolpevole.

G/1197/36/8

TREVISI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

in particolare, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo*, l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovano il proprio fondamento sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

considerato che:

nell'ambito della tutela della parte debole nei rapporti contrattuali di diritto privato, a cominciare dal rapporto di locazione, si collocano due importanti strumenti utilizzati a livello nazionale per le politiche abitative, ovvero il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui alla legge 28 ottobre 2013, n. 124, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entrambi sono stati incrementati nel corso della XVIII legislatura, da ultimo ad opera del cosiddetto decreto « aiuti » (decreto-legge n. 50 del 2022) che ha assegnato al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022;

a partire dall'assegnazione delle somme, relative all'anno 2019 – consentendo alle regioni di poter riallocare sul fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione le risorse non utilizzate della dotazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – si è sostanzialmente prodotta un'unificazione delle risorse della dotazione dei due fondi con la precipua finalità di attuare misure uniche per la riduzione del disagio abitativo;

negli anni, si è riscontrato che entrambi i predetti fondi hanno presentato delle criticità come si può rilevare, tra l'altro, dall'indagine effettuata dalla Corte dei conti sull'utilizzo degli stessi per il periodo dal 2014 al 2020 (deliberazione 3 agosto 2020, n. 9/2020/G);

diverse sono le disfunzioni e le distorsioni che le due misure presentano e sulle quali la stessa Corte dei conti si è soffermata: il non corretto assolvimento delle procedure per il riparto delle risorse, che ha contribuito a un loro impiego non del tutto efficiente; la inadeguatezza di un'attività di monitoraggio circa la gestione dei fondi e lo stato di utilizzo delle risorse ripartite tra le regioni; il mancato o parziale trasferimento delle risorse agli enti locali; le difficoltà di accesso e di erogazione del contributo da parte dei cittadini, soprattutto con riferimento al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; nel raccogliere le citate raccomandazioni della Corte dei conti, appare quanto mai opportuno un profondo ripensamento delle modalità con le quali provvedere all'erogazione delle risorse economiche da mettere a disposizione di un settore, come quello in esame, che esprime un fabbisogno molto elevato,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle misure volte al contrasto del disagio abitativo, iniziative normative finalizzate a:

a) prevedere un aumento e una razionalizzazione delle risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e a quello per la morosità incolpevole, individuando modalità procedurali atte a rendere più agevole l'erogazione delle risorse nei confronti dei soggetti aventi diritto (prevedendo anche la possibilità di erogazione diretta in favore dei proprietari degli immobili dati in locazione) non solo con tempi contenuti e certi ma anche con criteri omogenei che assicurino, quanto più possibile, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;

b) prevedere l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi in favore di alcune categorie di soggetti o nuclei familiari come, ad esempio, giovani coppie – intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi *more uxorio* o da persone legate da unione civile –, genitori separati o divorziati con figli – minorenni, maggiorenni disabili o non economicamente indipendenti – al fine di consentire un più agevole accesso al mercato delle locazioni per tutti quei soggetti che non abbiano possibilità di fornire idonee garanzie in ordine alla propria solidità economica e futura solvibilità;

c) definire incentivi fiscali per la rinegoziazione dei canoni di locazione ed una loro diminuzione per prevenire le difficoltà e criticità connesse alla morosità incolpevole.

G/1197/37/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza finalizzate a dare attuazione alle misure previste nell'ambito della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da garantire il coordinamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, con l'obiettivo di accompagnare all'edilizia residenziale pubblica la creazione di spazi e/o servizi culturali e socio-assistenziali in grado di migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei cittadini destinatari di tali interventi.

G/1197/37/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

in particolare, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo*, l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovano il proprio fondamento sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »;

considerato che:

in materia di politiche abitative, le due linee lungo le quali è intervenuto il legislatore italiano in questi anni si sono mostrate del tutto carenti e poco lungimiranti. La prima è quella rivolta all'incremento del numero delle abitazioni disponibili, tramite la realizzazione di un sistema di edilizia residenziale pubblica. Nonostante, a partire dalle misure volte all'attuazione del piano decennale di edilizia residenziale previsto dalla legge n. 457 del 1978, siano stati approvati numerosi provvedimenti normativi e disposti diversi stanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata, la condizione di disagio abitativo non ha trovato una soluzione accettabile ed è destinata ad aggravarsi;

il settore soffre, ancora oggi, di una cronica carenza di alloggi da destinare ai ceti meno abbienti o a categorie disagiate o fragili. A tale riguardo è necessario e urgente definire una programmazione nazionale

pluriennale di contrasto all'emergenza abitativa, sostenuta da adeguate risorse economiche;

quanto sopra presuppone una attenta ricognizione presso ogni regione dello stato di tutti gli interventi programmati, della corretta utilizzazione delle risorse con l'obiettivo di accelerare con ogni strumento possibile la realizzazione e/o il completamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ancora in corso, nonché di definire la programmazione in tempi certi di quelli da realizzare con le risorse che risulteranno ancora disponibili a seguito della ricognizione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza finalizzate a dare attuazione alle misure previste nell'ambito della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da garantire il coordinamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, con l'obiettivo di accompagnare all'edilizia residenziale pubblica la creazione di spazi e/o servizi culturali e socio-assistenziali in grado di migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei cittadini destinatari di tali interventi.

G/1197/38/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

in particolare, dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo*, si evince che l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovano il proprio fondamento sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »,

considerato che:

secondo gli studi di settore, il fabbisogno abitativo ammonta oggi a circa 500/600 mila alloggi e le risorse economiche periodicamente stanziatae – attraverso il trasferimento di fondi ai comuni – non sono state allineate all'interno di una strategia sistematica e strutturata;

inoltre, pur non essendo disponibili stime sedimentate sull'entità complessiva delle forme di disagio abitativo presenti in Italia, un interessante quadro informativo su alcune delle principali dimensioni della di-

suguaglianza abitativa in Italia è offerto dalla relazione presentata dal Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 124 del 6 luglio 2022;

i dati presentati evidenziano e confermano che nel nostro Paese il tema della casa rappresenti un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e che alcune condizioni sociali o di fragilità siano estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative per definire una normativa quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sociale, in linea con la normativa europea sul diritto all'abitazione inteso come posizione soggettiva avente un « contenuto essenziale ».

G/1197/39/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare i fondi a sostegno degli studenti fuori sede anche per gli anni successivi al 2024.

G/1197/39/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

in particolare, dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo*, si evince che l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovano il proprio fondamento sulla impellente necessità di « for-

nire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo »,

considerato che:

gli affitti, come noto, hanno raggiunto oramai costi proibitivi;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo per studenti e studentesse e il « caro affitti » comporta conseguenze non trascurabili sulla qualità della vita dei medesimi;

inoltre la richiesta di alloggi notevolmente superiore alla disponibilità nella maggior parte delle città italiane, sta, da tempo, peggiorando lo squilibrio tra domanda e offerta al punto che l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili è un problema sempre più urgente per gli studenti « fuori sede », legato all'aumento dei canoni di locazione e a una crisi abitativa senza precedenti, soprattutto nelle aree a forte vocazione universitaria e turistica;

per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva finanziato con legge di bilancio 2021, il Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni; tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro;

recentemente durante l'esame, alla Camera, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, il medesimo fondo è stato incrementato di 10,3 milioni di euro soltanto per l'anno 2024;

appare subito evidente che tali cifre sono totalmente insufficienti a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio, mentre sarebbe stato auspicabile un incremento più sostanzioso e soprattutto strutturale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza che vadano nella direzione di un blocco dei rincari degli affitti, di investimenti negli alloggi, dell'incremento dei fondi a sostegno degli studenti fuori sede.

G/1197/40/8

SIRONI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a sanare talune difformità regolate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380;

in particolare, l'articolo 1 prevede modifiche puntuali al citato testo unico dell'edilizia con la finalità, *inter alia*, di semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili, favorire i cambiamenti di destinazione d'uso, stabilire nuovi parametri in materia di tolleranze costruttive e superare l'attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità;

considerato che:

nel corso dell'esame in sede referente sono state presentate numerose proposte emendative, ritirate prima della conclusione delle votazioni, volte a introdurre una procedura di sanatoria speciale e straordinaria idonea a consentire la regolarizzazione di interventi edilizi che interessano alcuni quartieri della città di Milano, oggetto di recenti indagini della Procura;

secondo la Procura si tratterebbe di interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti tramite una semplice segnalazione certificata di inizio attività che hanno comportato « plurime violazioni alla normativa urbanistica », una quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle cubature e delle superfici realizzabili senza la predisposizione, oltremodo, di una pianificazione urbanistica attuativa che prevedesse la realizzazione di opere aggiuntive per compensare gli *standard* dei residenti già insediati in zona;

le citate proposte emendative intervengono sulla predetta casistica prevedendo che, in assenza di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, gli interventi edilizi per i quali non sia già stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo si presumono conformi alla disciplina urbanistica, in tal modo fornendo una lettura opposta dell'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, non coincidente con l'interpretazione ad oggi prevalente che conferma il divieto di realizzare interventi eccedenti i limiti quantitativi previsti dalla citata disposizione in assenza di un piano attuativo esteso all'intera zona, anche nelle ipotesi di ricostruzione di fabbricati da eseguire in zone già urbanizzate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1971, n. 511; id., 16 dicembre 1973, n. 881; id., 22 aprile 1977, n. 369),

impegna il Governo

ad astenersi da iniziative normative che, nelle more di un complessivo riordino della materia, intervengono nella disciplina dell'edilizia e dell'urbanistica mediante disposizioni che hanno l'effetto di incidere su specifiche situazioni per le quali sono in corso indagini da parte della Procura.

G/1197/41/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo* emerge come l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovino il proprio fondamento sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo »;

il provvedimento in esame è, *inter alia*, volto a superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato;

l'articolo 1, del provvedimento in esame prevede modifiche puntuali al citato testo unico dell'edilizia con la finalità, fra l'altro, di semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili, favorire i cambiamenti di destinazione d'uso, stabilire nuovi parametri in materia di tolleranze costruttive e superare l'attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità;

come rilevato dal comunicato stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto in esame semplifica le procedure vigenti introducendo, *inter alia*, il silenzio-assenso per la sanatoria delle piccole difformità. Un principio particolarmente rilevante che va nella direzione della massima semplificazione e che mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali, attualmente sovraccarichi di pratiche edilizie;

come noto l'ufficio tecnico comunale è quella struttura atta allo svolgimento di alcuni servizi di pianificazione edilizia nel novero dei quali rientrano anche tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia e di controllo nel territorio comunale;

a fronte dell'introduzione ad opera del presente decreto-legge del citato silenzio assenso per la sanatoria delle piccole difformità e delle tolleranze costruttive nonché di svariate semplificazioni procedurali, risulta cruciale non solo intensificare le attività di vigilanza per l'accertamento della regolarità delle opere di natura edile soprattutto al fine di verificare la consistenza e la natura dei lavori svolti e a valutarne la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi amministrativi (concessioni edilizie, autorizzazioni e altro) ma occorre altresì poten-

ziare le risorse umane per garantire effettività ed efficienza ai controlli sulle eventuali anomalie riguardanti l'utilizzazione del suolo e dell'edificato,

impegna il Governo

al fine di assicurare una ordinata, celere e corretta gestione delle pratiche edilizie, ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni misura idonea volta a potenziare le risorse umane degli uffici tecnici comunali preposti agli adempimenti di gestione, vigilanza e controllo.

G/1197/41/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo* emerge come l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovino il proprio fondamento sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo »;

il provvedimento in esame è, *inter alia*, volto a superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato;

l'articolo 1, del provvedimento in esame prevede modifiche puntuali al citato testo unico dell'edilizia con la finalità, fra l'altro, di semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili, favorire i cambiamenti di destinazione d'uso, stabilire nuovi parametri in materia di tolleranze costruttive e superare l'attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità;

al di là delle incerte definizioni predisposte dal legislatore è necessario fare una verifica caso per caso per accertare se l'intervento debba essere subordinato a permesso di costruire, in quanto « nuova costruzione », o viceversa a SCIA, in quanto semplice « ristrutturazione ». In quest'ottica, molto dipenderà dalle capacità tecniche presenti nei Comuni e dalla sana visione politica dei suoi amministratori; è fondamen-

tale tenere in considerazione le ricadute economiche a beneficio degli enti locali: c'è una differenza sostanziale nella « monetizzazione » degli oneri di una ristrutturazione rispetto ad una nuova costrizione e le « mancate » o « minori » entrate si traducono, di fatto, in servizi più carenti per i cittadini, se non addirittura in servizi assenti o scadenti;

l'importanza di adeguare il patrimonio immobiliare alle esigenze economiche e sociali in evoluzione non può avvenire a discapito dei servizi. È indubbio che una regolamentazione più flessibile può incentivare la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli immobili, contribuendo anche alla riduzione del degrado urbano, ma questo deve avvenire perseguendo l'obiettivo cardine di rendere le città a misura d'uomo, in grado di coniugare l'« abitare » con il « vivere »;

come rilevato dal comunicato stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto in esame semplifica le procedure vigenti introducendo, *inter alia*, il silenzio-assenso per la sanatoria delle piccole difformità. Un principio particolarmente rilevante che va nella direzione della massima semplificazione e che mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali, attualmente sovraccarichi di pratiche edilizie;

come noto l'ufficio tecnico comunale è quella struttura atta allo svolgimento di alcuni servizi di pianificazione edilizia nel novero dei quali rientrano anche tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia e di controllo nel territorio comunale;

a fronte dell'introduzione ad opera del presente decreto-legge del citato silenzio assenso per la sanatoria delle piccole difformità e delle tolleranze costruttive nonché di svariate semplificazioni procedurali, risulta cruciale non solo intensificare le attività di vigilanza per l'accertamento della regolarità delle opere di natura edile soprattutto al fine di verificare la consistenza e la natura dei lavori svolti e a valutarne la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi amministrativi (concessioni edilizie, autorizzazioni e altro) ma occorre altresì potenziare le risorse umane per garantire effettività ed efficienza ai controlli sulle eventuali anomalie riguardanti l'utilizzazione del suolo e dell'edificato,

impegna il Governo

al fine di assicurare una ordinata, celere e corretta gestione delle pratiche edilizie, ad adottare, con urgenza, ogni misura idonea volta a potenziare le risorse umane degli uffici tecnici comunali preposti agli adempimenti di gestione, vigilanza e controllo, anche consentendo l'assunzione in deroga di personale tecnico e amministrativo, eventualmente a tempo determinato, con vincolo di scopo anche nei casi di Comuni in situazioni di dissesto e predissesto ovvero facendo valere e scorrere la graduatoria del cosiddetto « concorsone CUFA ».

G/1197/42/8 (testo 2)

TREVISI

Il Senato,

impegna il Governo

al fine di assicurare una ordinata, celere e corretta gestione delle pratiche edilizie, ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con urgenza, ogni misura idonea volta a potenziare le risorse umane negli uffici tecnici comunali preposti agli adempimenti di gestione, vigilanza e controllo.

G/1197/42/8

TREVISI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge *de quo* emerge come l'urgenza delle disposizioni in esso contenute trovino il proprio fondamento sulla impellente necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo »;

il provvedimento in esame è, *inter alia*, volto a superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato;

l'articolo 1, del provvedimento in esame prevede modifiche puntuali al citato testo unico dell'edilizia con la finalità, fra l'altro, di semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili, favorire i cambiamenti di destinazione d'uso, stabilire nuovi parametri in materia di tolleranze costruttive e superare l'attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità;

l'importanza di adeguare il patrimonio immobiliare alle esigenze economiche e sociali in evoluzione non può avvenire a discapito dei servizi. È indubbio che una regolamentazione più flessibile può incentivare la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli immobili,

contribuendo anche alla riduzione del degrado urbano, ma questo deve avvenire perseguendo l'obiettivo cardine di rendere le città a misura d'uomo, in grado di coniugare l'«abitare» con il «vivere»; come rilevato dal comunicato stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto in esame semplifica le procedure vigenti introducendo, *inter alia*, il silenzio-assenso per la sanatoria delle piccole difformità. Un principio particolarmente rilevante che va nella direzione della massima semplificazione e che mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali, attualmente sovraccarichi di pratiche edilizie;

come noto l'ufficio tecnico comunale è quella struttura atta allo svolgimento di alcuni servizi di pianificazione edilizia nel novero dei quali rientrano anche tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia e di controllo nel territorio comunale;

a fronte dell'introduzione ad opera del presente decreto-legge del citato silenzio assenso per la sanatoria delle piccole difformità e delle tolleranze costruttive nonché di svariate semplificazioni procedurali, risulta cruciale non solo intensificare le attività di vigilanza per l'accentramento della regolarità delle opere di natura edile soprattutto al fine di verificare la consistenza e la natura dei lavori svolti e a valutarne la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi amministrativi (concessioni edilizie, autorizzazioni e altro) ma occorre altresì potenziare le risorse umane per garantire effettività ed efficienza ai controlli sulle eventuali anomalie riguardanti l'utilizzazione del suolo e dell'edificato,

impegna il Governo

al fine di assicurare una ordinata, celere e corretta gestione delle pratiche edilizie, ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con urgenza, ogni misura idonea volta a potenziare le risorse umane negli uffici tecnici comunali preposti agli adempimenti di gestione, vigilanza e controllo.

G/1197/43/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

impegna il Governo

nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'aggiornamento dell'accordo di conferenza unificata del 4 maggio 2017, approvando nuovi moduli unificati conformi alla nuova normativa e che permettano, tra le altre cose, una maggiore chiarezza in merito agli interventi autorizzabili per mezzo dello strumento della Comunicazione di Inizio Lavori Asseve-

rata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

G/1197/43/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 stabilisce che le amministrazioni statali: « adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali » e il comma 4 secondo cui: « È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione »;

l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari », stabilisce che : « Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i sud-

detti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini » e il comma 4, secondo cui: « Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*) e *r*) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero »;

il 4 maggio 2017 la Conferenza Unificata ha raggiunto l'« Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

dalla data dell'accordo approvativo dei moduli unificati, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è stato oggetto di numerose modifiche, le ultime per mezzo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, in corso di conversione;

con specifico riferimento allo strumento della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, lo stesso costituisce un titolo edilizio « universale », ossia volto ad autorizzare tutti gli interventi edilizi che non siano sottoposti alla disciplina del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire, della SCIA e dell'attività edilizia libera. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede già delle ipotesi di interventi edilizi di tale tipologia (quali ad esempio, tra gli altri, l'installazione, anche in via continuativa, di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione in strutture ricettive all'aperto) per cui sarebbe opportuno aggiornare, per maggiore certezza del diritto, i relativi moduli approvati in sede di conferenza;

è necessario, in questa fase di mercato, rafforzare il percorso intrapreso ormai da qualche anno per la certezza del diritto e della leale collaborazione tra cittadino e istituzioni pubbliche anche nel campo della promozione turistica,

impegna il Governo

a valutare l'aggiornamento dell'accordo di conferenza unificata del 4 maggio 2017, approvando nuovi moduli unificati conformi alla nuova normativa e che permettano, tra le altre cose, una maggiore chiarezza in merito agli interventi autorizzabili per mezzo dello strumento della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

G/1197/44/8

SIRONI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a sanare talune difformità regolate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380;

nelle more di un complessivo riordino della disciplina dell'edilizia e dell'urbanistica,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle proprie iniziative normative in tema di interventi di demolizione e ricostruzione in via prioritaria il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini a vedersi riconosciuti una adeguata quantificazione degli oneri di urbanizzazione, senza aumento delle cubature e delle superfici realizzabili e con la predisposizione, di una pianificazione urbanistica attuativa che preveda la realizzazione di opere aggiuntive per compensare gli standard dei residenti già insediati in zona.

Art. 1.**1.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).***1.2**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).***1.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera 0a), capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: « anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. ».

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

0a-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

« 4-ter. Lo sportello unico dell'edilizia si dota di strumenti informativi e di procedure digitali ai fini dell'avvio, dell'istruttoria e della decisione sulle pratiche edilizie ed urbanistiche garantendo la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione ».

1.5

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

« 0b) al fine di semplificare e uniformare le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità in materia urbanistica, di agevolare le attività di governo del territorio e di assicurare la trasparenza in ordine agli interventi edilizi, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis.

(Digitalizzazione e trasparenza in materia di pianificazione e governo del territorio, urbanistica ed edilizia)

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici assolvono gli obblighi di pubblicazione in materia di pianificazione e governo del territorio e urbanistica di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.

2. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure relative al titolo abilitativo e all'intervento edilizio oggetto dello stesso, di cui al presente Testo unico, ciascuna amministrazione individua specifiche misure volte a garantire la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali.” ».

1.6

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: « all'interno dell'edificio, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione dei porticati gravati da servitù di uso pubblico e di quelli collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti la viabilità pubblica o altri spazi pubblici, ».

1.7

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), sostituire le parole da: principale fino alla fine del capoverso con le seguenti: sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera devono consistere in strutture leggere, integralmente e agevolmente amovibili, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

1.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), primo periodo, dopo le parole: « tende a pergola » sopprimere la parola: « anche ».

1.9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), primo periodo, sopprimere la parola: « ovvero ».

1.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: « le opere di cui alla presente lettera » aggiungere le seguenti: « , di modeste dimensioni e facilmente rimovibili, ».

1.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, le parole: « oltre che garantire la sicurezza e la stabilità delle opere, nel rispetto del regolamento di condominio e di eventuali regolamenti edilizi comunali: ».

1.12

FREGOLENT

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

« a) Alla lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

3) dopo la lettera b-ter), sono inserite le seguenti:

“b-quater) gli interventi di installazione di finestre per tetti in aggiunta a quelle esistenti;”;

“b-quinquies) gli interventi di sostituzione di finestre per tetti esistenti con altre finestre di dimensioni diverse, con conseguente adeguamento del foro architettonico;”;

b) alla lettera h), capoverso articolo 36-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “salubrità” aggiungere le seguenti parole: “, ventilazione e illuminazione naturale”. ».

1.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.14

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.15

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: « previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa » con le seguenti: « consentito la costruzione rispetto alla parte legittimamente realizzata ».

1.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso la legittimità dell'immobile o dell'unità immobiliare per edifici soggetti a tutela, con provvedimento di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, deve essere supportata da un preventivo titolo autorizzativo della Soprintendenza. ».

1.17

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), alle parole: « Sono ricompresi » premettere le seguenti: « Fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

1.18

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera b), numero 2), alle parole: « Sono ricompresi » premettere le seguenti: « Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al titolo III della parte I, ».

1.19

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: « articoli 33, 34, 37, commi 1, » inserire la seguente: « 2, ».

1.20

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3.1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

I-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici. ».

1.21

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 sopprimere le lettere b-bis) e b-ter).

1.22

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera b-bis), capoverso: « Art. I-ter », sopprimere il secondo periodo.

1.23

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

b-bis.1) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici. ».

1.24

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).

1.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 01).

1.26

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: « della singola unità immobiliare » aggiungere le seguenti: « senza opere ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera c), numero 1):

– al capoverso 1-ter, dopo le parole: « destinazione d'uso » aggiungere le seguenti: « senza opere »;

– *al capoverso 1-quater:*

al primo periodo, sostituire le parole: « inclusa la finalizzazione del mutamento » *con le seguenti:* « qualora il mutamento sia finalizzato »;

al secondo periodo, sostituire le parole: « Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non » *con le seguenti:* « Il mutamento di destinazione d'uso »;

sopprimere il terzo periodo;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nei limiti di quanto stabilito dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.;

– *al capoverso 1-quinquies, sopprimere la lettera b);*

b) *al medesimo comma, lettera c), numero 2), sopprimere il punto 2.1).*

1.27

FREGOLENT

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere ovunque ricorrano le parole: « senza opere ».

1.28

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis sostituire le parole da: « è sempre consentito » *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* « è consentito nel rispetto delle normative di settore solo nel caso in cui venga garantito il rispetto degli *standard* urbanistici definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ».

1.29

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: « ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali

di fissare specifiche condizioni,» *con le seguenti*: « nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):

a) *al numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater sostituire le parole*: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, *con le seguenti*: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.

b) *sopprimere il numero 2).*

1.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: « ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni,» *con le seguenti*: « nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater sostituire le parole: « ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni,» *con le seguenti*: « nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati ».

1.31

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e limitazioni ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater dopo le parole: « specifiche condizioni, » *aggiungere le seguenti*: « e limitazioni ».

1.32

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e l'applicazione della procedura di cui all'ar-

articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di mutamento di destinazione d'uso su beni vincolati ».

1.33

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso « 1-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e limitazioni anche in relazione al crescente ricorso alla trasformazione in locazioni turistiche brevi delle locazioni di durata e per assicurare compatibilità con le specifiche previsioni da parte del regolamento di condominio ».

1.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: « normative di settore » aggiungere le seguenti: « , fermo restando comunque l'obbligo di richiesta dell'atto comunale di assenso per il mutamento di destinazione d'uso nel caso di categoria funzionale turistico-ricettiva per immobili ricadenti all'interno delle zone A), di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia. ».

1.35

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il capoverso 1-quater.

1.36

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , qualora il mutamento sia fina-

lizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile ».

1.37

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Ai fini del computo della forma di utilizzo dell'unità immobiliare prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile si tiene conto della sola superficie utile assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intero immobile, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o delle unità immobiliari eseguiti nel corso del tempo ».

1.38

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, sopprimere il secondo periodo.

1.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: « Il mutamento non è assoggettato, » con le seguenti: « Qualora non determini un aumento del carico urbanistico, il mutamento non è assoggettato ».

1.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatti salvi i parcheggi pertinenziali al servizio dell'unità immobiliare ».

1.41

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

1.42

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, quarto periodo, sopprimere le parole: « o seminterrate » ovunque ricorrono, e sostituire le parole il cambio di destinazione d'uso è disciplinato con le seguenti: « il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nei limiti di quanto stabilito dal piano urbanistico e ».

1.43

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , con particolare riferimento alla salvaguardia degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi. ».

1.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: « è soggetto », aggiungere le seguenti: « alle disposizioni delle normative regionali di cui all'articolo 10, comma 2 o, in assenza delle stesse, ».

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: « In ogni caso per edifici soggetti a tutela, con provvedimento di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, parte II, il mutamento di destinazione d'uso è assoggettato all'obbligo di un preventivo titolo autorizzativo della Soprintendenza ».

1.45

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, sopprimere la lettera b).

1.46

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'esecuzione di opere edilizie all'interno della medesima unità immobiliare è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico decorsi tre anni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per il mutamento della destinazione d'uso senza opere di cui ai commi 1-bis e 1-ter. ».

1.47

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.48

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.50

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.1).

1.51

FREGOLENT

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) all'articolo 24:

1) al comma 1, dopo le parole: “mediante segnalazione certificata” aggiungere le seguenti parole: “per i soli interventi edilizi realizzati successivamente al 30 giugno 2003.”;

2) al comma 2, dopo le parole: “lavori di finitura dell'intervento” aggiungere le seguenti parole: “realizzato successivamente al 30 giugno 2003”;

3) sostituire il comma *7-bis* con il seguente:

“*7-bis*. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati successivamente al 30 giugno 2003 o regolarizzati mediante rilascio di concessione edilizia in sanatoria, privi di agibilità e che presentano i requisiti definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, salvo quanto dal medesimo decreto previsto con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 e ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone ad esse assimilabili in base alla legislazione regionale e ai piani urbanistici comunali, ovvero dai regolamenti edilizi comunali, attestati da apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.”;

4) dopo il comma *7-bis* aggiungere il seguente:

“*7-ter*. È abrogata ogni altra disposizione in materia di procedura finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità ovvero alla certificazione

dei requisiti di agibilità emanata precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto in quanto incompatibile con i commi 2 e 7-bis.". ».

1.52

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

1.53

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

1.54

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c-ter).

1.55

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera c-ter).

1.56

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.57

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo le parole: « dell’assetto idrogeologico » aggiungere le seguenti: « e sismico; » al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: « dell’assetto idrogeologico » aggiungere le seguenti: « e sismico. ».

1.58

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

1.59

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

1.60

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

d-bis.1) all’articolo 31, comma 9, le parole: « di condanna per il reato » sono sostituite dalle seguenti: « di accertamento del reato ».

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 181, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « Con la sentenza di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « Con la sentenza di accertamento dei reati di cui ai commi precedenti ».

1.61

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) all'articolo 34:

1) al comma 2, sostituire le parole: “doppio del costo di produzione” con le seguenti: “triplo del costo di produzione”, e le parole: “doppio del valore venale” con le seguenti: “triplo del valore venale”;

2) dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente:

“2-*ter*. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, recano gli estremi dell'integrale pagamento delle sanzioni previste al comma 2, la cui congruità e rispondenza ai soli interventi indicati ai commi 1 e 2-*bis*, sono attestate da dichiarazione asseverata redatta da un tecnico qualificato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti.” ».

1.62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « triplo del costo di produzione » aggiungere le seguenti: « determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori ».

1.63

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: « Fatti salvi i limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti, ».

1.64

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera a).

1.65

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera d-bis).

1.66

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

1.67

FREGOLENT

Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la parola: « allegata » sono aggiunte le seguenti: « , a pena di nullità, ».

1.68

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: « riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2 ».

1.69

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: « Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,

comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3 ».

1.70

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).

1.71

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).

1.72

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).

1.73

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

1.74

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera g), numero 1) e numero 3), dopo le parole: « o in totale difformità » inserire le seguenti: « , o con variazioni essenziali » ovunque ricorrano:

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera h):

a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

b) al comma 2 dopo le parole: « requisiti di sicurezza » inserire le seguenti: « igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche »;

c) sopprimere il comma 3-bis;

d) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: « anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. » e sopprimere le parole: « si intende formato il silenzio-assenso; » sopprimere l'ultimo periodo;

e) al comma 5, sostituire le parole da: « di un importo » fino alla fine del comma con le seguenti: « di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

alla rubrica, sopprimere le parole: « e di variazioni essenziali. ».

1.75

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2.1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate

nei decreti di cui all'articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza." ».

1.76

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

« 2.1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42, del 2004. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42, del 2004.” ».

1.77

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.78

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), sopprimere il comma 1.

1.79

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 1, dopo le parole: « interventi realizzati aggiungere le seguenti: per il superamento delle barriere architettoniche ».

1.80

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis », comma 1, sopprimere la parola: « presentare »; al medesimo comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6: sostituire il primo periodo con il seguente: Sulla richiesta di permesso e di segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.;*

b) *sopprimere il secondo e il quarto periodo.*

1.81

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 1, dopo le parole: « al momento della realizzazione », inserire le seguenti parole: « , intendendo per tali requisiti il rispetto della normativa tecnica delle costruzioni e delle norme di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie vigenti all'epoca ».

1.82

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, dopo le parole: « al momento della realizzazione », inserire le seguenti parole: e alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 82.

1.83

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e comunque nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

1.84

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la formazione della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 1 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva verifica di conformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione della domanda ».

1.85

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La mancata comunicazione asseverata da parte del tecnico abilitato che attesti l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine fissato dallo sportello unico comporta la decadenza del permesso e della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria e non dà diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di oblazione ai sensi del comma 4. ».

1.86

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis », comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.87

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), sopprimere il comma 4; al medesimo comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L):*

b) *al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo;*

c) *al comma 6, sopprimere il terzo e quarto periodo.*

1.88

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis », comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: « il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede » fino alla fine del comma, con le seguenti: « trova applicazione quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 167, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis », comma 6, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

1.89

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sostituire la parola: « quarantacinque » con la seguente: « duecentosettanta ».

1.90

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, sostituire la parola: « quarantacinque » con la seguente: « duecentosettanta ».

1.91

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, sostituire la parola: « quarantacinque » con la seguente: « duecentosettanta ».

1.92

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, sostituire le parole: « quarantacinque » con le seguenti: « centottanta ».

1.93

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: « quarantacinque » con la seguente: « sessanta ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: « accolta » con la seguente: « respinta ».

1.94

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, sopprimere le parole: « decorsi i quali la richiesta si intende accolta ».

1.95

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: « accolta » con la seguente: « respinta ».

1.96

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, sopprimere il quarto periodo.

1.97

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, sostituire le parole: « le sanzioni prevista dal presente testo unico » con le seguenti: « le disposizioni di cui all'articolo 34 del presente testo unico ».

1.98

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

1.99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. I comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della procedura di cui al presente articolo, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione. ».

1.100

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza uni-

ficata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per l'individuazione degli interventi che consentono il rilascio del provvedimento di cui al comma 2. ».

1.101

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 36-bis » (L), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modificazioni che rientrano nelle ipotesi di parziale difformità. ».

1.102

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo lettera i), aggiungere la seguente:

« *i-bis*) all'articolo 41:

1) al comma 1 sostituire le parole: "in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dell'accertamento dell'abuso" con le seguenti: "in caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall'accertamento dell'abuso";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Se i provvedimenti di repressione dell'abuso edilizio da parte del comune sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente, pena l'improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto territorialmente competente. L'ufficio del Prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso, procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza". ».

1.103

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« *i-bis*) all'articolo 41:

1) al comma 1, le parole: “In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall'accertamento dell'abuso”;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“*2-bis*. Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza”. ».

1.104

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, sostituire le parole: « ad un terzo » con le seguenti: « al cinquanta per cento ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: « rigenerazione urbana » aggiungere le seguenti: « di realizzazione di opere per incrementare l'offerta abitativa di edilizia residenziale pubblica e edilizia sociale. ».

1.105

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: « ad un terzo » con le seguenti: « al cinquanta per cento ».

1.106

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, sostituire le parole: « ad un terzo » con le seguenti: « al cinquanta per cento ».

1.107

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, sostituire le parole: « ad un terzo » con le seguenti: « a due terzi ».

1.108

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere le parole da: « e per la realizzazione di opere » fino alla fine del comma.

1.109

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo le parole: « rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa » aggiungere le seguenti: « in chiave inclusiva e sostenibile. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) *dopo le parole: « di riqualificazione » aggiungere le seguenti: « in ottica di accessibilità strutturale e percettiva »;*

b) *dopo le parole: « di recupero ambientale » inserire le seguenti parole: « progettate secondo i principi della progettazione universale, della tecnologia assistiva e della mobilità urbana inclusiva. ».*

1.110

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 dopo le parole: « offerta abitativa, » aggiungere le seguenti: « di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, ».

1.111

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, sostituire le parole: « di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale » con le seguenti: « di riqualificazione energetica degli edifici pubblici ».

1.112

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo le parole: « di recupero ambientale: e per la riduzione dei fenomeni di disagio abitativo in particolare nell’ottica di aumentare l’offerta abitativa ».

1.113

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo le parole: « di recupero ambientale: nonché di interventi da parte dei comuni con misure di sostegno alle situazioni di grave disagio abitativo. ».

1.0.1

FREGOLENT

Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2025, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e A/10, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato

al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2025, qualora alla data del 15 ottobre 2024 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

3. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di esercizio dell'opzione, del versamento in acconto ed a saldo del canone di locazione di cui al presente articolo, nonché di ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Il regime opzionale di cui ai commi 1 e 2, non si applica in caso di rinnovo tacito dei contratti di locazione di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

1.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Decorrenza del termine di impugnazione di titoli edilizi)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il termine per impugnare il titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, decorre nei confronti dei terzi dal primo giorno di un periodo continuativo di sessanta giorni di esibizione sul terreno del relativo cartello di cantiere, che rechi l'indicazione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”. ».

1.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 sulla dichiarazione di conformità)

Al comma 1-*bis* dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sostituire le parole da: “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari” fino a: “vigenti in materia catastale” con le seguenti: “conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, resa dagli intestatari mediante una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale sulla base degli elaborati grafici allegati al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”, e sopprimere il secondo periodo. ».

1.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'articolo 8 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

1. L'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere interpretati nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.

2. L'interpretazione di cui al comma 1 si applica altresì in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e vo-

lumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni. ».

1.0.5

MIRABELLI, MALPEZZI, TAJANI, MISIANI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)

1. L'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere interpretati nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.

2. L'interpretazione di cui al comma 1 si applica altresì in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni. ».

1.0.6

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di compravendita immobiliare)

1. All'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della co-

munione di diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 30 giugno 2003, o nei quali sono stati realizzati interventi edilizi mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 23, comma 01, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività ovvero dell'eventuale permesso in sanatoria ottenuto ai sensi dell'articolo 36 e del parere favorevole espresso dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale attestante la completezza e la rispondenza documentale e la corretta liquidazione dei connessi oneri. Ai fini dell'attestazione dello stato legittimo, l'alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti.”;

b) Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Per gli edifici la cui costruzione è iniziata tra il 1° settembre 1967 e il 29 giugno 2003, gli atti di cui al comma 1, devono recare, a pena di nullità, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria ovvero gli estremi della domanda di condono edilizio e dell'avvenuto versamento di tutte le somme richieste a titolo di oblazione nonché dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per il rilascio del permesso in sanatoria. L'alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante lo stato legittimo ovvero la completezza della domanda di condono, l'osservanza delle prescrizioni di legge e l'assenza di cause ostative al rilascio della relativa concessione.

1-*ter*. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta, a cura dell'alienante, una apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante che l'opera risulta iniziata in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio abilitativo in quanto non previsto da leggi statali o da regolamenti edilizi vigenti all'epoca della costruzione o trasformazione di un fabbricato esistente. Diversamente, trova applicazione il disposto dell'ultimo periodo del comma 1. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.”;

c) al comma 4, dopo le parole: “che contenga la menzione omessa”, sono aggiunte le seguenti: “e che rechi allegate le medesime dichiarazioni asseverate di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.”;

d) al comma 5, dopo le parole: “costruire in sanatoria” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 36” e le parole: “notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria” sono sostituite dalle seguenti: “data di conseguita consegna dell'immobile per effetto dell'esecuzione dell'ordine di rilascio.”;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-ter. Se nel termine prescritto non è presentata la domanda di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I della medesima legge. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta.”.

2. L’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato. ».

Art. 2.

2.1

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Sopprimere l’articolo.

2.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole: « Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali » con le seguenti: « Nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle specifiche condizioni fissate ».

2.3

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, sostituire le parole: « Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali » con le seguenti: « Nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle specifiche condizioni fissate. ».

2.4

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « cessate le quali l’interessato provvede alla rimozione delle strutture entro un termine non su-

periore a trenta giorni previa comunicazione all'amministrazione comunale competente. ».

2.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le modalità previste dal comma 1 si applicano anche alle strutture provvisorie ed alle delocalizzazioni per attività economiche realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016-2017 mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1 » aggiungere le seguenti: « e 1-bis. »;*

b) *alla rubrica, dopo le parole: « Covid-19 » aggiungere le seguenti: « e dal sisma del Centro Italia del 2016-2017. ».*

2.6

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I Comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della procedura, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione. ».

2.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I Comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della pro-

cedura, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione. ».

2.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del "Fascicolo del fabbricato", recante:

a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. ».

Art. 3.

3.1

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 1.

3.2

FREGOLENT

Al comma 1 sopprimere le parole: « entro il 24 maggio 2024. ».

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 », con le seguenti: « che interessino unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, o aumento di quelli legittimamente autorizzati, ovvero abbiano alterato l'aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti all'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuata ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

3.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed alle disposizioni relative all'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. ».

3.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per il cambio di destinazione d'uso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, relativo a beni vincolati, si applica il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

3.6

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4-bis.

3.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4-bis.

Tit.1

PATUANELLI, DI GIROLAMO, SIRONI

Sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni urgenti in materia di sanatoria, condono e semplificazione edilizia e urbanistica. ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

150^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1193

Il PRESIDENTE comunica che la 7^a Commissione ha concluso, questa mattina, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1193 (decreto-legge n. 71 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca), approvato dalla Camera dei deputati. Considerato che il provvedimento è già all'esame dell'Assemblea, prende atto dell'impossibilità di rendere il prescritto parere, segnalando comunque – per quanto di interesse – che il comma 5 dell'articolo 14-*bis* proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, sottolineando che l'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia-TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*)); tolleranze costruttive (lettera *f*)). Evidenzia, al riguardo, che la lettera *a*), numero 1), estende anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), mentre la lettera *a*), numero 2), assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Dopo essersi soffermato sulla lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 1, nonché sulle lettere *g*), *h*), e *i*), fa presente che, in base all'articolo 1, comma 2, le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge sono destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi vari in materia ambientale, tra cui anche iniziative economiche.

Puntualizza inoltre che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Precisa in proposito che dette misure non riguardano le strutture amovibili installate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione, accenna all'articolo 2-*bis* relativo all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore POGLIESE (*FdI*), ricordando preliminarmente che il Governo ha inaugurato una nuova fase nei rapporti con il Continente africano con l'organizzazione del « Vertice Italia-Africa », tenuto presso il Senato della Repubblica il 29 gennaio 2024. Nel corso del Vertice, il Governo ha illustrato alle Nazioni africane la visione italiana sul partenariato paritario con il Continente africano e ha descritto l'impianto del cosiddetto « Piano Mattei », concepito come una piattaforma programmatica e operativa aperta alla costante collaborazione con le Nazioni africane.

L'atto in titolo, recante l'adozione formale del Piano Mattei per l'Africa, si sviluppa attraverso obiettivi concreti e realizzabili, suddivisi su sei direttrici d'intervento, da portare avanti con un cronoprogramma preciso. Fa presente che i settori d'intervento prioritari del Piano Mattei sono articolati sulla base delle programmazioni dei *partner* africani e di valutazioni congiunte, e punta a focalizzare l'attenzione su diversi ambiti, tra cui segnala, per quanto di competenza: la promozione delle esportazioni e degli investimenti; la sicurezza alimentare; l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche, energetiche e delle altre ricchezze naturali; il partenariato nel settore aerospaziale; il sostegno all'imprenditoria e dell'occupazione, in particolare giovanile e femminile; il turismo. Su queste basi, il Piano Mattei si sviluppa su sei direttrici d'intervento: istruzione/formazione; sanità; agricoltura; acqua; energia; infrastrutture (fisiche e digitali).

Venendo ai settori di riferimento, tra cui anzitutto quello agricolo, puntualizza che in Africa si trova oltre il 60 per cento della terra coltivabile a livello globale tuttora incolta. Secondo l'atto in esame, lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare avranno un ruolo di primo piano all'interno dell'architettura del Piano Mattei, non solo per incidere sulla diminuzione dei tassi di denutrizione e malnutrizione ma anche per rafforzare la crescita e la sostenibilità di intere filiere agroalimentari, favorendo il passaggio da un'agricoltura di sussistenza ad una produzione in grado di portare i prodotti agricoli sui mercati, con ricadute importanti sui redditi degli agricoltori. Il Governo ritiene quindi che gli interventi in tale ambito potranno contribuire a rendere il settore agricolo del Continente africano più resiliente e competitivo sul mercato globale, puntando a un duplice obiettivo: la sicurezza e l'autosufficienza alimentare per le Nazioni *partner* coinvolte; la valorizzazione delle produzioni alimentari, al fine di incrementare il loro valore e di promuovere la loro commercializzazione. Tali obiettivi verranno perseguiti con lo sviluppo di modelli imprenditoriali locali in partenariato con aziende italiane dotate di conoscenze e tecnologie all'avanguardia e con processi produttivi efficienti. In parallelo, un ruolo cruciale sarà svolto dalla creazione di filiere e catene di approvvigionamento sicure e certificate, che impediscano l'insorgere di tensioni e forme di pressione legate alla scarsità di cibo.

Osserva altresì che le attuali tecniche agricole, guidate da nuove tecnologie finalizzate alla resilienza, alla siccità, al miglior impiego delle risorse naturali, alla protezione delle colture e all'aumento della resa, potranno contribuire in modo sostanziale all'aumento dell'occupazione e alla creazione di condizioni di benessere diffuso, nonché al miglioramento della salute e dei livelli di nutrizione nel Continente.

Evidenzia poi che il comparto agricolo, per la sua valenza strategica, sarà integrato con altri settori, a partire da quello energetico, delle infrastrutture idriche e della gestione dei servizi, nell'ambito della visione di sistema del Piano Mattei. In materia di agrotecnologie, l'Esecutivo intende avviare progetti in collaborazione con i principali operatori italiani, i centri di ricerca e le università per fornire servizi innovativi quali l'agricoltura di precisione e l'applicazione delle nuove tecnologie di evoluzione assistita (TEA). Nella consapevolezza che la nuova evoluzione dell'agricoltura mondiale richiede un adattamento dei percorsi formativi e un'elevata qualificazione interdisciplinare, il Piano Mattei sosterrà iniziative di formazione finalizzate a colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne.

L'Esecutivo riferisce che il Piano Mattei si focalizzerà anche sulla pianificazione e gestione integrata delle risorse marine e costiere, promuovendo e rafforzando attività di itticultura sostenibili per una crescita economica rispettosa dell'ambiente, con lo scopo di garantire una maggiore disponibilità di risorse alimentari. Gli obiettivi annunciati nell'atto in esame sono: la tutela dell'*habitat* e lo sviluppo delle comunità costiere; lo sviluppo dell'acquacoltura e la creazione di allevamenti e impianti ittici che possano rispondere alla crescente domanda di pesce allevato, nel rispetto dell'ambiente; il supporto dei pescatori e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della pesca; il supporto alla commercializzazione del pesce, con la creazione di piattaforme per incentivare il commercio locale, la gestione della domanda e dell'offerta dei prodotti ittici e favorire il consumo sostenibile e l'inserimento nel mercato locale.

Quanto al settore energetico, rileva che gli interventi di cooperazione avranno tra gli scopi, nelle materie di interesse: il sostegno allo sviluppo di filiere energetiche sostenibili, come quella dei biocarburanti; il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la competitività in termini di costi e l'applicabilità ai settori produttivi locali, in particolare agricoli, e la resilienza climatica; la conservazione delle foreste grazie alla riduzione dell'utilizzo delle biomasse; l'applicazione delle nuove tecnologie digitali all'agricoltura; l'incremento dell'accesso al *clean cooking* attraverso l'impiego di sistemi moderni e sicuri per la cottura dei cibi. Secondo il Piano, il coinvolgimento delle maggiori imprese italiane del comparto energetico presenti nelle Nazioni africane permetterà di inquadrare tali azioni in programmi più ampi di partenariato, con la possibilità di moltiplicare gli investimenti pubblici e privati con impatti positivi sulle popolazioni residenti anche in termini occupazionali.

Relativamente alle risorse idriche, riferisce che il Piano Mattei prevede: la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse; interventi sulle reti di distribuzione; iniziative volte a ridurre gli sprechi di risorse; la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di depurazione e/o affinamento dell'acqua; l'utilizzazione dei fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche nei terreni agricoli. Nel quadro sopra descritto un ruolo cruciale, secondo il Governo, sarà svolto dalla formazione professionale del personale locale su tematiche tecniche, gestionali, normative e finanziarie, con il fine ultimo di creare le figure di « *water manager* ».

Menziona conclusivamente i progetti pilota relativi ai diversi Stati africani, citando, nel settore agricolo, quelli con l'Algeria, l'Egitto, il Mozambico, la Tunisia, il Congo e il Kenya.

Il PRESIDENTE, dopo aver aperto la discussione generale, propone di rinviare la votazione dello schema di osservazioni alla settimana prossima, in attesa di conoscere gli intendimenti della Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), sottolineando che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni finalizzate al sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo. Specifica al riguardo che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sono fissati i requisiti tecnici minimi dei citati interventi, nonché i tempi e le modalità del relativo procedimento di valutazione.

In conclusione, fa presente che l'articolo 2 istituisce – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024 e che l'articolo 3 disciplina la commissione tecnica chiamata a verificare l'ammissibilità degli interventi.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale e in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore ANCOROTTI (*Fdi*) sul disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, che si applica – ai sensi dell’articolo 1 – ai fornitori di servizi della società dell’informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

Illustra indi l’articolo 2, che introduce per i fornitori di servizi della società dell’informazione l’obbligo di verificare l’età degli utenti con le modalità individuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il successivo articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell’informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Dopo aver menzionato l’articolo 4, che abroga la disposizione del codice della *privacy* in virtù della quale il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, passa ad esaminare l’articolo 5, secondo cui la diffusione non occasionale dell’immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all’importo di 10.000 euro annui. Sempre ai sensi dell’articolo 5, l’investitore pubblicitario che richiede l’inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, verifica il rispetto delle disposizioni suddette ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.

Da ultimo, fa presente che l’articolo 6 impone ai fornitori l’obbligo di rendere disponibile all’interno delle loro piattaforme e applicazioni una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l’attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, propone di rinviare a domani la votazione del parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AD EVENTI CONNESSI CON LA RIUNIONE DEL G7 AGRICOLTURA

Il PRESIDENTE riferisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha inviato una lettera ai componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, nonché ai rispettivi Capigruppo, per invitarli ad un confronto in occasione della riunione dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi del G7, che si terrà dal 21 al 29 settembre nell'isola di Ortigia.

Dopo aver riepilogato gli eventi previsti in quella settimana, comunica che il Ministero organizzerà un'esposizione delle eccellenze italiane per promuovere la qualità, la capacità di innovazione e i territori da cui provengono i prodotti nazionali.

Nel precisare che l'evento a cui i parlamentari sono invitati a partecipare si terrà nella giornata del 24 settembre, prospetta la possibilità che una delegazione della Commissione prenda parte a tale iniziativa, i cui dettagli saranno discussi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

218^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Intervenendo in sostituzione della senatrice Minasi, relatrice designata, il presidente ZAFFINI (*FdI*) nota preliminarmente che il decreto-legge n. 69 reca diverse modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE).

In particolare, per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), inserisce nuovi commi nell'articolo 24 del TUE, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, anche con riguardo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Il successivo nuovo comma *5-ter* reca le condizioni necessarie all'asseverazione di cui al comma *5-bis*, concernenti tra l'altro le condizioni igienico-sanitarie degli immobili, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili oppure la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita da dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari;

La successiva lettera *f*) interviene sull'articolo *34-bis* del TUE, che disciplina le tolleranze costruttive, anche in riferimento ai requisiti igienico-sanitari.

L'articolo 2, comma 1, dispone in merito alla destinazione delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato a causa della pandemia da Covid-19.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) esprime preoccupazione riguardo le conseguenze sanitarie del complesso delle innovazioni recate dal provvedimento in esame alla legislazione vigente, relativamente alle misure e alle aperture degli immobili a uso abitativo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) considera infondate le preoccupazioni in merito a un possibile peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni, tenuto conto delle simili previsioni in materia già recate dal decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) presenta quindi una proposta di parere favorevole, che, previa verifica del numero legale, è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MANCINI (*FdI*) specifica le finalità del disegno di legge in esame e si sofferma sull'articolo 2, il quale prevede l'istituzione di un fondo volto all'erogazione di un contributo a sostegno degli interventi oggetto del provvedimento.

È disposta dall'articolo 3 l'istituzione di una commissione tecnica per la verifica dell'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2, mentre l'articolo 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione e, verificata la presenza del numero legale, approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria**219^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)**

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) dà conto in primo luogo delle linee generali di cui al Piano strategico Italia-Africa.

Si sofferma quindi, per quanto di competenza, sui contenuti del Piano Mattei propri della direttrice di intervento relativa a istruzione e formazione, la quale prevede lo sviluppo delle competenze nell'ambito delle PMI industriali e dell'amministrazione pubblica.

In ambito sanitario il Piano prevede: il rafforzamento dei sistemi sanitari, il potenziamento delle capacità in materia di gestione, personale, ricerca, digitalizzazione e nuove tecnologie; lo sviluppo di strategie e sistemi di prevenzione e contenimento di pandemie e disastri naturali; lo sviluppo della telemedicina; lo sviluppo di strumenti di geoinformazione per il contrasto della trasmissione di patologie infettive da parassiti; il miglioramento dell'accesso ai servizi materno-infantili e della sicurezza nutrizionale nelle zone disagiate; l'ampliamento dell'accesso ai sistemi di cottura più sicuri.

Per quanto riguarda le risorse idriche, il Piano prevede l'attivazione di un piano di monitoraggio della qualità e la definizione di piani di sicurezza.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) valuta negativamente la scelta di finanziare l'attuazione del Piano Mattei attraverso la sottrazione delle risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza climatica e il complessivo depotenziamento finanziario della cooperazione internazionale allo sviluppo.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) segnala, in quanto fattore di debolezza dell'intervento in esame, già rilevato dal vertice dell'Unione africana, l'insufficiente coinvolgimento delle parti africane. Nel complesso, il piano presentato dal Governo appare peraltro privo di contenuti concreti e rischia di risultare di conseguenza del tutto inutile, se non controproducente. Piuttosto, sarebbe necessario ripensare il sistema delle relazioni con l'Africa per un rinnovato ruolo dell'Unione europea.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ricorda i fallimenti sul piano dello sviluppo del continente africano conseguenti allo stabilirsi di aree di influenza privilegiata da parte di diverse potenze. Il rapporto con l’Africa presuppone invece una riflessione approfondita sulle azioni da intraprendere, scartando le logiche neocolonialiste e tenendo conto della necessità del massimo rispetto delle culture locali.

Il senatore ZULLO (*FdI*) lamenta un atteggiamento di contrarietà pregiudiziale nei confronti del provvedimento in esame, finalizzato alla definizione di un sistema di cooperazione con finalità solidaristiche. Il Governo ha inteso infatti affrontare le questioni dell’Africa attraverso una pianificazione compiuta, sulla base di una visione strategica, volta al progresso generale dell’Africa.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) rileva la mancanza di connessione del Piano Mattei, così come prospettato dal Governo, con altre direttrici di intervento per il sostegno allo sviluppo dell’Africa, mentre è indefinito il criterio che ha determinato la selezione di alcuni Stati come destinatari degli interventi descritti.

Risulta poi indispensabile approfondire la questione della garanzia della qualità della formazione e delle condizioni di lavoro nell’ambito dell’attività delle imprese attive in territorio africano. Le linee di intervento presentate dal Governo non sono inoltre sufficientemente chiare in ordine alla definizione degli obiettivi e non paiono tenere conto del fenomeno, di enorme portata, delle migrazioni all’interno del continente africano.

In ambito sanitario è invece apprezzabile il ruolo accordato alle vaccinazioni.

Il senatore RUSSO (*FdI*) giudica favorevolmente l’approccio adottato dal Governo, basato sul dialogo con le realtà locali, utile a delineare un complesso di interventi in un’ottica non predatoria. Ciò che viene configurato è quindi un nuovo modello di relazioni con l’Africa, che può costituire una base utile al coinvolgimento di ulteriori attori.

A giudizio della senatrice MURELLI (*LSP-PSd’Az*) il Piano Mattei consiste in un complesso di progetti finalizzati allo sviluppo, la cui definizione e attuazione è demandata alla condivisione con gli Stati africani. Fondamentale risulta l’obiettivo, già rimarcato dai missionari impegnati in Africa, di prevenire l’emigrazione, che costituisce un impedimento alla crescita. Particolare importanza riveste quindi l’intento di educare allo sviluppo e all’educazione. Di notevole rilevanza sono altresì gli obiettivi connessi alle vaccinazioni, in linea con le raccomandazioni dell’OMS.

Replicando agli intervenuti, la relatrice LEONARDI (*FdI*) evidenzia l’importanza dell’approccio innovativo adottato dal Governo, finalizzato a una reale cooperazione per lo sviluppo dell’Africa. Presenta quindi una proposta di osservazioni favorevoli.

Previa verifica del numero legale, la proposta di osservazioni è quindi posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(838) LISEI e altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BERRINO (*Fdl*) segnala innanzitutto, tra le disposizioni volte alla modifica della legge n. 206 del 2004, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), riguardante gli incrementi di pensione, di trattamento e di trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti.

È quindi inserito il nuovo comma 1-*ter*, norma di interpretazione autentica riguardante la liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, mentre il successivo, nuovo comma 1-*quater*, estende l'ambito soggettivo di uno specifico beneficio.

La lettera *b*) è volta all'estensione del riconoscimento dell'aumento figurativo di versamenti contributivi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 206.

La successiva lettera *c*) integra l'articolo 4 della legge n. 206, il quale riconosce il diritto immediato alla pensione diretta a coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari ad almeno l'80 per cento della capacità lavorativa, con una norma di interpretazione autentica. È inoltre previsto l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, relativo ai casi di titolari di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità.

La lettera *d*) concerne innanzitutto l'assegno vitalizio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 206, concesso a chi abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa.

La lettera *e*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 206, con riguardo alla determinazione delle percentuali di invalidità.

La lettera *f*) dispone l'inserimento nella legge n. 206 del nuovo articolo 7-*bis*. Questo, al comma 2, prevede che al rilascio dell'attestazione di vittima del terrorismo o di suo familiare conseguano, oltre ai benefici di natura economica, l'assistenza psicologica e l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

La lettera *g*) è volta a garantire ai fratelli e alle sorelle delle vittime del terrorismo l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

L'articolo 2 è finalizzato alla rideterminazione dell'adeguamento annuo al costo della vita delle pensioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 206.

L'articolo 4, comma 1, attribuisce alla commissione medica ospedaliera della sanità militare la competenza per gli accertamenti relativi agli attentati commessi sia nel territorio nazionale sia all'estero, mentre il comma 3 concerne le tabelle di menomazione e il comma 4 dispone in ordine al danno psichico.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) manifesta il favore del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, che accoglie le richieste da tempo sostenute dalle associazioni delle vittime del terrorismo. In particolare, il provvedimento consente di porre rimedio alle questioni di legittimità costituzionale poste dalla legislazione vigente, ma anche agli ostacoli derivanti dall'attività interpretativa delle amministrazioni sul piano del riconoscimento effettivo dei benefici previsti dalla legge.

Si associa, a nome del proprio Gruppo, il senatore MAZZELLA (*M5S*). Il provvedimento in titolo reca infatti un effettivo miglioramento della legge n. 206 del 2004. Dopo un grave ritardo, sussistono quindi le condizioni per un atto di giustizia nei confronti delle numerose vittime del terrorismo.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) fa presente il sostegno del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge in esame, che risponde alle richieste avanzate, da troppo tempo ormai, dalle vittime del terrorismo.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) pone in evidenza l'opportunità del provvedimento, anche a fronte del ritardo finora accumulato. Invita quindi a una riflessione generale in merito alla necessità di prestare attenzione ai toni e alle modalità adottati nel dibattito pubblico, al fine di prevenire il ritorno di un clima favorevole all'intolleranza e alla violenza.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime a sua volta un orientamento favorevole sul disegno di legge in esame. Dopo aver rammentato la drammaticità che frequentemente caratterizzava la quotidianità in Italia durante gli anni del terrorismo, riconosce il dovere di fornire risposte adeguate alle vittime.

Apprezzata la convergenza registrata sul provvedimento in esame, il relatore BERRINO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è quindi posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(1035) ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 luglio.

Ha la parola la relatrice MANCINI (*FdI*), la quale fa presente di essere impegnata nello svolgimento di approfondimenti sui contenuti del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Considerato l'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 15 di oggi, si riunirà domani, mercoledì 24 luglio, al termine della seduta della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

Interviene Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta inizia alle ore 17,20.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Giorgia MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Giorgia MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Meloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Martedì 23 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE